



Boulvert

Compos

ndl numero e le

lettre N classe -

habro N Co vinta

manuscrit N

Iscrite etc.

nt 67

- 1) Il Senatoconsulto de Agro Pergamenus
9 RP Jsc. CCX, 1983, p. 161-190
- 2) Clienti e condizioni materiali in Roma
5 antica - miscellanea in onore di
E. Manni, Roma 1979, 681-705
- 3) C. Sellenti ^{decem. let.} ^{insigne} ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ ⁸⁸ ⁸⁹ ⁹⁰ ⁹¹ ⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰ ¹⁰¹ ¹⁰² ¹⁰³ ¹⁰⁴ ¹⁰⁵ ¹⁰⁶ ¹⁰⁷ ¹⁰⁸ ¹⁰⁹ ¹¹⁰ ¹¹¹ ¹¹² ¹¹³ ¹¹⁴ ¹¹⁵ ¹¹⁶ ¹¹⁷ ¹¹⁸ ¹¹⁹ ¹²⁰ ¹²¹ ¹²² ¹²³ ¹²⁴ ¹²⁵ ¹²⁶ ¹²⁷ ¹²⁸ ¹²⁹ ¹³⁰ ¹³¹ ¹³² ¹³³ ¹³⁴ ¹³⁵ ¹³⁶ ¹³⁷ ¹³⁸ ¹³⁹ ¹⁴⁰ ¹⁴¹ ¹⁴² ¹⁴³ ¹⁴⁴ ¹⁴⁵ ¹⁴⁶ ¹⁴⁷ ¹⁴⁸ ¹⁴⁹ ¹⁵⁰ ¹⁵¹ ¹⁵² ¹⁵³ ¹⁵⁴ ¹⁵⁵ ¹⁵⁶ ¹⁵⁷ ¹⁵⁸ ¹⁵⁹ ¹⁶⁰ ¹⁶¹ ¹⁶² ¹⁶³ ¹⁶⁴ ¹⁶⁵ ¹⁶⁶ ¹⁶⁷ ¹⁶⁸ ¹⁶⁹ ¹⁷⁰ ¹⁷¹ ¹⁷² ¹⁷³ ¹⁷⁴ ¹⁷⁵ ¹⁷⁶ ¹⁷⁷ ¹⁷⁸ ¹⁷⁹ ¹⁸⁰ ¹⁸¹ ¹⁸² ¹⁸³ ¹⁸⁴ ¹⁸⁵ ¹⁸⁶ ¹⁸⁷ ¹⁸⁸ ¹⁸⁹ ¹⁹⁰ ¹⁹¹ ¹⁹² ¹⁹³ ¹⁹⁴ ¹⁹⁵ ¹⁹⁶ ¹⁹⁷ ¹⁹⁸ ¹⁹⁹ ²⁰⁰ ²⁰¹ ²⁰² ²⁰³ ²⁰⁴ ²⁰⁵ ²⁰⁶ ²⁰⁷ ²⁰⁸ ²⁰⁹ ²¹⁰ ²¹¹ ²¹² ²¹³ ²¹⁴ ²¹⁵ ²¹⁶ ²¹⁷ ²¹⁸ ²¹⁹ ²²⁰ ²²¹ ²²² ²²³ ²²⁴ ²²⁵ ²²⁶ ²²⁷ ²²⁸ ²²⁹ ²³⁰ ²³¹ ²³² ²³³ ²³⁴ ²³⁵ ²³⁶ ²³⁷ ²³⁸ ²³⁹ ²⁴⁰ ²⁴¹ ²⁴² ²⁴³ ²⁴⁴ ²⁴⁵ ²⁴⁶ ²⁴⁷ ²⁴⁸ ²⁴⁹ ²⁵⁰ ²⁵¹ ²⁵² ²⁵³ ²⁵⁴ ²⁵⁵ ²⁵⁶ ²⁵⁷ ²⁵⁸ ²⁵⁹ ²⁶⁰ ²⁶¹ ²⁶² ²⁶³ ²⁶⁴ ²⁶⁵ ²⁶⁶ ²⁶⁷ ²⁶⁸ ²⁶⁹ ²⁷⁰ ²⁷¹ ²⁷² ²⁷³ ²⁷⁴ ²⁷⁵ ²⁷⁶ ²⁷⁷ ²⁷⁸ ²⁷⁹ ²⁸⁰ ²⁸¹ ²⁸² ²⁸³ ²⁸⁴ ²⁸⁵ ²⁸⁶ ²⁸⁷ ²⁸⁸ ²⁸⁹ ²⁹⁰ ²⁹¹ ²⁹² ²⁹³ ²⁹⁴ ²⁹⁵ ²⁹⁶ ²⁹⁷ ²⁹⁸ ²⁹⁹ ³⁰⁰ ³⁰¹ ³⁰² ³⁰³ ³⁰⁴ ³⁰⁵ ³⁰⁶ ³⁰⁷ ³⁰⁸ ³⁰⁹ ³¹⁰ ³¹¹ ³¹² ³¹³ ³¹⁴ ³¹⁵ ³¹⁶ ³¹⁷ ³¹⁸ ³¹⁹ ³²⁰ ³²¹ ³²² ³²³ ³²⁴ ³²⁵ ³²⁶ ³²⁷ ³²⁸ ³²⁹ ³³⁰ ³³¹ ³³² ³³³ ³³⁴ ³³⁵ ³³⁶ ³³⁷ ³³⁸ ³³⁹ ³⁴⁰ ³⁴¹ ³⁴² ³⁴³ ³⁴⁴ ³⁴⁵ ³⁴⁶ ³⁴⁷ ³⁴⁸ ³⁴⁹ ³⁵⁰ ³⁵¹ ³⁵² ³⁵³ ³⁵⁴ ³⁵⁵ ³⁵⁶ ³⁵⁷ ³⁵⁸ ³⁵⁹ ³⁶⁰ ³⁶¹ ³⁶² ³⁶³ ³⁶⁴ ³⁶⁵ ³⁶⁶ ³⁶⁷ ³⁶⁸ ³⁶⁹ ³⁷⁰ ³⁷¹ ³⁷² ³⁷³ ³⁷⁴ ³⁷⁵ ³⁷⁶ ³⁷⁷ ³⁷⁸ ³⁷⁹ ³⁸⁰ ³⁸¹ ³⁸² ³⁸³ ³⁸⁴ ³⁸⁵ ³⁸⁶ ³⁸⁷ ³⁸⁸ ³⁸⁹ ³⁹⁰ ³⁹¹ ³⁹² ³⁹³ ³⁹⁴ ³⁹⁵ ³⁹⁶ ³⁹⁷ ³⁹⁸ ³⁹⁹ ⁴⁰⁰ ⁴⁰¹ ⁴⁰² ⁴⁰³ ⁴⁰⁴ ⁴⁰⁵ ⁴⁰⁶ ⁴⁰⁷ ⁴⁰⁸ ⁴⁰⁹ ⁴¹⁰ ⁴¹¹ ⁴¹² ⁴¹³ ⁴¹⁴ ⁴¹⁵ ⁴¹⁶ ⁴¹⁷ ⁴¹⁸ ⁴¹⁹ ⁴²⁰ ⁴²¹ ⁴²² ⁴²³ ⁴²⁴ ⁴²⁵ ⁴²⁶ ⁴²⁷ ⁴²⁸ ⁴²⁹ ⁴³⁰ ⁴³¹ ⁴³² ⁴³³ ⁴³⁴ ⁴³⁵ ⁴³⁶ ⁴³⁷ ⁴³⁸ ⁴³⁹ ⁴⁴⁰ ⁴⁴¹ ⁴⁴² ⁴⁴³ ⁴⁴⁴ ⁴⁴⁵ ⁴⁴⁶ ⁴⁴⁷ ⁴⁴⁸ ⁴⁴⁹ ⁴⁵⁰ ⁴⁵¹ ⁴⁵² ⁴⁵³ ⁴⁵⁴ ⁴⁵⁵

8)

Anni rivoluzionari mancanti
in Labe - da rivoluzione romana
1982, 20-33

8

9

Produzione dei cereali in Roma

6

antica - PP 1979 241-255

10)

Anni nella produzione N. cereali

10

in Roma antica PP 1985

11

11

Marx e la storiografia del m. a.

1981 Curia -

12

Formazioni e questioni generali

habitus - Smith in onore N

A. Spavento, VII, 3125-3150 (1984)

13

Economia schiavistica 2

alto Medioevo

Studi in memoria di Bouvier



CAMERA DEI DEPUTATI

Colonnati e lanterne monumentali nel

prospetto dell'architettura di M. E.

Feder Coldecone

hehlisen 139

leggi paraboliche dei colori originari con i
zerri - Ed. Thud. 56, 98 e 109

56 per il furto di animali da parte
del zero o colore originari: pagamento
della pena da parte del foderne

98 incendio di un foderne e il zero

109 zero

nelle fonti romane in un l'equidistanza
per le penne, ma il pagamento della

per C Th 16. 5. 53. 4 ; 54. 8. ;

hor Vac 23. 8 - Lex Rom Burg. 12, 2

la condizione giuridica dei colori originari
non si distingue più da quella dei zeri
nei punti sostanziali

166 Manenzy di wni wille bygg wistg)

Gemütschey Romania Germanen - Sprache
und Siedlungsgeschichte der Germanen
auf dem Boden des alten Römerreiches
I Berlin 1970² II, IV Berlin Leipzig 1935-36

I, 355

Chandole Gesch. der Westgoten (Wissen - Bücher
1970) 114 -

opinione di Rottenhöfer -

Neelsen

167

già i colori originari na 5 sec. cron
decaduti al rango dei semi

questo per spiegare perché la lex wis. non
ha i colori -

[Contro ciò il titolo che nessuno alle
norme geografiche dei colori si trova]

Hilber 265 per l'età mero-
virgini le parti non autorizzano
a pensare che gli schiavi fossero
in numero predominantemente nell'et-
à della consuetudine. Invece non
predominano nelle piazze e servizi
forniti nelle loro e nelle ante-

rice. No. Nell'età lunga e schiavi
260 ss.

grande numero di schiavi nell'età long b.

363 un terzo dei fratelli Hiltedon e Rotari
e fratelli di Lintjando riguarda
schiavi

364 servizi vari -

pastori - pescatori etc - boiulchi

mercanti

366 aperte quinte e
potenziale

7 X

407 Le parole usate in epoca
precedente la domin. vi. 87.

411 Less nell'influenza germanica
Parker Hingworth

450 Contrazioni del verbo
romano

454 usanze nazionali
di Levisgolo

Grati rappresentazioni del
dritto romano - bibl. 351
n 21

401 Le formule wigtiche
n. 32 autotendita del un
libro come servo

402 n. 43 servo prigioniero
44 usanze di un servo
in garanzia di un
debito

403 n. 144 atto Servano 5, 8,
44 - atto per grazia di un libro
usale pendente alla fine e
libertà - per l'autorità

Antonio e Clorinda Tavarone

Luigi e Anna Della Corte

partecipano il matrimonio dei loro figli

Mariella

e

Salvatore

Napoli, 11 aprile 1985 - ore 17.30

Chiesa S. Luigi - Via Petrarca, 113

Via Petrarca, 141

Via M. Schipa, 94

Via Mianello, 51

Enc. Agr. (Cantoni) Π , $\frac{P}{V}$, 255

divergenze nella quantità $\times$ sono le più o
meno nei limiti loro - L'A. è $\times$ quest'ultimo
avviso -

differenze nel prodotto secondo il tipo $\times$ sono
le a linea o a spaglio - ne più 31,58%

per 1 hl = 80 kg.

semplice menzione della setta grande e piccola
come grano veduto 235

le treve tutto sotto per mano?

632 - per lungo
tempo distruzione delle
opere m. simili e ing

Perrin

634 epithoria Tr L
due parti

638 60 giorni

639 n. 1 obata al
origine del m. c

hoba -

606 n 1 Lex Baiav.

14.1.
10

Bertazzoli vicende dell'
agricoltura in Italia

Abel Geschichte der deutschen
Landwirtschaft... (3 ed.
1978 = Deutsche Agrargeschichte
Bd. 2)

Beckmann

Bruno Le libro agricolo
latino Ist. Lomb. Sc.
e Lett. 1958

Libri vecchi spediti II, 1955
Lundarth

White Technik e Ingegneria
nel Medioevo (Lutman 67)

Tomassini La Agricoltura
Romana (1910)

Gradmann Der Getreidebau im
Mittelalter u. sein Altertum
1909

Uricchi Agri storici dell'agro
Rom.

ACCADEMIA NAZIONALE
DEI LINCEI

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

dll/prot. n. 1553/84

Roma, 14 novembre 1984

AI SIGNORI SOCI NAZIONALI
E CORRISPONDENTI

La Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche è convocata, in seduta ordinaria, a Palazzo Corsini, per sabato 24 novembre 1984, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

- a) Comunicazioni del Presidente e dei Soci;
- b) Presentazione di Note e Memorie;
- d) Presentazione di libri;
- e) Varie ed eventuali.

IL PRESIDENTE

Francesco Gabrieli

APPUNTAMENTI

7

15

- Mira, Contributo alla storia dell'economia agricola nella concezione romana (settecento) Bari 1948

8

- ~~Porisini ~~La~~ Produttività e agricoltura. I rendimenti del frumento in Italia dal 1815 al 1922. Torino 1971~~

10

18

11

12

20

- Lo dolini, Un'inchiesta agraria ed un referendum sul lusso agli elbori del '700 - Arch. St. Acta Roman. Storia Patria 53-55 1930 - 32, 315 w.

13

14

MARTEDI 18 SETTEMBRE

a. Sofia martire

Montanari Ceriali e legumi
nell' alto medioevo Riv. St. It.
1975, 4390.

~~Toumon Etudes statistiques
sur Rome et la partie
occidentale des États romains
2^e ed. 1855~~

~~De Felice Aspetti e momenti
della vita economica di
Roma e del Lazio nei secoli
XVIII e XIX, Roma 1963~~



CAMERA DEI DEPUTATI

Recueil de la Soc. J. Bodin II
Le servage² 1959

Historie agriculture - bibl. annuelle
dal 1953 - Ist. Blanche de la Tour
dell'agric.

quantità delle sementi nell'agrimetria
moderna - non meno di 150 - 150 kg di
ha (V. Bonini)

senza e colmi

Luigi 220h

135 m. intorno al cerce
una parte del riviera del
colore alla terra - si trova
la terra grigia di ogni vari
di origine contrabbale, fino al
punto di vanificare la storia
proprie ecclesiastiche

P. de' herantri

lib. IV cap. de spella

nulla successu in die du
conestri per la sp. a uno
gi il frumento. Così il
modus equivale a conestri?

no Agricultural Return for Great Britain
1899 - 1902

no Statistiques agricoles annuelles 1901 -
(rapports org - (moments))
(p. 250 - results for various years)

Returns 1901 p. 227

Statistisches Jahrbuch f. das deutsche
Reich 1903, 36 (103 III 77-78)

Bullettino di legisl. e stat. doganale
Suppl. nov. 1903 p. 112

(Finance C.R. 1-146)

Enc. Agri. (Cairtoni)
1880

Nicolai

Bentagalli Vianda dell'agricoltura
in Italia - 14-1-10

Mira

De Felice 162 x1 12p

d'Almeida e Silva

Coll. It. 187 1-5

~~C. 95, 1.21~~

~~Inchiesta agraria~~

~~XI, 1 e 3~~

C. 21 270

Annuaire Agricola

APPUNTAMENTI

7

• Anna Contrasto alla

15

8

• storia dell'economia agraria
della campagna romana: i

16

9

• restauramenti di Roma

10

• nel terremoto

18

Bari 1948

11

19

12

20

13

21

14

22

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE

s. Liberato vescovo

Bruno Il libro

agricolo latino e le sue
contraddizioni romane

JL 1958

Approfondimenti alle glorie alla
conoscenza del lavoro

agosto 1959

Mila

System eingefügt⁶⁸. Es drohte erst aus den Fugen zu geraten, als die Produktion nicht mehr abgesetzt werden konnte und im 17./18. Jahrhundert damit auch die Kosten-Preis-Relation sich negativ entwickelte. Das länger lagernde Salz trocknete stärker aus, wurde nur noch zu 18 oder gar 17 Liespfund auf die Tonne gestoßen, und es bedurfte städtischer Verordnungen, um die alten Gewichtsrelationen wieder zur Geltung zu bringen. Das Lüneburger Salz drohte wegen des falschen Tonnengewichts auf seinen Märkten in Verruf zu geraten⁶⁹. Maß und Gewicht in Soleförderung, Salzproduktion, Handel und Transport bewahrten ihre mittelalterlichen Normen und Relationen unverändert bis zur Reorganisation des Salinenwesens in den Jahren 1797/99 und in Teilen noch Jahrzehnte darüber hinaus.

III. Maß, Gewicht und die karolingische Tradition

Noch weniger als die vorangehenden Abschnitte läßt sich dieser erschöpfend behandeln. Er soll lediglich andeuten, wie eine Brücke von der dichteren Überlieferung des späten Mittelalters zu den karolingerzeitlichen Quellen geschlagen werden kann. Dabei geht es jedoch um den schlüssigen Nachweis, daß grundsätzlich für das frühe Mittelalter von den Maßen keine geringere Genauigkeit zu erwarten ist als für das spätere.

Wo immer es sich anbot, habe ich in den bisherigen Überlegungen Hinweise auf ältere Traditionen einfließen lassen. Am deutlichsten trat ein solcher in der Kölner Urkunde von 1203 hervor. Den Bürgern von Dinant werden Zollrechte bestätigt, die sie *a temporibus Karoli regis* besitzen. Es ist besonders von Metallen die Rede und auch davon, daß diese Kaufleute von Goslar kommend mit ihren Wagen und Karren den Rhein bei Köln überqueren – alles Umstände, die den Verweis auf alte Rechte glaubhaft machen⁷⁰. Man wird noch bis ins 12. Jahrhundert davon ausgehen dürfen, daß die durch Karl den Großen geschaffene Verklammerung der verschiedenen Herrschafts- und Wirtschaftsbereiche bzw. ihres jeweiligen Maßwesens mit Hilfe einer übergreifenden Norm Bestand gehabt hatte und sich nunmehr erst zu lösen begann. Ein regionales Maßwesen hatte es seit eh und je gegeben, jetzt aber treten die Städte mit ihren Kaufleuten in einer Zeit des aufblühenden Handels hervor, und lassen andere, den neuen Wirtschaftsbedingungen angemessenere Maßeinheiten sich stärker verbreiten.

Die Quellen der Karolingerzeit fließen zu Fragen der Handelsmaße erheblich spärlicher als zu den grundlegenden Problemen des Münzwesens.

⁶⁸ Witthöft, Produktion 38sqg.

⁶⁹ Witthöft, Umriss 243sqg.

⁷⁰ Cf. s. Anm. 43.

Vor allem bereitet es Schwierigkeiten, den überlieferten Einheiten und Relationen metrische Größen zuzuordnen. Ich nenne drei Beispiele, bei denen sich diese Probleme unter gewissen Voraussetzungen überkommen lassen, um mit ihrer Hilfe die Frage nach der Maßgenauigkeit und Maßkonstanz zu beantworten.

Aus dem Jahre 845 stammt nach einer Datierung im Text die Schrift des Eldefonsus Episcopus „Revelatio quae ostensa est“. Sie findet sich unter den posthum herausgegebenen Arbeiten des Benediktiners Jean Mabillon im Zusammenhang seiner Erörterungen „de Pane Eucharistico, Azymo ac fermentato“⁷¹. Mabillon widmet ihr seine eigenen Anmerkungen in einem „Praemonitus in sequens opusculum Eldefonsi“⁷². Sie verdient unsere Aufmerksamkeit, weil ihre Angaben zu Maß und Gewicht des 9. Jahrhunderts einen weiten Bogen spannen – vom Gewicht einer Summe Weizenkörner bis zum handelsüblichen modius Weizen. Ich hebe heraus⁷³: *Tres nummi moderni tantum pondus habent, quantum CLIII maxima cerulei grana, quod triticum dicitur . . . Et trecenti tales nummi antiquam per viginti & quinque solidos efficiunt libram: & duodecim tales librae, . . . sextarium tritici efficiunt unum: ex quo septem panes formari possunt, . . .*

Soetbeer hat diese Quelle gekannt, aber es ist ihm nicht gelungen, Sinn in die Relation zu bringen, weil er nicht erkannte, daß die libra eine mehrdeutige Größe sein konnte. Er hat keine Mühen gescheut, wegen des aquitanischen Ursprungs des Textes in Bordeaux „Wägungen von 153 schweren dortigen Weizenkörnern“ vornehmen zu lassen. Sie ergaben ein Gewicht von 8,10 g. Vergleichswägungen führten in Hamburg auf ähnliche Ergebnisse. Die daraus folgende libra von 810 g war für ihn nicht akzeptabel, weil er ein karolingisches Pfund von etwa 368 g erwartete⁷⁴.

Die Zweifel Soetbeers waren umso mehr berechtigt, als Eldefonsus selbst eine Verbindung zwischen der Summe von 153 Körnern und der Zahl von 153 Fischen herstellte, die Petrus nach dem Evangelium Johannis XXI, 11 mit einem Zuge seines Netzes fing: $3 \times (10 + 7) \times 3 = 153$ ⁷⁵. Trotz aller Vorbehalte, die gegen die Methode ins Feld geführt werden können, Korn des 9. Jahrhunderts rechnerisch mit solchem des 9. Jahrhunderts in Rela-

⁷¹ Ouvrages posthumes de D. Jean Mabillon et de D. Thierry Ruinart, Bénédictins de la Congrégation de Saint Maur 1 (J. Mabillon), hg. Vincent Thuillier, Paris 1724, 189 sqq.

⁷² Ibid. 185 sqq.

⁷³ Ibid. 196 sq. Cf. die Analyse der Maß- und Gewichtsangaben dieses Textes und der Bemerkungen Mabillons bei H. Witthöft, Maß und Gewicht im 9. Jahrhundert – zwei Zeugnisse als Schlüssel zu fränkischen Traditionen, in: VSWG 70 (1983) (zum Druck angenommen, deshalb ohne Seitenangaben).

⁷⁴ Ad. Soetbeer, Beiträge zur Geschichte des Geld- und Münzwesens in Deutschland, in: Forschungen zur Deutschen Geschichte 1, Göttingen 1862, 627.

⁷⁵ Mabillon 193: *Intuentes mente consideremus de significatione facta in piscibus centum quinquaginta tribus*, und 197.

tion zu setzen, halte ich sie für physikalisch zulässig. Der Korndurchmesser spielt für die Bestimmung des Summengewichts keine Rolle, und bei handverlesenem Korn sind alle anderen beigemischten Kornarten und Unreinheiten ausgesondert. Akzeptiert man die Methode, dann gelangt man letzten Endes zu der Überzeugung, daß auch die Versuchsergebnisse Soetbeers keineswegs irreführend waren. Vielmehr habe ich an anderer Stelle bereits zeigen können, daß es *librae* dieser Größenordnung z. B. in der Rechnung *inter aurum et argentum* gegeben haben kann⁷⁶. Soetbeer beging lediglich den Fehler, das Gewicht eines normalen Handelspfundes zu erwarten. Auch setzte er irrtümlich den *nummus* mit einem *denarius* gleich⁷⁷.

Gestützt auf die Erfahrungen aus den Rechnungen *inter aurum et argentum* einerseits und auf die plausible Größe eines karolingerzeitlichen Pfundes mit 15 Unzen oder 409,312 g andererseits bietet sich die These an, daß Eldefonsus eine *libra* von 30 Unzen oder 818,624 g überliefert hat – ein Doppelpfund also. Dann zeigt sich⁷⁸:

		A	B
1 <i>nummus</i>	= 51 große Weizenkörner	= 2,72160 g	2,72874 g
3 <i>nummi</i>	= 153 große Weizenkörner	= 8,16480 g	8,18624 g
1 <i>libra antiqua</i>	= 300 <i>nummi</i>	= 816,480 g	818,624 g
	= 25 <i>solidi</i>		
1 <i>sextarium</i> Weizen	= 12 <i>librae</i>	= 9797,760 g	9823,488 g
1 Brot	= $\frac{1}{7}$ <i>sextarium</i>	= 1399,680 g	1403,355 g.

Ein Gewichtsstück der hier zur Diskussion stehenden Größe hat sich mit 819 g auf Gotland erhalten und ist mit 20 Ringeln markiert⁷⁹. Der *nummus* dieser Rechnung hält mit 2,72 g exakt ein Zehntel einer römischen Unze von 27,2875 g oder das Münzgewicht einer römischen *siliqua* Silber⁸⁰.

Das *sextarium* Weizen läßt sich unter der zulässigen Verwendung eines Schüttgewichts von 720 bzw. 750 g/l mit einem Volumen von 13,0979 bzw. 13,6437 l berechnen⁸¹. Dann fällt auf:

⁷⁶ Cf. zum Schüttgewicht von Getreide Witthöft, Umriss 153 sqq., 493 sqq. – die Gold-Silber-Rechnung cf. bei H. Witthöft, Die Rechnung und Zahlung mit Gold und Silber nach Zeugnissen des 6. bis 9. Jahrhunderts, in: *HambBeitrNumismat* 30/31 (1976/78, vorauss. 1983) (zum Druck angenommen, deshalb ohne Seitenangaben).

⁷⁷ Soetbeer 1, 627.

⁷⁸ Cf. die vollständige Aufstellung und Ableitung bei Witthöft, Maß und Gewicht. Die Rechnung A auf der Basis eines Pfundes von 408,240 g (12 Unzen = 326,592 g), die Rechnung B für 409,312 g (12 Unzen = 327,450 g) – der Pfundwert für A leitet sich aus der Liespfundrechnung her (cf. Witthöft, Umriss 321), der Pfundwert für B aus der römischen *libra* (cf. Luschin 159). Russisches Pfund = 15-Unzen-Pfund.

⁷⁹ B. Hilliger, Der Ursprung der Mark, in: *NumismatZ* NP 22 (1929) 19.

⁸⁰ Cf. Elisabeth Nau, Epochen der Geldgeschichte, Stuttgart 1971, 25, 28, 36 – die Silber-siliqua wurde seit der Mitte des 4. Jahrhunderts in diesem Gewicht geprägt (ibid. 28).

⁸¹ Cf. ausführlicher bei Witthöft, Maß und Gewicht. Der römische *modius* nach v. Alberti 46.

1 sextarium Weizen (845) = 13,0979 l

13,1319 l = 1½ modii (Rom) à 8,7546 l.

Die hier auftauchende Relation von 2 sextaria (845) zu 3 modii (Rom) gibt der These Raum, daß sich in den Angaben des Eldefonsus zum Weizenmaß die viel diskutierte Volumenerhöhung um die Hälfte durch Karl den Großen niedergeschlagen hat⁸². Der modius war im Jahre 845 ein Vielfaches des sextarium⁸³. Die antike Bezeichnung deckt nicht mehr denselben Gewichtsbereich. Das bestätigt auch das Capitulare de villis von ca. 800, das die *mensura modiorum* dem *sextarium* überordnet – *duodecim modia de farina* ergaben eine *carra*⁸⁴.

Die beiden letzten Beispiele stammen aus dem Umkreis des Aachener Konzils von 816 bzw. beziehen sich auf die dort behandelten Ordensregeln der Benediktiner. Im Konzilsbeschluß heißt es u. a. *de mensura cibi et potus*⁸⁵: *Noverint tamen generaliter omnes libram non amplius quam duodecim uncias constare debere*. Das Capitulare monasticum vom Jahre 817 sagt zu den Konzilsbeschlüssen u. a.⁸⁶: *Ut libra panis triginta solidis per duodecim denarios metiatur*.

In der Sprache des Konzils maß man die Zuteilung von Brot und Wein bzw. anderen Getränken offenbar nach der alten schweren römischen libra zu 12 Unzen oder 327,450 g – eine Unze zu 27,2875 g⁸⁷. Anders im Kapitular. Hier wird nur das Brotgewicht erwähnt und nicht die römische Unze, sondern der neue karolingische Silberdenar zu Grundlage der Nor-

⁸² 794 heißt es: *quam modium publicum et noviter statutum . . .* (Concilium Francofurtense, in: MGH Leg. III, II, 1, nr. 19 p. 166) und um 802: *ut aequales mensuras et rectas et pondera iusta et aequalia omnes habeant. Et qui antea dedit tres modios, modo det duos* (Capitulare missorum item speciale, in: MGH Cap. I, nr. 35 p. 104).

⁸³ *Etenim modius aequus & justus debet esse per decem & septem tales sextarios aequos, qui potest in una, Domino protegente, centum decem & novem homines die patui conductos sustenare* (Mabillon 197) = 166,561/166,999 kg = 222,081/222,664 l (cf. Witthöft, Maß und Gewicht).

⁸⁴ MGH Cap. I, nr. 32 p. 84, 89. V. i. Anm. 85.

⁸⁵ MGH Leg. III, II, 1, nr. 39 (Concilium Aquisgranense 816) p. 401, 403; ibid. 403 Anm. 1 findet sich ein Hinweis des Herausgebers: „cf. etiam notitiae cuiusdam fragmenta, quae e codice s. Udalrici Augustani incertae aetatis edidit Mabillon (Vetera analecta IV, 452): *Unciae XII libram efficiunt . . . Libra una et semis heminam facit, duae heminae sextarium reddunt, XXIV sextaria modium faciunt, quindecim modia gomor, duo gomor corum*“ – bei einer libra von 327,450 g ein sextarium von 982,350 g und ein modius von 23,5764 kg (cf. Mabillon 185, 187, der diesen Codex ins 11. Jahrhundert rückt) – ein Scheffel Salz in Lüneburg hielt 22,680 kg (Witthöft, Umriss 529). Man beachte die hier auftauchenden Recheneinheiten des corum (707,292 kg) und des gomor (353,646 kg) als Vielfache des modius (2 modii = 47,1528 kg = Zentnergewicht). Das corum liegt in der Größenordnung um das Andert-halb-fache über dem Lüneburger Chorus (Wispel) Salz von 544,320 kg; es verhält sich in antiker Tradition zum gomor wie 2:1 (cf. s. Anm. 64).

⁸⁶ MGH Cap. I, nr. 170 (Capitulare Monasticum 817 Jul. 10) p. 347.

⁸⁷ Unter der Annahme eines Fortbestandes der antiken Gewichtstradition in der schweren römischen libra von 327,450 g zu 72 solidi Gold à 4,5479 g.

mierung gemacht – m. E. der schwere Rechendenar Karls des Großen von 1,8144 g, von dem 240 auf ein Rechen- oder Handelspfund von 435,456 g gingen. Seit 793/94 hatte der Silberdenar den Goldsolidus als Rechen- und Gewichtsbasis im Münzwesen endgültig abgelöst⁸⁸:

$$\begin{aligned} 12 \times 1,8144 &= 21,7728 \text{ g} &&= \text{Rechensolidus} \\ 12 \times 1,8144 \times 30 &= 30 \text{ Rechensolidi} = 653,184 \text{ g} &&= \text{libra panis} \\ &&&= 326,592 \times 2 = \text{Doppellibra.} \end{aligned}$$

Auch das Kapitular bestätigt die überlieferte und für das Klosterleben grundlegende römische *libra* – wenn auch in der obigen Rechnung mit einer für das Brotgewicht kaum bedeutungsvollen Differenz von nicht ganz einem Gramm⁸⁹. Sie erscheint als *libra panis* im doppelten Gewicht des römischen Basismaßes. Diese Rechenpraxis stützt nachträglich die oben getroffene Entscheidung, dem Text des Eldefonsus von 845 eine *libra antiqua* von doppeltem Pfundgewicht zugrunde zu legen.

Alle drei Quellen, vor allem aber die beiden letzten, stammen aus derselben Zeit, beschreiben denselben Sachzusammenhang mit unterschiedlichen Begriffen. Diese seltene Überlieferung gibt uns die Chance, die Einheiten zu definieren und ihnen ihren metrischen Wert zuzuordnen. Es ist ein glücklicher Umstand, daß sie uns die traditionelle kirchliche und die nunmehr neue Wege einschlagende weltliche Gewichtsrechnung erschließt. Beide Rechnungen bestätigen die Zulässigkeit unserer Interpretation der Texte des Eldefonsus und damit die Möglichkeit, aus letzteren Rückschlüsse auf Handelsmaße des 9. Jahrhunderts zu ziehen.

Es ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, weitere Belege für die Genauigkeit der Maßrechnung und des Maßgebrauchs im 9. Jahrhundert vorzulegen. Wie in späteren Jahrhunderten rechnete man in festen Relationen und entwickelte auf diese Weise Pfundgewichte unterschiedlicher Unzen- oder Denarzahlen, die exakt waren. Es steht auf einem anderen Blatt, daß diese Genauigkeit nicht bei allen Hantierungen und Rechnungen nötig und gefordert war. Der Zusammenhang zwischen dem Lüneburger Markpfund des 14. Jahrhunderts, dem Liespfund und den 12-, 15- und 16-Unzen-Pfunden der Karolingerzeit ist rechnerisch und praktisch eindeutig:

Pfund zu 12 Unzen (à 27,216 g)	= 326,592 g römisch-karolingisch
15 Unzen	= 408,240 g karolingisch
16 Unzen	= 435,456 g karolingisch
20 Unzen	= 653,184 g (doppelte libra)
25 Unzen	= 680,400 g (1/10 Liespfund)

⁸⁸ Es wird mit Hilfe der Rechnung *inter aurum et argentum* an anderer Stelle das karolingische Münzgewicht zu untersuchen sein. Das Ergebnis wird hier vorweggenommen (H. Witthöft, Münzfuß, Kleingewichte, *pondus Caroli* und die Grundlegung des nord-europäischen Gewichtswesens in fränkischer Zeit, Ostfildern (zum Druck angenommen, erscheint vorauss. 1983).

⁸⁹ Dazu ausführlicher Witthöft, Münzfuß, Abschnitte 2. 2. u. 3. 2.

Liespfund = 10 Pfund à 680,400 g = 6,804 kg
 = 12 Pfund à 567,000 g normannisch
 = 14 Pfund à 486,000 g in Lüneburg und Bremen
 = 15 Pfund à 453,600 g in England (Pfd.avdp.)
 etc.

Addendum: Maßeinheit, Relationen und Sinngebung

Theologische, philosophische und literarische Texte des Mittelalters bezeugen den Symbolwert, der den Zahlen und Zahlenrelationen gegeben werden konnte. Als tektonisches Prinzip lagen sie Schrift und Dichtung zugrunde. Nicht nur das Wort, sondern auch die numerische Ordnung eines Werkes vermitteln seinen Sinn⁹⁰. Die vollkommene Schönheit eines Bildes und die ihm zu unterlegenden geometrischen Formen und Strecken stehen in einem Bedeutungszusammenhang⁹¹.

Es liegt in der Natur von Schrift und Bild wie auch der diese Medien annehmenden Wissenschaften, daß sie die Welt des Messens und des Gemessenen mit den ihnen eigenen Begriffen vermitteln. Es ist nicht Sache dieser Wissenschaften – oder es fordert ihre methodische Öffnung –, die Maße mit den ihnen zukommenden realen Größen zu denken, Relationen realer Größen als Abbild mathematischer oder physikalischer Verhältnisse zu erfassen und die Möglichkeit einzuräumen, daß den realen Größen und Relationen auch qualitative oder gar symbolische Bedeutung zugekommen sein kann.

Metrologisch ausgedrückt: ein Normmaß wie der Fuß läßt sich als Teilstrecke der Erdumfangsrechnung seit den Zeiten der Hochkulturen verstehen. Elisabeth Pfeiffer stellt neben das „natürliche Maß“ von 371,066 mm, das der Mensch seinem Körper entnahm, als weiteres das „mathematische Maß“ von 333,960 mm, das der Mensch „kraft seines Verstandes aus der Größe der Erde mit Hilfe der Geometrie und der Arithmetik“ erhielt. Nach ihrer Auffassung liegt in der Entstehung des mathematischen Maßes „auch die Entstehung des Zeitmaßes von 1 Doppelstunde“. Auf dem natürlichen Maß baute der Mensch „seine Flächen, Hohl- und Gewichtsmaße auf. Er maß damit die Größe der Erde, . . . , und normte es damit“⁹².

⁹⁰ Cf. J. Rathofer, *Der Heliand. Theologischer Sinn als tektonische Form*, Köln-Graz 1962 (= *Niederdeutsche Studien* 9), sowie – neben anderen – auch seinen Beitrag in diesem Bande.

⁹¹ Cf. den Beitrag von J. Gaus in diesem Bande (*Circulus mensurat omnia*). Zu der von August Hirschvogel – dem Urheber dieses Zitates – praktizierten Längenmessung cf. i. Anz. 93.

⁹² Elisabeth Pfeiffer, *Dürers Maßeinheiten und Werkzahlen in der Unterweisung der Messung*, in: *MittVGNürnberg* 64 (1977) 162. Die Zusammenfassung der wichtigsten von Dürer benutzten Einheiten „in einer Konstruktion kosmischer Bewegungen“ (Figur 40 Buch

MONVMENTA
GERMANIAE
HISTORICA

INDE AB ANNO CHRISTI QVINGENTESIMO
VSQVE AD ANNVM MILLESIMVM
ET QVINGENTESIMVM

A V S P I C I I S
SOCIE T A T I S A P E R I E N D I S F O N T I B V S
R E R V M G E R M A N I C A R V M M E D I I A E V I

E D I D I T
G E O R G I V S H E I N R I C V S P E R T Z

SCIENTISSIMAE FAMILIAE WELFICAE AB HISTORIA SCRIBENDA.

L E G V M
T O M V S I.

HANNOVERAE MDCCCXXXV

Unveränderter Nachdruck 1965

ANTON HIERSEMANN · KRAUS REPRINT LTD.

STUTTGART

VADUZ

tae et conservatae, quomodo dominus rex Carolus demandavit⁷ et in suo capitulare 790. continet.

8. Et hoc instituimus, ut emunitates a iamdicto domino nostro firmatas, in omnibus sic conservatas esse debeant, sicut est iussio ipsius domni nostri Caroli regis.

5 9. Consideravimus ut vias et portoras vel pontes infra regnum nostrum, in omnibus pleniter emendatae esse debeant per illa loca ubi antea semper fuerunt. Nam per alia loca super ipsa flumina nullatenus portoras esse debeant.

10. Placuit⁸ nobis de illis feminis quarum mariti in Frantia esse videntur, ut missi⁸ nostri per regnum nostrum hoc debeant inquirere, si eorum iustitias sic pleniter habeant, sicut fuit iussio domni nostri, an non. Et qui sic habuerit, bene. Sin autem, tunc volumus ut ipsi missi nostri⁸ ita compleant, sicut dominus noster demandavit.

11. Stetit nobis ut missos nostros, unum monacum et unum capellanum, direxissemus infra regnum nostrum praevidendum et inquirendum per monasteria virorum et puellarum quae sub sancta regula vivere debent, quomodo est eorum habitatio, vel qualis est vita aut conversatio eorum, et quomodo unumquodque monasterium de res habere videntur unde vivere possunt.

12. Placuit nobis ut nullus comis nec iuniores eorum nullatenus praesumant alicui homini sua testimonia tollere aut abstrahere⁹, nisi permittantur ei ipsa testimonia habere qui eas potest conquirere atque rogare. Et si aliquis contra hoc facere praesumpserit, nostra est voluntas ut ipse in nostra praesentia veniat, et ibidem talem exinde accipiat sententiam, quomodo nostra fuerit voluntas ad iudicandum.

13. Stetit nobis de illos liberos⁹ Langobardos, ut licentiam habeant se commendandi ubi voluerint⁹, si seniore non habuerit⁹, sicut a tempore Langobardorum fecerunt, in tantum quod ad partem⁹ comiti sui faciat rationabiliter quod debet.

25 14⁹. Ut nullus praesumat alteri res suas aut alia causa sine iudicium tollere aut invadere; et qui hoc facere praesumpserit, ad partem nostram bannum nostrum conponat.

Expliciunt capitula.

a) n. cum ipso comite in cuius est ministerio 6. n. cum ipso comes ut cuius ministerium est 5. b) a. a. deest 2. 3. 5. c) homines 1. d) reliqua deest 3. e) si commendatus non est 1. 6. f) ut sui comiti 1. 30 g) caput hoc adest in 1. 2. 3. 5. 6. in *Legibus Langob.* et in *cod. Augustano Monacensi*; deest apud *Baluzium*.

7) 782, c. 1. 783, c. 2. 8) deest in *A. Fl. L. V. Vn. E.*

CAPITULARE FRANCOFURTENSE.

791.

Textum huius constitutionis ope codicum bibl. reg. Parisiensis

1) Nro. 164 bis inter *Supplementa latina*, unde *Sirmondus* inter 35 *Concilia Galliae* T. 2. p. 194 sqq. primus evulgaverat,

2) Nro. 4628 A., atque exscripti inde 3) Nro. 4631. emendatum sistere conatus sum. Monendum restat, *Baluzium* in editione sua capita 1. et 2. resecasse; sed contra auctoritatem codicum.

40 Coniungentibus, Deo favente, apostolica auctoritate atque piissimi domni nostri Karoli regis iussionem^a anno 26. principatus sui cunctis regni Francorum seu Italiae, Aquitaniae, Provinciae, episcopis ac sacerdotibus synodali concilio, inter quos ipse mitissimus

a) iussione 2.

794. sancto interfuit convento^a. Ubi in primordia^b capitulorum exortum^c de impia ac nefanda erese Elipandi^d Toletane sedis episcopi et Felicis Orgellitanae, eorumque sequacibus qui male sentientes in Dei filio adserebant adoptionem, quam omnes qui supra^e sanctissimi patres et respuentes una voce contradixerunt, atque hanc eresi^f funditus a sancta ecclesia eradicandum statuerunt.

2. Adlata est in medio questio de novo^g Grecorum synodo quam^h adorandis imaginibus Constantinopolim fecerunt, in qua scriptum habebatur, ut qui imaginesⁱ sanctorum ita ut deificam Trinitatem servitio aut adorationem non impenderent, anathema iudicaverunt: qui^j supra sanctissimi patres nostri omnimodis^k et orationem et servitum rennuentes contempserunt, atque consentientes condemnauerunt. His peragratis^l 10

3. De Tasiloni definitum est capitulum, qui dudum Baioariae dux fuerat, sobrinus videlicet domni Karoli regis. In medio sanctissimi adstetit concilio, veniam rogans pro commissis culpis, tam quam tempore domni Pippini regis adversus eum et regni Francorum commiserat, quam et quas postea sub domni nostri piissimi Karoli regis, in quibus fraudator^m fidei suae extiterat, indulgentiam ut ab eo mereretur accipere humili 15 petitione visus est postulasse, demittens videlicet puro animo iram atque omnem scandalum de parte sua, quaeque in eo perpetrata fuisset, et sciebat, necnon omnem iustitiam et res proprietatis, quantum illi aut filiis vel filiabus suis in ducato Baioariorum legitime pertinere debuerant, gurgivit atque proiecit, et in postmodum omni lite calcanda, sine ulla repetitione indulxit, et filiis ac filiabus suis in illius misericordia commendavit. Et 20 idcirco dominus noster misericordia motus, praefato Tasiloni gratuito animo et culpas perpetratas indulxit, et gratia pleniter concessit, et in sua aelemosina eum in amore dilectionis visus est suscepisse, ut securus Dei misericordia existeret inantea. Unde tres breves ex hoc capitulo uno tenore conscriptos fieri praecepit, unum in palatio retinendum, alium praefato Tasiloni, ut secum haberet in monasterio, dandum; tertium vero 25 in sacri palatii capella recondendum fieri iussit.

X 4. Statuit piissimus dominus noster rex, consentienti sancta synodo, ut nullus homo, sive ecclesiasticus sive laicus sit, ut nunquam carius vendatⁿ annonam, sive tempore abundantiae sive tempore caritatis, quam modium publicum et noviter statutum. De modio de avena denario uno, modio ordii denarius duo, modio sigalo denarii tres, modio 30 frumenti denarii quatuor. Si vero in pane vendere voluerit, duodecim panes de frumento, habentes singuli libras duas, pro denario dare debeat, sigalatus quindecim aequo pondere pro denario, ordeaceos viginti similiter pensantes, avenatios viginti quinque similiter pensantes. De vero anona publica domni regis, si venundata fuerit, de avena modius 2 pro denario, ordeo den. 1, sigalo den. 2, frumento mod. denar. 3. Et qui nostrum 35 habet beneficium, diligentissime praevideat, quantum potest Deo donante, ut nullus ex mancipiis ad illum pertinentes beneficium famen moriatur, et quod superest illius familiae necessitatem, hoc libere vendat iure praescripto.

5. De denarius autem certissime sciatis nostrum edictum, quod in omni loco, in omni civitate, et in omni empturio similiter vadeant isti novi denarii, et accipiantur ab 40 omnibus. Si autem nominis nostri nomisma habent, et mero sunt argento, pleniter pensantes, si quis contradicit eos in ullo loco, in aliquo negotio emptionis vel venditionis, si ingenuus est homo, quindecim solidos componat ad opus regis; si servilis conditionis, si suum est illud negotium proprium, perdat illud negotium, aut flagelletur nudus ad palam coram populo. Si autem ex iussione sui domini fecerit, tunc ille dominus solidos 45 quindecim componat, si ei adprobatum fuerit.

6. Statutum est a domno rege et sancta synodo, ut episcopi iustitias faciant in suas parrochias. Si non oboedierit aliqua persona episcopo suo de abbatibus, presbiteris, diaconibus, subdiaconibus, monachis, et caeteris clericis, vel etiam aliis in eius parrochia, venient ad metropolitanum suum, et ille diiudicet causam cum suffraganeis suis. Comi- 50 tes quoque nostri veniant ad iudicium episcoporum. Et si aliquid est quod episcopus metropolitanus non possit corrigere vel pacificare, tunc tandem veniant accusatores cum accusatu cum litteris metropolitano, ut sciamus veritatem rei^p.

a) conventui 2. b) primordio 2. c) e. est 2. d) eliphandi 2. e) s. dicti sunt 2. f) heresim ... eradicandam 2. g) nova 2. h) q. de 2. i) corr. imaginibus 2. k) quam 2. l) n. adorationem 2. 55 m) peractis 2. n) fraudatur corr. fraudatus 1. o) vindat corr. vendat 1. p) ei 1.

7. Definitum est a domno rege et sancta synodo, ut episcopus non migret de civitate in civitate, sed curam habeat ecclesiae suae. Similiter presbyter et diaconus maneat in suas ecclesias canonicas. 791.

8. De altercatione Ursionē Viennensis^a episcopi et advocato Elifanto Arlatensis episcopi lectae sunt epistolae beati Gregorii, Zosimi, Leonis, et Simmachii, quae definierunt eo quod Viennensis ecclesia quattuor suffraganeas habere sedes deberet, quibus illa quinta praemineret; ad Arlatensis ecclesia novem suffraganeas habere deberet, quibus ipsa praemineret. De Tarentasia vero et Eberduno sive Aquis, legatio facta est ad sedem apostolicam; et quicquid per pontificem Romanae ecclesiae definitum fuerit, hoc teneatur.

9. Definitum est etiam ab eodem domno rege, sive a sancta synodo, ut Petrus^b episcopus contestans coram Deo et angelis eius iuraret cum duobus aut tribus sicut sacrationem suscepit, aut certe cum suo archiepiscopo, quod ille in mortem regis sive in regno eius non consiliasset, nec ei infidelis fuisset. Qui dum episcopus cum quibus iuraret non invenisset, elegit sibi ipse ut suus homo ad Dei iudicium iret, et ille testaretur absque reliquiis et absque sanctis euangelis, solummodo coram Deo, quod ille innocens exinde esset, et secundum eius innocentiam Deus adiuveret illum suum hominem, qui ad illum iudicium exiturus erat et exivit. Tamen eius homo ad iudicium Dei, neque per regis ordinationem, neque per sancta synodo censuram, sed spontanea voluntate, qui etiam a Domino liberatus, idoneus exivit. Clementia tamen regis^c nostri praefato episcopo gratiam suam contulit, et pristinis honoribus eum ditavit, nec passus eum esse sine honore quem prospexit de composito crimine nihil male meruisse.

10. Definitum est quidem a domno rege, et sancta synodo esse dinoscitur, ut Gaerhodus, qui se episcopum esse dicebat, et sui ordinationis testes non habuit, qui tamen episcopalia a Magnardo metropolitano episcopo coniunctus^d est, qui etiam professus est diaconus et presbyterum non secundum canonicam ordinationem ordinatum esse, ut ab eodem gradu episcopatus quod de se habere dicebat, deponeretur a praedicto metropolitano sive a conprovincialibus episcopis.

11. Ut monachi ad saecularia negotia neque ad placita exercendi non exeant; nisi ita faciant sicut ipsa regula praecepit. 788. Gen. 14.

12. Ut reclusi non faciant nisi quos ante episcopus provinciae atque abbas comprobaverint, et secundum eorum dispositionem in reclusionis loco ingrediantur.

13. Ut abbas cum suis dormiat monachis secundum regulam sancti Benedicti.

14. Ut cellarii in monasteriis avari non elegantur, sed tales electi sint quales regula sancti Benedicti docet. 789. Mon. c. 6.

15. De monasteria ubi corpora sanctorum sunt, ut habeat oratorium intra claustra, ubi peculiare officium et diurnum fiat. c. 7.

16. Audivimus enim ut quidam abbates cupiditate ducti praemia pro introeuntibus in monasterio requirunt. Ideo placuit nobis et sancta synodo, pro suscipiendis in sancto ordine fratribus nequaquam pecunia requirantur; sed secundum regulam sancti Benedicti suscipiantur. c. 15.

17. Ut abba in congregatione non elegatur, ubi iussio regis fuerit, nisi per consensu episcopi loci illius. c. 13.

18. Ut abbates, qualibet culpa a monachis commissa, nequaquam permittimus coecari, aut membrorum debilitate ingerere, nisi regularis disciplina subiaceat. c. 16.

19. Ut presbyteri, diaconi, monachi, et clerici tabernis ad bibendum non ingrediantur. 789. Eccl. c. 14.

20. Ut episcopum canonum et regulam non liceat ignorare. c. 55.

21. Ut dies dominica a vespera usque ad vesperum servetur. c. 15.

22. Quod non oporteat in villis nec in vicis episcopos ordinare. c. 19.

23. De servis alienis, ut a nemine recipiantur, neque ab episcopis sacrentur, sine licentia dominorum. c. 22.

24. De clericis et monachis, ut in suo proposito permaneant. c. 27.

25. Ut decimas et nonas sive census omnes generaliter donent qui debitores sunt ex beneficia et rebus ecclesiarum, secundum priorum capitularum domni regis. Et omnis homo ex sua proprietate legitimam decimam ad ecclesiam conferat. Experimento Cap. a. 779. c. 13.

^a Ursione viennensis 1. ^b petrus 1. ^c Clementiam t. regni 1. ^d consecutus coniecit S.

794. didicimus, in anno^a quo illa valida famis inrepsit, ebullire vacuas anonas a daemonibus
 779. devoratas, et voces exprobrationis auditas.

26. Ut domus ecclesiarum et tegumenta ab eis fiant emendata vel restaurata qui beneficia exinde habent. Et ubi repertum fuerit per veraces homines quod lignamen et petras, sive tegulas, qui in domus ecclesiarum fuerint, et modo in domo sua habeat, omnia in ecclesia fiant restaurata unde abstracte fuerunt.

789. Eccl. c. 21. 27. De clericis, nequaquam de ecclesia ad aliam ecclesiam transmigrentur, neque recipiantur sine conscientia episcopi et litteras commendatitias de cuius diocesis fuerint; ne forte discordia exinde veniat in ecclesia. Et ubi modo tales reperti fuerint, omnes ad eorum ecclesiam redeant, et nullus eum post se retinere audeat postquam episcopus aut abbas suus eum recipere voluerit. Et si forte senior ignorat ubi suum requirere debet clericum, cum quo fuerit, ipse eum sub custodia retineat, et non permittat eum vacare^b aliubi, usque dum domino suo restituatur.

c. 25. 28. Ut non absolute ordinentur.

29. Ut unusquisque^c episcopus sibi subditos bene doceant et instruant; ita ut in domo Dei semper digni inveniantur qui canonice possint^d fieri electi.

c. 28. 30. De clericis ad invicem altercantibus, aut contra episcopum suum agentibus, sicut canones decet, ita omnimodis peragant. Et si forte inter clericum et laicum fuerit orta altercatio, episcopus et comes simul conveniant, et unanimiter inter eos causam diffiniant secundum rectitudinem.

c. 29. 31. De coniurationibus et conspiracyibus, ne fiant; et ubi sunt inventae, destruantur.

c. 31. 32. Ut monasteria secundum canonicam institutionem fiant custodita.

c. 32. 33. Ut fides catholica sanctae Trinitatis et oratio dominica atque symbolum fidei omnibus praedicetur et tradatur.

c. 33. 34. De avaricia et cupiditate calcanda.

c. 74. 35. De hospitalitate sectanda^e.

c. 35. 36. De criminosis, ut non habeant vocem accusandi maiores natu aut episcopos suos.

c. 34. 37. De reconciliatione tempore necessitatis.

38. De presbyteris qui contumaces fuerint contra episcopos suos, nequaquam communicentur cum clericis qui in capella regis habitant, nisi reconciliati fuerint ab episcopo suo, ne forte canonica excommunicatio super eos exinde veniat.

39. Si presbyter in criminale opere fuerit deprehensus, ad episcopum suum ducatur, et secundum canonicam institutionem constringatur. Et si forte negare voluerit, et accusator probationem dare non potuerit, et coram episcopo definitum esse nequiverit, tunc ad universali concilio illorum ratio deferatur.

c. 40. 40. De puellis quae a parentibus privatae fuerint, sub episcoporum et presbyterorum praeventis gravioribus feminis commendentur, sicut canonica docet auctoritas.

c. 41. 41. Ut nullus episcopus propriam sedem amittat aliubi frequentando, aut in propriis rebus suis manere audeat, amplius quam tres ebdomadas. Et propinqui vel heredes episcopi res quae ab episcopo sunt adquisitae, aut per comparationes, aut per traditiones, postquam episcopus fuerit ordinatus, nequaquam post eius obitum hereditare debeant; sed ad suam ecclesiam catholice. Illas autem quam prius habuit, nisi traditionem ad ecclesiam ex eis fecerit, heredibus et propinquis succedant.

c. 42. 42. Ut nulli novi^f sancti colantur, aut invocentur, nec memoria eorum per vias erigantur; sed hii soli in ecclesia venerandi sint qui ex auctoritate passionum aut vitae merito electi sint.

c. 64. 43. De arboribus et lucis destruendis canonica observetur auctoritas.

c. 44. 44. Ut electi iudices de utriusque partibus non spernantur.

c. 63. 45. De eorum testibus canonica sit observatio. Et parvuli non trahantur ad sacramentum, sicut Guntbadingi faciunt.

c. 46. 46. De virginibus, quo tempore velandi sint, vel quibus occupationibus^g ante annos viginti quinque; si necessitas compellit, ea quaerantur quae in canone scripta sunt.

a) anna 1. b) L. e. vagari. c) unusquis 1. d) possi 1. e) sectenda 1. f) nobis 1. g) occasio-
 nibus confectis 6.

47. De abbatissis quae canonice aut regulariter non vivunt, episcopi requirant, ut regi adnuntient, ut ab honore priventur.

48. De oblationibus quae in ecclesia vel in usus pauperum conferuntur, canonica observetur norma; et non ab aliis dispensentur nisi cui episcopus ordinaverit.

49. De presbyteris ante tricesimo aetatis anno non ordinandis.

50. Ut confecta sacra mysteria, in missarum solemnibus omnes generaliter pacem ad invicem praebant.

51. De non recitandis nominibus antequam oblatio offeratur.

52. Ut nullus credatur quod nonnisi in tribus linguis Deus orandus sit; quia in omni lingua Deus adoratur, et homo exauditur, si iusta petierit.

53. Ut nulli episcoporum et sacerdotum liceat sacris canonis ignorare.

54. De ecclesiis quae ab ingenuis hominibus construuntur, licet eas tradere, vendere, tantum modo ut ecclesia non destruat, sed serviuntur cotidie honores.

55. Dixit etiam dominus rex in eadem synodum, ut a sede apostolica, id est ab Adriano pontifici, licentiam habuisse, ut Angilramnum^a archiepiscopum in suo palatio assidue haberet propter utilitates ecclesiasticas. Deprecatus est eadem synodum, ut eo modo sicut Angilramnum habuerat, ita etiam Hildeboldum episcopum habere debuisset; quia et de eodem, sicut et de Angilramnum, apostolicam licentiam habebat. Omnis synodus consensit, et placuit eis eum in palatium esse debere propter utilitates ecclesiasticas.

56. Commonuit etiam ut Aliquinum^b ipsa sancta synodus in suo consortio^c sive in orationibus recipere dignaretur, eo quod esset vir in ecclesiasticis doctrinis eruditus. Omnis namque synodus secundum ammonitionem domini regis consensit, et eum in eorum consortio sive in orationibus recipere.

25 a) angilramnum 1. b) consortio conl. S. confortio 1.

1) sermo est de Alcuino. Ceterum Angilramnus Mettensi, Hildeboldus Coloniensi sedi praefuerunt.

CAPITULARE SAXONICUM.

797.
Oct. 28.
Aquis.

Constitutionem ab Holstenio ex codice Romano publici iuris factam ope 1) codicis eiusdem, inter Palatinos bibl. Vaticanae Nro. 289 fol. 62—64. sec. IX et 2) codicis Corbeiensis m. sec. IX vel X. pag. 28—33. integritati suae restitui.

Anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi 797^a, et 30^a ac 22^a regnante domino Carolo praecellentissimo rege, convenientibus in unum Aquis palatio^a in eius obsequio venerabilibus episcopis et abbatibus, seu illustribus viris comitibus, 5. Kalendas Novembris, simulque congregatis Saxonibus de diversis pagis, tam de Westfalahis et Angrariis, quam et de Oostfalahis^d, omnes unanimitate consenserunt et aptificaverunt, ut de illis capitulis pro quibus Franci, si regis bannum transgressi sunt, solidus sexaginta componunt, similiter Saxones solvent, si alicubi contra ipsos bannos fecerint.

Hec sunt capitula.

1. Ut ecclesiae, viduae, orfani, et minus potentes^e iustam et quietam pacem habeant. Et ut raptum et fortiam^f nec incendium infra patriam quis facere audeat praesumptive. Et de exercitu nullus super bannum domini regis remanere praesumat.

2. Si quis supradicta octo^g capitula transgressus fuerit, omnes statuerunt et aptificaverunt, ut Saxones similiter sicut et Franci sexaginta solidos componant.

45 a) DCCXCIV. 2. b) XXV. 2. c) palatio 1. palatii 2. d) westfalia et angaria ... osterfalis 2.
e) potentes 1. f) fortium 2. g) III. 2.

MONUMENTA
GERMANIAE
HISTORICA ·

INDE AB ANNO CHRISTI QVINGENTESIMO
VSQVE AD ANNVM MILLESIMVM
ET QVINGENTESIMVM

EDIDIT

SOCIETAS APERIENDIS FONTIBVS
RERVM GERMANICARVM MEDII AEVI.

LEGVM SECTIO II. CAPITVLARIA REGVM FRANCORVM.
TOMVS I.

HANNOVERAE

IMPENSIS BIBLIOPOLII HAHNIANI

MDCCCLXXXIII.

EDITIO NOVA LVGIS OPE EXPRESSA MCMLX.

Item aliud. Sacramentale qualiter repromitto ego: domno Karolo piissimo imperatori, filio Pippini regis et Berthane, fidelis sum, sicut homo per dicitum debet esse domino suo, ad suum regnum et ad suum rectum. Et illud sacramentum quod iuratum habeo custodiam et custodire volo, in quantum ego scio et intellego, ab isto die inantea, si me adiuvet Deus, qui coelum et terram creavit, et ista sanctorum patrocinia.

35. CAPITULARE MISSORUM ITEM SPECIALE.

802?

Ex Iacobi Sirmondi schedis haec capitula edidit Babuzius; c. 27—59 leguntur etiam in codice Barrois olim Lovanii.

Capita 1—26. 28—31. 36—46 excerpta sunt ex admonitione generali anno 789 emissa, quorum verba plerumque accurate repetuntur, interdum in breuiorem formam redacta, interdum etiam (cfr. c. 1. et praesertim c. 44) ampliata; capp. 19. 20 ex ipsis canonibus hausta sunt quorum usum fecerat admonitionis auctor. Capita contra 27. 32—35. 47—59 simillima sunt capitulari missorum speciali ante haec edito, ita quidem ut alia iisdem omnino verbis concepta appareant, alia autem (cfr. praesertim c. 48. 57) plenius constituent quae in priori capitulari breviter tantum et tanquam memoriae causa indicata sunt.

De horum capitulorum natura pro certo iudicare non audeo; maxime autem eo me inclino, ut pro capitulari ea habeam in certorum quorundam missorum usum concepto, tam origine quam aetate propinquo speciali missorum capitulari ante haec capitula edito. Nam a librario tantum haec capita excerpta esse vix credendum est.

(B. I, 515; P. I, 163.)

Admo-
nitione
789.

c. 1.
c. 2.
c. 3.
c. 14.
c. 16.
c. 17.
c. 20.
c. 21.
c. 23.
c. 24.
c. 26.
c. 28.
c. 29.
c. 39.
c. 41.
c. 47.

- Ut eorum qui ad ordinandum veniunt fides et vita et scientia prius ab episcopo discutiantur.
2. Ut fugitivi clerici et peregrini a nullo recipiantur sine commendatitiis litteris.
 3. Ut presbyteri, diaconi vel caeteri clerici mulierem extraneam in domo sua non habeant.
 4. Ut monachi et clerici tabernas non ingrediantur edendi vel bibendi causa.
 5. Ut ignota angelorum nomina nec fingantur nec nominentur.
 6. Ut mulieres ad altare non ingrediantur.
 7. Ut canonici libri tantum legantur in ecclesia.
 8. Ut nullus per pecuniam ordinetur.
 9. Ut monachus vel clericus ad secularia negotia non transeat.
 10. Ut clerici de civitate ad civitatem non transmigrentur.
 11. Ut nullus absolute ordinetur.
 12. Ut clerici et monachi in suo proposito permaneant.
 13. Ut clerici inter se negotium habentes a suo episcopo diiudicentur, non a secularibus.
 14. Ut clerici et monachi insidias contra pastorem suum non faciant.
 15. Ut loca quae semel Deo dedicata sunt, ut monasteria sint, maneant perpetuo monasteria nec possint ultra fieri secularia habitacula.
 16. Ut nullus presbyter contra suum episcopum superbire audeat.

17. Ut clerici ecclesiastici ordinis, si culpam incurrerint, apud ecclesiasticos iudicentur, non apud seculares. c. 28.
18. Ut qui commodaverit pecuniam, pecuniam accipiat; si speciem aliam, eandem speciem, quantum dederit, accipiat. c. 28.
19. Ut¹ ante viginti quinque annos aetatis nec diacones ordinentur nec virgines consecrentur.
20. Ut² virgines Deo sacratae simul habitantes invicem se custodiant nec passim vagando ecclesiae laedant existimationem.
21. Ut falsa nomina martyrum non venerentur. c. 42.
22. Ut nec uxor a viro dimissa alium accipiat vivente viro suo, nec vir aliam accipiat vivente uxore priore. c. 43.
23. Ut ecclesiastica ieiunia sine necessitate rationabili non solvantur. c. 48.
24. Ut nullatenus presbyter ante trigesimum aetatis suae annum ordinetur. c. 50.
25. Ut nulli sacerdotum liceat ignorare sanctorum canonum instituta. c. 55.
26. Ut nullus episcopus ad clericatus officium servum alterius sine domini sui voluntate promovere praesumat. c. 57.
27. Ut episcopi et reliqui sacerdotes canones bene intelligant et secundum canonicam institutionem vivant. Cap. min. spec. 802 c. 2.
28. Ut episcopi diligenter discutiant per suas parochias presbyteros, eorum fidem, baptismum et missarum celebrationes, et ut fidem rectam teneant et baptismum catholicum observent et missarum preces bene intelligant, et ut psalmi digne secundum modulationes^a versuum modulentur. Admon. 759 c. 70.
29. Ut fides catholica ab episcopis et presbyteris diligenter legatur et omni populo praedicetur. Et dominicam orationem ipsi intelligant et omnibus praedicent intelligendam, ut quisque sciat quid petat a Deo. c. 61. 70.
30. Ut omnis populus christianus fidem catholicam et dominicam orationem memoriter teneat.
31. Ut inter episcopos, abbates, comites, iudices et omnes ubique seu maiores seu minores personas pax sit et concordia et unanimitas, quia nihil Deo sine pace placet. c. 62.
32. Ut abbates canonici canones intelligant et canones observent, et clerici canonici secundum canones vivant. Cap. min. spec. 802 c. 2. 4.
33. Ut abbates regulares et monachi regulam intelligant et secundum regulam vivant.
34. Ut abbatissae canonicae et sanctimoniales canonice secundum canones vivant, et claustra earum ordinabiliter composita sint. c. 6.
35. Ut abbatissae regulares et^b sanctimoniales in monachico proposito existentes regulam intelligant et regulariter vivant, et claustra earum rationabiliter disposita sint.
36. Ut ecclesia Dei suum habeat honorem; simul et altaria secundum suam dignitatem venerentur. Et non sit domus Dei et altaria sacra pervia canibus. Et ut secularia negotia vel vaniloquia in ecclesiis non agantur. c. 71.
37. Ut presbyteri et diacones vel reliqui clerici arma non portent, sed magis confidant in defensione Dei quam in armis. c. 70.
38. Ut quibus data est potestas iudicandi iuste vel iudicent, non muneribus, quia munera excaecant corda prudentium. Et ut iudices ieiuni causas iudicent^c et discernant. c. 63.

a) divisiones legitur in admonitione 789. b) et om. Bal. c) audiant legitur in admonit.

1) Conc. Carth. c. 16, unde haustum est admon. gen. 789, c. 39. 2) Conc. Afric. c. 11, unde haustum est admon. gen. 789, c. 40.

- c. 64. 39. Ut omnes caveant periurium, non solum in sancto euangelio vel in altare seu in sanctorum reliquiis sed et in communi loquela. Et ut qui in sanctis habet iurare, hoc ieiunus faciat cum omni honestate et timore Dei. Et qui semel periuratus fuerit, nec testis sit post haec, nec in sua causa nec in alterius iurator existat.
- c. 65. 40. Ut nemo sit qui ariolos sciscitetur vel somnia observet vel ad auguria intendat: nec sint malefici nec incantatores nec phitones, cauculatores nec tempestarii vel obligatores; et ubicunque sunt, emendantur vel damnentur.
- c. 66. 41. Ut observationes quas stulti faciunt ad arbores vel petras vel fontes, ubicunque inveniuntur, tollantur et destruantur.
- c. 67. 42. Ut homicidia infra patriam nec causa ultionis nec avaritiae nec latrocinandi non faciant; et non occidatur homo, nisi lege iubente.
- c. 68. 43. Ut furta et iniusta connubia et illicitae causae prohibeantur.
- X c. 74. 44. Ut aequales mensuras et rectas et pondera iusta et aequalia omnes habeant. Et qui antea dedit tres modios, modo det duos³.
- c. 79. 45. Ut mangones et cociones et nudi homines qui cum ferro vadunt non sinantur vagari et deceptiones hominibus agere.
- c. 81. 15. 46. Ut opera servilia diebus dominicis non agantur. Et ut dies dominica a vespera ad vesperam celebretur.
- Cap. mla. spec. 807 c. 1. 47. Ut omnes fidelitatem promittant domino imperatori.
- c. 6. 48. Ut comites et iudices confiteantur qua lege vivere debeant et secundum ipsam iudicent.
- c. 10. 49. Ut beneficia domni imperatoris et ecclesiarum considerentur, ne forte aliquis alodem suum restaurans beneficia destruat.
- c. 11. 50. Ut beneficia Saxonum in Francia considerentur qualiter condirecta sint.
- c. 12. 51. Ut liberi homines pauperes a nullo iniuste opprimantur.
- c. 13. 52. Ut omnes parati sint quodcumque domni imperatoris iussio venerit.
- c. 14. 53. Ut missi ad domnum imperatorem venientes et ab eo directi honorabiliter suscipiantur.
- c. 15. 54. Ut ii qui in mundeburde domni imperatoris sunt pacem et defensionem ab omnibus habeant.
- c. 16. 55. Ut inquiratur si aliquis homo propter iustitiam domni imperatoris annuntiando occisus sit vel aliquid mali passus sit.
- c. 17. 56. Ut ii qui per beneficium domni imperatoris ecclesiasticas res habent decimam et nonam dare et ecclesiarum restaurationem facere studeant.
- c. 18. 57. Ut bannus quem per semetipsum domus imperator bannivit sexaginta solidos solvatur. Caeteri vero banni quos comites et iudices faciunt secundum legem uniuscuiusque componantur.
- c. 18a. 58. Ut omnes bonos et idoneos vicedominos et advocatos habeant et iudices.
- c. 19. 59. Ut missi nostri, undecunque necesse fuerit, tam de iustitiis ecclesiarum Dei, viduarum, orphanorum, pupillorum et caeterorum hominum inquirant et perficiant. Et quodcumque ad emendandum invenerint, emendare studeant in quantum melius poterint; et quod per se emendare nequiverint, in praesentiam nostram adduci faciant.

3) Cfr. capit. Franconof. 794, c. 4: modius publicus et noviter statutus.

MONVMENTA
GERMANIAE
HISTORICA

INDE AB ANNO CHRISTI QVINGENTESIMO
VSQVE AD ANNVM MILLESIMVM
ET QVINGENTESIMVM

EDIDIT

SOCIETAS APERIENDIS FONTIBVS
RERVVM GERMANICARVM MEDII AEVI.

LEGVM SECTIO II. CAPITVLARIA REGVM FRANCORVM.
TOMVS I.

HANNOVERAE

IMPENSIS BIBLIOPOLII HAHNIANI

MDCCLXXXIII.

EDITIO NOVA LYCIS OPE EXPRESSA MCMIX

CAPITVLARIA REGVM FRANCORVM

DENVO EDIDIT

ALFREDVS BORETIVS.

TOMVS PRIMVS.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
NAPOLI
ISTITUTO DI STORIA DEL DIRITTO ITALIANO
Cattedra I

HANNOVERAE
IMPENSIS BIBLIOPOLII MAHNIANI
MDCCCLXXXIII.
EDITIO NOVA LVCIS OPE EXPRESSA MCMLX

28. SYNODUS FRANCONOFURTENSIS.

794 mense Junio.

Referunt annales, Karolum anno 794 aetatis initio (Kalendis Junis dicunt Mosellani annales M. G. Scriptt. XVI, 498.), quando et generalem populi sui conventum habuerit, concilium episcoporum ex omnibus regni sui provinciis in villa Franconofurt congregasse; in quo concilio et Felicianam de adoptione Christi haeresin condemnatam, et synodum ante paucos annos Constantinopoli habitam a pontificibus reiectam et Tassilaprem in regis gratiam receptum esse item annalium auctores tradunt. Quibus de rebus in hoc concilio tractatum vel definitum sit, capitula quae sequuntur docent, quae plurimae partibus narrationis potius vel rerum inditis quam constitutionum vel canonum naturam praebent. Quae capitulis his 11—54 vel statuuntur vel commemorantur, maximam in partem iam anno 789 a Karolo rege vel in admonitione generali vel in legationis duplici edicto similiter ordinato erant: sed concilii verba non solum ex admonitione et edicto sed etiam ex ipsis canonibus et Benedicti regula, quorum ope anno 789 Karolus admonitionem et edictum confecerat, hausta sunt, ut potissimum collegi potest e capitulis his 40. 41. 44. 48. 50. 51.

Capitula post Paulini patriarchae confutationem haereticos Felicianae, item anno 794 Franconofurti conceptam, leguntur in codicibus 1) Paris. 10158. pag. 25 et 2) Paris. 4828 A. fol. 55. itemque in recentiori secundi codicis apographo Paris. 4631. Capita 12—14 transierunt etiam in cod. Guelpherbyt. inter Blankenb. 130. 52. folio fere 88, ubi cum aliis diversis recensentur inter iussa Karoli per universum regnum episcopis, abbatibus, presbiteris pertinentia. (B. I., 263; P. I., 71.)

Coniungentibus, Deo favente, apostolica auctoritate¹ atque piissimi domni nostri Karoli regis iussione anno XXVI. principatus sui cunctis regni Francorum sen Italiae, Aquitaniae, Provinciae episcopis ac sacerdotibus synodali concilio, inter quos ipse mitissimus sancto interfuit conventui². Ubi in primordio capitulorum exortum est de impia ac nefanda erese Elipandi^a Toletane sedis episcopi et Felicis Orgellitanae eorumque sequacibus qui male sentientes in Dei filio adserchant adoptionem³; quam omnes qui supra^b sanctissimi patres et respuentes una voce contradixerunt atque hanc heresim funditus a sancta ecclesia eradicandam statuerunt⁴.

2. Allata est in medio questio de nova Grecorum synodo quam de adorandis imaginibus Constantinopolim fecerunt⁵, in qua scriptum habebatur, ut qui imagines^c sanctorum ita ut deificam trinitatem servitio aut adorationem non impenderent, anathema

a) eliphandi 2. b) s. dicti sant 2. c) imaginibus corr. 2.

1) Adfuerunt etiam in eadem synodo et legati sanctae Romanae ecclesiae. Theophylactus ne Stephanus episcopi, vicem tenentes eius a quo missi sunt, Hadriani papae. Ann. Eub. 2) Praecipiente et praesidente piissimo et gloriosissimo domino nostro Karolo rege. Synodus concilii Franconof. initio. Mansi XIII. pag. 884. 3) Documenta contra hanc adoptionis doctrinam Franconofurti data et emissi omnia congecit Mansi XIII. inde a pag. 863—926. 4) Formulam dogmatis a synodo definiti praebent Ann. Laureb. et chron. Moissiac. ad an. 794. M. G. Script. I. p. 36 et 301. 5) Concilium oecumenicum septimum, Nicaenum secundum vulgo dictum, anno 787 Nicaeae habitum, Constantinopoli fuitur. Mansi XII et XIII.

iudicaverunt⁶: qui^a supra sanctissimi patres nostri omnimodis adorationem^e et servitutem rennentes contempserunt atque consentientes condempnaverunt.

3. His peractis^f de Tasiloni⁷ definitum est capitulum, qui dudum Baioariae dux fuerat, sobrinus videlicet domni Karoli regis. In medio sanctissimi adstetit concilii, veniam rogans pro commissis culpis, tam quam tempore domni Pippini regis adversus eum et regni Francorum commiserat, quam et quas postea sub domni nostri piissimi Karoli regis, in quibus fraudator fidei suae extiterat: indulgentiam ut ab eo mereretur accipere, humili petitione visus est postulasse, demittens videlicet puro animo iram atque omnem scandalum de parte sua, quaeque in eo perpetrata fuisset et sciebat. Nec non omnem iustitiam et res proprietatis, quantum illi aut filiis vel filiabus suis in ducato Baioariorum legitime pertinere debuerant, gurgivit atque proiecit et, in postmodum omni lite calcanda, sine ulla repetitione indulxit, et^g filiis ac filiabus suis in illius misericordia commendavit. Et idcirco dominus noster, misericordia motus, praefato Tasiloni gratuito animo et culpas perpetratas indulxit et gratia pleniter concessit et in sua aelemosina eum in amore dilectionis visus est suscepisse, ut securus Dei misericordia^h existeret inantea. Unde tres breves ex hoc capitulo uno tenore conscriptos fieri praecipit: unum in palatio retinendum, alium praefato Tasiloni, ut secum haberet in monasterio, dandum, tertium vero in sacri palatii capella recondendum fieri iussit.

X 4. Statuit piissimus dominus noster rex, consentienti sancta synodo, ut nullus homo, sive ecclesiasticus sive laicus sit, ut nunquam carius vendat annonam, sive tempore abundantiae sive tempore caritatis, quam modium publicum et noviter statutum, de modio de avena denario uno, modio ordii denarius duo, modio sigalo denarii tres, modio frumenti denarii quatuor. Si vero in pane vendere voluerit, duodecim panes de frumento, habentes singuli libras duas, pro denario dare debeat, sigalatus quindecim aequo pondere pro denario, ordeaceos viginti similiter pensantes, avenaticos viginti quinque similiter pensantes. De vero anona publica domni regis, si venundata fuerit, de avena modius II pro denario, ordeo den. I, sigalo den. II, frumento modius denar. III. Et qui nostrum habet beneficium, diligentissime praevideat, quantum potest Deo donante, ut nullus ex mancipiis ad illum pertinentes beneficium famem moriatur; et quod superest illius familiae necessitatem, hoc libere vendat iure praescripto.

5. De denariis autem certissime sciatis nostrum edictum, quod in omni loco, in omni civitate et in omni empturio similiter vadant isti novi⁶ denarii et accipiantur ab omnibus. Si autem nominis nostri nomisma habent et mero sunt argento, pleniter pensantes, si quis contradicit eos in ullo loco in aliquo negotio emptionis vel venditionis: si ingenuus est homo, quindecim solidos componat ad opus regis; si servilis conditionis, si suum est illud negotium proprium, perdat illud negotium aut flagelletur nudus ad palam^b coram populo; si autem ex iussione sui domini fecerit, tunc ille dominus solidos quindecim componat, si ei adprobatum fuerit.

6. Statutum est a domno rege et sancta synodo, ut episcopi iustitias faciant in suis parrochiis. Si non oboedierit aliqua persona episcopo suo de abbatibus, presbiteris, diaconibus, subdiaconibus, monachis et caeteris clericis vel etiam aliis in eius parrochia, venient ad metropolitanum suum, et ille diiudicet causam cum suffraganeis suis. Comites quoque nostri veniant ad iudicium episcoporum. Et si aliquid est quod episcopus

d) quam 2. e) et orationem 1. f) peragratis 1. g) adde cum. h) palum corrig. videtur.

6) Cfr. libri Carolini de impio imaginum cultu, praesertim III. 27; sed tam synodus Francofurtensis quam librorum Carolinorum auctor non recte iudicavit de illis quas Nicaeae de imaginum cultu vere dicta sunt. Hefele, Conciliengeschichte III. p. 705 (ed. altera). 7) Capitis damnato sed in monasterio misso in conventu Ingelheimensi; cfr. ann. Lauriss. 788. 8) Cfr. capit. Mantuan. 781 (infra C. 89) c. 9.

metropolitanus non possit corrigere vel pacificare, tunc tandem veniant accusatores cum accusatu cum litteris metropolitano, ut sciamus veritatem rei¹.

7. Definitum² est a domno rege et sancta synodo, ut episcopus non migret de civitate in civitate, sed curam habeat ecclesiae suae: similiter presbyter et diaconus³ maneat in suis ecclesiis canonicae¹⁰.

8. De altercatione Ursione^k Viennensis episcopi et advocato Elifanto^l Arelatensis episcopi lectae sunt epistolae beati Gregorii, Zosimi, Leonis et Simmachi, quae definiunt eo quod Viennensis ecclesia quattuor suffraganeas habere sedes deberet, quibus illa quinta praemineret; ad Arelatensis ecclesia novem^m suffraganeas habere deberet, quibus ipsa praemineret. De Tarentasia vero et Eberduno sive Aquis¹¹ legatio facta est ad sedem apostolicam; et quicquid per pontificem Romanae ecclesiae definitum fuerit, hoc teneatur.

9. Definitum est etiam ab eodem domno rege sive a sancta synodo, ut Petrus episcopus¹² contestans coram Deo et angelis eius iuraret cum duobus aut tribus sicut¹³ sacrationem suscepit, aut certe cum suo archiepiscopo, quod ille in mortem regis sive in regno eius non consiliasset¹⁵ necⁿ ei infidelis fuisset¹⁶. Qui episcopus^o, dum^p cum quibus iuraret non invenisset, elegit sibi ipse, ut suus homo ad Dei iudicium iret, et ille¹⁴ testaretur absque reliquiis et absque sanctis euangelis, solummodo coram Deo, quod ille innocens exinde esset, et secundum eius innocentiam Deus adiuveret illum suum hominem, qui ad illum iudicium exiturus erat et exivit. Tamen eius homo ad iudicium Dei, neque per regis ordinationem neque per sancta synodo censuram, sed spontanea voluntate, qui etiam a Domino liberatus, idoneus exivit. Clementia tamen regis nostri praefato episcopo gratiam suam contulit et pristinis honoribus eum ditavit nec passus, eum esse sine honore, quem prospexit de composito crimine nihil male¹⁷ meruisse.

10. Definitum^q quidem a domno rege et a sancta synodo esse^r dinoscitur^s, ut Gaerbodus¹⁵, qui se episcopum esse dicebat et sui ordinationis testes non habuit, qui tamen episcopalia a Magnardo metropolitano episcopo¹⁶ consecutus^t est, qui etiam professus est diaconus^u et presbyterum non secundum canonicam ordinationem ordinatum esse, ut ab eodem gradu episcopatus quod de se habere dicebat deponeretur a praedicto metropolitano sive a conprovincialibus episcopis.

11. Ut¹⁷ monachi ad saecularia negotia neque ad placita exercenda non exeant, nisi ita faciant sicut ipsa regula praecipit.

12. Ut reclusi non fiant^v nisi quos ante episcopus provinciae atque abbas compro-¹⁸baverint, et secundum eorum dispositionem in reclusionis loco ingrediantur.

13. Ut abbas cum suis dormiat monachis secundum regulam sancti Benedicti¹⁸.

14. Ut cellerarii in monasteriis avari non elegantur, sed tales electi^w sint^x quales regula sancti Benedicti¹⁹ docet.

i) ei 1; eius 2; rei iam corr. Sirm. k) usione 1; uisione 2; Ursus alias dicitur. l) eliphanto 2.
40 m) Codd. 1. 2. verbum novem pro novi capitis numero ponunt et quae sequuntur numerant X. XI. vell.
n) nec... fuisset om. 2. o) dum episcopus 1. p) est add. 1. q) denunt 2. r) ita corr. Sirm.;
coniunctus vel convinctus codd. 1. 2. s) diaconos 2. t) faciant 1. u) eligendi sunt 2.

9) Cfr. Admon. gen. 789, c. 9. 10) Conc. Nicen. 15. Antioch. 21. 11) Moustier en Tarentaise, Embrun, Aiz; cfr. Hefele, Conciliengeschichte II. 590 (ed. alt.) 12) Virodunensis. 13) Anno
45 scilicet 785 cum Hartrado comite; cfr. Gesta episcop. Virodunens. c. 14. (M. G. Scriptt. IV. 44.) 14) Ipse
episcopus. 15) Ignotus. 16) Rotomagensi; infra cap. miss., Rotom. 802. 17) Cfr. legat. edict.
789. c. 30. 18) Reg. Bened. 22. 19) L. c. 31; cfr. leg. ed. 789. c. 6.

15. De²⁰ monasterio ubi corpora sanctorum sunt: ut habeat oratorium intra claustra ubi peculiare officium et diuturnum fiat.

16. Audivimus enim, quod^{*} quidam abbates cupiditate ducti praemia pro introeuntibus in monasterio requirunt²¹. Ideo placuit nobis et sancta synodo: pro suscipiendis in sancto ordine fratribus nequaquam pecunia requirantur, sed secundum regulam^s sancti Benedicti²² suscipiantur.

17. Ut abba in congregatione non elegatur, ubi iussio regis fuerit, nisi per consensu episcopi loci illius.

18. Ut²³ abbates, qualibet culpa a monachis commissa, nequaquam permittimus coecare aut membrorum debilitate ingerere, nisi regularis disciplina subiaceat. 10

19. Ut²⁴ presbyteri, diaconi, monachi et clerici tabernis ad bibendum non ingrediantur.

20. Ut²⁵ episcopum canones et regulam non liceat ignorare.

21. Ut²⁶ dies dominica a vespera usque ad vesperam servetur.

22. Quod²⁷ non oporteat in villis nec in vicis episcopos ordinare. 15

23. De²⁸ servis alienis: ut a nemine recipiantur neque ab episcopis sacrentur sine licentia dominorum.

24. De²⁹ clericis et monachis: ut in suo proposito permaneant.

25. Ut decimas et nonas sive census omnes generaliter donent qui debitores sunt ex beneficia et rebus ecclesiarum secundum priorum capitularum³⁰ domni regis; et omnis homo ex sua proprietate legitimam decimam ad ecclesiam conferat. Experimento enim^{*} didicimus in anno³¹ quo illa valida famis inrepsit, obullire³² vacuas anonas a daemonibus devoratas et voces exprobrationis auditas.

26. Ut domus ecclesiarum et tegumenta ab eis fiant emendata vel restaurata qui beneficia exinde habent³³. Et ubi repertum fuerit per veraces homines, quod lignamen³⁴ et petras sive tegulas, qui in domus ecclesiarum fuerint et modo in domo sua habeat, omnia in ecclesia fiant restaurata unde abstracte fuerunt.

27. De clericis³⁵: nequaquam de ecclesia ad aliam ecclesiam transmigrantur neque recipiantur sine conscientia episcopi et litteras commendatitias de cuius diocesis fuerint, ne forte discordia exinde veniat in ecclesia. Et ubi modo tales reperti fuerint, omnes³⁶ ad eorum ecclesiam redeant, et nullus eum post se retinere audeat, postquam episcopus aut abbas suus eum recipere voluerit. Et si forte senior ignorat, ubi suum requirere debet clericum, cum quo fuerit ipse eum sub custodia retineat et non permittat eum vacare aliubi, usque dum domino suo restituatur.

28. Ut³⁷ non absolute ordinentur. 15

v) ut l. w) enim *con. l.*

20) *Reg. Ben.* 52. *Legat. ad.* 789. c. 7. 21) *Leg. ad.* 789. c. 15. 22) c. 59. 23) *Legat. ad.* 789. c. 16. 24) *Admon. gener.* 789. c. 14. 25) *ibid.* c. 55. *Decret. Coelest.* 20. 26) *Admon. gen.* 789. c. 15. 27) *ibid.* c. 19. *Conc. Sardic.* c. 6. 28) *Admon. gener.* c. 23. 29) *ibid.* c. 27. 30) *Cap. Harist.* 779. c. 13; *cfr. eadem epist. in Ital. emissis* 790—800. 31) Anno ut videtur 793, ad quem in *annal. Mosellanis*, et similiter in *Lauresham. et Moisiac. referuntur verba*: Famis vero quae anno priori caepit in tantum excrevit, ut non solum alias immunditias verum etiam ut homines homines, fratres fratres ac matres filios comedere coegit. Ostensa autem eodem anno in ipso regno per diversa loca verno tempore falsae annonae per campos et silvas atque paludes innumera multitudo, quam videre et tangere poterant sed comedere nullas. *M. G. Scripta XVI.* 496. 32) *Cum abundantia erumpere*, 45 *germ. aufschwischen.* 33) *Cfr. hemior. miss. Aquitan.* 789. c. 2. 34) *Admon. gen.* 789. c. 24. 35) *ibid.* 25.

29. Ut unusquisque episcopus sibi subditos bene doceant et instruant; ita ut in domo Dei semper digni inveniantur qui canonice possint fieri electi.

30. De³⁰ clericis ad invicem altercantibus aut contra episcopum suum agentibus, sicut canones docent, ita omnimodis peragant. Et si forte inter clericum et laicum fuerit orta altercatio, episcopus et comes simul conveniant et unanimiter inter eos causam diffiniant secundum rectitudinem.

31. De³¹ coniurationibus et conspiracyonibus, ne fiant; et ubi sunt inventae, destruantur.

32. Ut³² monasteria secundum canonicam institutionem fiant custodita.

33. Ut³³ fides catholica sanctae trinitatis et oratio dominica atque symbolum fidei omnibus praedicetur et tradatur.

34. De³⁴ avaricia et cupiditate calcanda.

35. De³⁵ hospitalitate sectanda.

36. De³⁶ criminosis: ut non habeant vocem accusandi maiores natu aut episcopos suos.

37. De³⁷ reconciliatione tempore necessitatis.

38. De presbyteris qui contumaces fuerint contra episcopos suos: nequaquam communicentur cum clericis qui in capella regis habitant, nisi reconciliati fuerint ab episcopo suo, ne forte canonica excommunicatio super eos exinde veniat.

39. Si³⁹ presbyter in criminale opere fuerit deprehensus, ad episcopum suum ducatur et secundum canonicam institutionem constringatur. Et si forte negare voluerit, et accusator probationem dare non potuerit, et coram episcopo definitum esse nequiverit, tunc ad universali concilio illorum ratio deferatur.

40. De⁴⁰ puellis quae a parentibus privatae fuerint: sub episcoporum et presbyterorum praevidentia gravioribus feminis commendentur, sicut canonica docet auctoritas.

41. Ut⁴¹ nullus episcopus propriam sedem amittat aliubi frequentando aut in propriis rebus suis manere audeat amplius quam tres ebdomadas. Et propinqui vel heredes episcopi res quae ab episcopo sunt acquisitae aut per comparationes aut per traditiones, postquam episcopus fuerit ordinatus, nequaquam post eius obitum hereditare debeant: sed ad suam ecclesiam catholice. Illas autem quam prius habuit, nisi traditionem ad ecclesiam ex eis fecerit, heredibus et propinquis succedant.

42. Ut⁴² nulli novi sancti colantur aut invocentur, nec memoria eorum per vias erigantur; sed hii soli in ecclesia venerandi sint qui ex auctoritate passionum aut vitae merito electi sint.

43. De⁴³ arboribus et lucis destruendis canonica observetur auctoritas.

44. Ut⁴⁴ electi iudices de utriusque partibus non spernantur.

45. De eorum testibus canonica sit observatio. Et⁴⁵ parvuli non trahantur ad sacramentum, sicut Gunthadingi faciunt.

46. De⁴⁶ virginibus, quo tempore velandi sint vel quibus occupationibus ante annos viginti quinque, si necessitas compellit, ea quaerantur quae in canone scripta sunt.

47. De abbatissis quae canonice aut regulariter non vivunt episcopi requirant et regi adnuntient, ut ab honore priventur.

x) ut l.

36) *ibid.* 28. 37) *ibid.* 29; *conc. Chalced.* c. 18. 38) *ibid.* 31. 39) *ibid.* 32. 40) *ibid.* 33; *conc. Carth.* c. 5. 41) *ibid.* 75. 42) *ibid.* 35. 43) *ibid.* 34. 44) *ibid.* 38. 45) *ibid.* 40; *conc. Afric.* c. 11. 46) *ibid.* 41. 47) *ibid.* 42. 48) *ibid.* 65. 49) *ibid.* 44. 50) *ibid.* 64. 51) *ibid.* 46; *conc. Afric.* 93.

48. De⁵² oblationibus quae in ecclesia vel in usus pauperum conferuntur canonica observetur norma; et non ab aliis dispensentur nisi cui episcopus ordinaverit.
49. De⁵³ presbyteris ante tricesimo aetatis anno non ordinandis.
50. Ut⁵⁴ confectis⁷ sacris mysteriis⁷, in missarum solemnibus omnes generaliter pacem ad invicem praebeant.
51. De⁵⁵ non recitandis nominibus antequam oblatio offeratur.
52. Ut nullus credat, quod nonnisi in tribus linguis Deus orandus sit, quia in omni lingua Deus adoratur et homo exauditur, si iusta petierit.
53. Ut⁵⁶ nulli episcoporum et sacerdotum liceat sacris canonis ignorare.
54. De ecclesiis quae ab ingenuis hominibus construuntur: licet eas tradere, vendere, tantummodo ut ecclesia non destruat, sed serviuntur cotidie honores.
55. Dixit etiam dominus rex in eadem synodum, ut a sede apostolica, id est ab Adriano pontifici, licentiam habuisset, ut Angilramnum archiepiscopum⁵⁷ in suo palatio assidue haberet propter utilitates ecclesiasticas. Deprecatus est eadem synodum, ut eo modo, sicut Angilramnum habuerat, ita etiam Hildeboldum episcopum⁵⁸ habere debuisse; quia et de eodem, sicut et de Angilramnum, apostolicam licentiam habebat. Omnis synodus consensit, et placuit eis eum in palatium esse debere propter utilitates ecclesiasticas.
56. Commonuit etiam ut Aliquinum⁵⁹ ipsa sancta synodus in suo consortio sive in orationibus recipere dignaretur, eo quod esset vir in ecclesiasticis doctrinis eruditus. Omnis namque synodus secundum ammonitionem domni regis consensit et eum in eorum consortio sive in orationibus receperunt.

y) confecta sacra mysteria 1. z) aquilinum 2.

52) *ibid.* 47; *conc. Gangr.* c. 7. 53) *ibid.* 50. 54) *ibid.* 53; *decret. Innocent.* 1. 55) *ibid.* 54.
56) *ibid.* 55; *cfr. supra* c. 20. 57) *Mettensem*, mortuum anno 791. 58) *Colonensem*. 59) *Alcuinum* 23
qui huic synodo a *Witibonno* legatus interfuit.

29. KAROLI EPISTOLA DE LITTERIS COLENDIS.

780 — 800.

Edita est ex unico saeculi XII. codice S. Arnulfi Mettensis E. 19. primo a Sirmondo in Galliae conciliis II. p. 121, postremo a Philippo Jaffé in bibliotheca rerum germanicarum IV. 343. Epistolae verbis sub fine positae collegendum videtur, ut iam primus editor notavit, ipsam ad regni Francorum metropolitanos datam fuisse a rege: monasterii autem Fuldensis e metropolitani potestate exempti abbati hoc epistolae exemplar in Mettensi codice servatum transmissum fuisse videtur, verbis sub fine positae non, ut opus fuerat, a notario mutatis. Ductus monachi Engolismensis dicti de vita Karoli Magni verbis (Ademar hist. II. 8. Mon. Germ. Scriptt. IV. 117): Rex Carolus iterum a Roma a. 787 artis grammaticae et computatoriae magistros secum adduxit in Franciam ubique studium litterarum expandere iussit, iam Sirmondus hanc epistolam anno 787 adscripsit eumque alii editores secuti sunt. Quod argumentum parum firmum videtur; id tantum pro certe dixerim, epistolam datam esse intra annos 780 et 800, cum Baugulfus Fuldensi monasterio abbas praefuerit inde ab anno 780 usque ad a. 802, et

Bonivert et Mucobite Le droit
de l'esclavage dans le Haut-Empire
ANRW II, 14, 99 n.

Continuité et changements nel von
unip. 160 -

Nehlsen, Sklaverecht zwischen
Antike und Mittelalter, germa-
nisches und römisches Recht in
den germanischen Rechtsauf-
zeichnungen I Ostgoten, Westgoten,
Franken, dazugehörigen (F. Bingen
1972) (de Bonivert 161, n 351)

In der von Nehlsen wurde Bonivert
in einer Kontingenzanalyse, liegt
etwas, und in der Analyse der inter-
nationalen als liegt etwas, und in der
Quelle der Langobarden

[eine in qualitate?]

Materiale del fondo "E.Sereni" consultabile per la ricerca
sul colonato in età romana

buste:

Colonica romana (pezzi 10)
Storia agraria romana (pezzi 150)
Storia agraria sec.IV-V (pezzi 98)
Storia agraria sec.VI-VII (pezzi 31)

schede bibliografiche, divise secondo le voci:

Colonato, Storia romana, Storia agraria/Roma antica, le origini,
sec.VIII a.C., sec.VIII-VI a.C., sec.VII a.C., sec.VII-VI a.C.,
la monarchia, sec.VI a.C., sec.VI-V a.C., VI-IV sec.a.C., la
repubblica, V sec.a.C., V-IV sec.a.C., V-III sec.a.C., IV sec.a.C.,
III sec.a.C., sec.III-II a.C., III-I sec.a.C., II sec.a.C., secc.
III-II a.C., III-I sec.a.C., II sec.a.C., II-I sec.a.C., I sec.a.C.,
I sec.a.C.-I sec.d.C., l'impero, I sec.d.C., secc.I-II d.C., I-III
sec.d.C., secc.II-III d.C., III sec.d.C., secc. III-IV d.C., III-V
sec.d.C., IV sec.d.C., secc.IV-V d.C., secc.IV-VI, V sec.d.C.

En forme
citare Foster, ~~don~~
X^e - XII^e siècle Paris 1982
~~naissance~~ de l'Europe

2^e vol. L'homme - versologie
della più alta arte di arte
di un tempo - progress
tecnico - d'evoluzione
beninteso non fu introdotto
prima del XII sec. Esso
prevedeva la comunità in
villaggio

Nehlsen SKlaven-
recht zwischen Antike
und Mittelalter, german
isches und römische
Recht in den germani-
schen Rechts, ~~auffassungen~~
aufzeichnungen
I Ostgoten Westgoten Fränk
Langobarden (Göttingen 1972)

L. R. Ménager
7 Impasse St Etienne
F 13100 Aix en Provence

35
90
42
48
95

Milani, Le schiavitù nel
percorso politico. L'età
della media Evo (suppl
1972) bene m.e 341

John. Ec. ~~st~~ Hist.

Moyen Age

Riv. Storia Agric.

Studi medievali.

2t. S. S. Germ. Ab.

2. f. Agrargeschichte.

Rev. Hist. Droit.

Riv. St. Vir. St.

MARZO / MERCOLEDÌ 30
s. Amedeo

Durston 15

Bello - manna
N. der - C. gettate
di Hartmann

l'el car e
maneri

24 manna & der a
duco

APPUNTAMENTI

8 48 - terre serviti e consuali

9 70 quantità del passato
 10 per Botte - calce di Mont
 man - [distesi]

11 71 S. Pietro 18

12 60.000
 19 val anche p. 22

13 20

14 21

Anwesenheit Schriften III, 168, n. 2
folgenden am Savigny mit der Lehre
N. Fugano M. I, 42 - für l'expri-
paragone conduttore - l'oloni
modus coleratus für N 16 dest.

Anwesenheit über der Folie
Brickhaus de jure zur Ven. Schriften
II, 308 - modus e mod. Kastr.

W. Putz

Abb.
Bachs III 277
295

qui e III

Bericht 383-400

Verdette di un feneuillo gollie.

6 giugno 725 C.L. n. 4 ed 16

17 set 759 n. 19 ed. 38

Verdette n. meta loto - serv et mella
de maranias loto -

Luz 103 e 105

Condizioni gni'idice del servo
luc buri

Coloni loto libere di abbeccia
la lora

rilevava che nelle corti e ville continuava ininterrotto l'ordinamento agrario romano, le stesse misure, iugero e moggio, le stesse forme di esercizio, la casa dominicale al centro della curtis, intorno le case dei coloni, il più diviso in mansi, poi le pertinenze, cioè pascoli e boschi per i possessori delle sortes. Ma questo non era l'ordinamento romano tipico, bensì quello del periodo di transizione, che certo poté sopravvivere, dove non fu travolto dalle invasioni e dall'insediamento dei barbari, che si fondava su gruppi familiari se non addirittura consorzi di famiglie. Quanto alle tecniche culturali ne sappiamo troppo poco per l'alto Medioevo e lo storico in certi casi deve confessare che non è in grado di proporre una ricostruzione.

Possiamo ammettere che l'opera della Chiesa fu di grande importanza anche nel campo dell'agronomia, come lo fu per la conservazione e la conoscenza dei testi letterari classici. I monaci erano in fin dei conti non solo portatori della cultura cristiana e del suo spirito, ma anche eredi della latinità. Ma non possiamo sapere che cosa essi conoscessero degli scritti degli agronomi romani, di Varrone o di Columella né quel poco che ci è giunto in scritti posteriori ci permette di pensare che che vi fosse una adeguata conoscenza delle fonti classiche. Dall'altro lato è difficile dire come i popoli germanici, che si insediarono sulle terre dell'Italia e particolarmente i Longobardi, utilizzassero le tecniche agrarie romane. Quel tanto che si intravede dell'agricoltura in Italia nell'alto Medioevo dovrebbe indurre ad essere molto cauti prima di parlare di una sostanziale continuità del regime antico. Senza alcuna pretesa di generalizzazione va comunque sottolineato che nei diversi territori dell'Europa occidentale nei secoli oscuri,

Veniamo ora alla questione sulla natura giuridica del vincolo e precisamente se esso si possa configurare come una servitù della gleba, analogamente al colonato del tardo impero. Terminologia a parte, dato che la critica del Bloch, mi sembra decisiva anche per l'Italia, la questione interessante è di natura sostanziale. Vi erano nell'alto medioevo persone, che si possono considerare legate alla terra in modo permanente o perpetuo? In genere la risposta degli studiosi è affermativa, mentre più difficile appare la configurazione esatta di tale vincolo, data la molteplicità delle denominazioni e la mancanza di precisione giuridica delle fonti.

opere - documenti L. 138

grande maggioranza manentes 134.
massari e coloni

Tabella L.

6700 neolti

9864 sacini

7400 piraeb.

S. Giulio manentes 417

24 & serviti e m

p. 120

30 aldrinos

57 libellari 9 agellari

81 uberi

Onix 20 col. 1 ball.

Lucia tutti manentes

121 Ferpa

vai elenchi con denominazioni
diverse ma senza distinzione di
categorie

Batba p. 152 -

APRILE / VENERDI 1
s. Ugo vescovo

135

lo si narra e narra
medievali

rimoto perseguiti 137

per le contrarie

da parte che il d. o. me non
è nelle parole alcune Terra
alcune port come

8

11,8

9

misura del manzo

10

149

11

12-20 u. veri =

9-10 etori

12

84 servi rustici

13

14

Article 41 et n 11

Costume de Normandie - Rev Hist 1861
461 -

Proc. Hist. de Normandie judiciaire p.

259 n. 1. sur globe prescrip-
tion est ce que prescription
est -

cf. Schwabe p. 58 -

libreria in commercio per la
del mese 6, 5 Torino 1861 II,
152 s.

a Torino, l'antica = metà antica
Sestaria -

nel 1336 un sestario = 2 libbre di
grano o facina. ~~5~~ tre mbb
libbre 75 libbre. contano a grana -

per l'istituzione. (moltissimi ridogati ne
della moneta in l'istituzione

de l'istituzione del 5 apr. 1612 a

Carlo Em I ridotta la capienza

dell'antica ^{emina} ~~emina~~ in coppi 7 archia 4

= 2 l. 20 e 2/3 esapannate

libbra 20/61 - e fra le nuove

n. l. 29. 015 - e 1818 l. 23,05

p. 158 Il sestario di Torino e vna altra
lowletta m = l. 41, 255

presi n. II 401 m.
soluati del 1248 al 1454

modis Jannstädter 3/4 n. 1

modis = hl ~~1, 311~~ n 1, 452

Secundo Cd col 205-

in Ritz. Mon. d'eyes. 52 n. 42

modis Rom. 16 text.

Jhd. orig. XVI, 25, 10 44 libere = 22 text.

numeratori ant. 25. I, 24 applicato in

Italia - Carlo Inapino 3 modis anteriori

= 2 modis (Cap. vic. oratio non

anteriori se 704) cap. 4. Mon. d'ey

I, 72 24 texten

Gricand I 588 n. 5 p. 953 n. 10

Hultsch - moderna Konstrukte doppelt
di qualche cosa e -

contenuto di più vicino

Minimo del maso carolingio
Secondo Guinard 63 litri = 51
kg. Sussidio 99

—
Intenzione alla nota 1

ricevuto tra Karthmann e

Karmstadter e Tronum - Sternberg

che ^{preleva} ~~preleva~~ il maggior contributo di
52 litri /

—
Luce. 99

lungo. 30 litri

Carol. secondo Guinard 63 =
51 kg

In questa base prob.

per ogni. 1200 gr.



Al Vice Presidente
del Consiglio dei Ministri

misura del modio sulla base di
CL (= Hist. Patr. mon.) XIII col. 205

n. 419 e S. Grillo

sono tutte dello
stesso volume

Riv. St. Agr. It

n. 417 sono

Ernest d'Alton cita CL 206 per il modo
non qui nella n. 1 or sotto del lignum
assegnandogli la misura di 7854,12 gr
libbra.

il lignum è munito due volte in un
doc. di permuta di fine dell'830. nella
seconda si diceinge una legedine -

La stessa è munita e la lib. è 230
dove alla n. 1 si dice semplicemente senza
parte che maggior equivale ad lb 1,46,2
(Pomo)

risognerebbe agire a quanto equivale il
maggior in Lombardia (Ostia) nel
sec. 1873 o Piemonte

nella stessa nota a proposito di sopra si dice
che cop in alcuni luoghi della Lombardia
vale due metri cioè litri 1. 1. 2

[che cosa è questa moltiplicazione?]

con la stessa misura L. 46. 2 dovrebbe

significare 23

$$\begin{array}{r}
 240 \\
 12 \\
 \hline
 48 \\
 24 \\
 \hline
 28800
 \end{array}$$

Forcellini² IV 268

molto minore del maggior toscano
 48^a parte di questo. Dente Anet.
 Anet. 324 Gols.

A noi più testi normanni 1 sesteris x
 3 libbre x 24 (il che dà 72 libbre)

max modus (per gli anni) = 5 medimni

Boyo mto -

tem 90

pineta 2 1 5

vacc 14

muli n 24

manente (diversa lto) 18

opere 9 24

pred. in cura 65

(mezzi in cura ai pred.)

Unchano 18 [] danna e ala

per dno

Ilo tem 17

ivito 1 ad laboranti

Forchra il bene di dno

prova 6-7

pred. interiore 18

manente pred. nro 58

grillare 300 sem
poco 11-11-14 = 36

pane f. 90 s. 30 om ?

momenti 22 op. 2850

Harri : misur - quale ?

non è chiaro se i più vecchi

non di momento e alcuni

arrivano a 100 kg obs.

Temblor sem 32

poco 3-4-7

note 37 anni 3

momenti 2240 - opp. 2250

poco nuovo 159

[la quantità è eccessiva se calcolata a
63 litri - se a 70 l kg acqua $\frac{1}{2}$ donna
e bambini

Christian

ann 120

prints. 5 3 7

hand. 5 3

2 notes interpar on 2 letters

red 15

50 opere all'anno

alla differenza tra Tommaso e Bragance
per le quantità ricominciando dai primi 2
non tutte quelle conseguenze anche
per le regole - adatti facili

nel primo con 7 - 7

nel secondo 2 - 5

verificare la
differenza e la
comparazione del
dato -

Vol. 50

1 pere was no 1 group 2000

2000 2000 2000

also in the 1st 2000

2000 2000

2000 2000

2000 2000

2 2000 2000

2000 2000 2000

2000 2000

3 2000 2000

2000 2000 2000

5 2000 2000 2000

2000 2000

2000 2000 2000

7 2000 2000 2000

Curia da minuta

SENATO DELLA REPUBBLICA

Grandi Sped. II, 1954, 534

manus abs - stantibus et terminis

hoyes - continuare in 'abst' agere -

VENERDI 21 DICEMBRE

s. Pietro Garisio

p20 Bechmann et. de Abel
Geschichte d. deutschen Land-
wirtschaft³ 233 -
(cinque mill e bibl.)

Bruno ~~Il libro~~ agrícola
~~Reed~~ 1958

Troyani 527 febbraio 740
(IV, 3)

Sanzoni & terra cum omni ad se
pertinentia cum familiis suis -

Bucher

Il novantesimo secolo della idrologia
L'opera 84

125 1 8
143 11 92-93

Capitolino e distruzione dei
abitanti e l'annichilazione del tempio
del Sole etc - 10 maggio 730

C.D.L. Tring IV p. 3a n. 480

(p. 529)

p. 531 undio vero pensato libro
triginta una quod sum peraget
negotium -

ripetuto la misura a proprio modo
Lectum n. 15 mesi.

30 libbre corrispondono a c. 12 litri

L'anno

100 muni 304

~~103 espressione N confiden~~

299 migliaia di morsi

3/4 o 1 grandezza del nodulo
sulla base di 11 al 105
controllare le cifre di n. 3

3/4 la maggior parte era donna
in autos

3/5 tipi di autos

per
n. 29

Papias - anton di un glossario
edito 1053 secondo il cronista Alber-
tini (in Lange I, Praef. p. XXII
& XLIV)

In
Jones the Holston Estate
1956-7

Flowers & birds

ingeris - misur

di Lakto 149 - $= \frac{3}{4}$ di ha -
[de vesere Samstaidter 301 -

di jure di ipoteke güt accreditata -

Salvioli

parole semplici di

12 ingeri.

Salvioli Contributo 47 n. 6 = ingero
romano

Stlicher van Bath de gr l'ingero

la misura romana di 0,252

una nova misura definta in Jones e
Block -

È in dubbio la miglior esten-
sione - Prove d'uscita
149 n. 1 e 2 -

CAMERA DEI DEPUTATI



Block C E H -

Salvo Autolenti I, 47 n. 6

a proposito del diploma N° ottom
30. MCH 264-323 - ma che

Però CDD p. 205 fa il rigo =
mg 7 854, 12 e i segni del
Darmstädter, 112, 225, 301 8000
ing - = 6000 hr -

ingum = in Egitto I anno
(cioè 10 ingei o 30 moggi et
seminato)
σπορίφους μεσίους con elia-
mati dai Romani per l'Egitto - essi
avevano tre ingei - quindi le
anne = che ingei ne avevano
sei Hultsch Metr. script. Rel.
II, 154 s.

Hultsch 693 s.

in Germ. pertica di 12 piedi di 18
dita, mentre quella romana è di 16
la pertica provinciale di, 3,992 m²

in lex Boniv.
andreas legitime - 10 piedi -
4 pertiche di lunghezza 40 di lunghezza -

la pertica romana $\approx 2,957$
Hultoon 98

(la misura è 1440 a tre
tonari)

Proprio per 30 modi

un abito alla romana
o 2 maglieri (4-5 per
in giro)



Il Vice-Presidente
del Consiglio dei Ministri

Curat. de fenchis I tot. 1

Op. II, 1196 c.

manus = ingens secondo

Amerbachius - altri campi di
12 ingeri -

l'ingero misura agreste =

240 piedi di lunghezza x

120 di larghezza.

le glosse lo chiamano arvipen-
dium e κλεῖτρον

altri Δραπεττον = mezzo ingero
120 x 120

Manus autem, ut ex definitio
est fenestru, unde quis se, et

familiam suam tunc satis
eminende politi, et ac praeferebat
vestigial sive censura domino
referre, et quod velox dixer
heredum - Carlo Magno inter
credite - Childoberto de Ma-
nentes

ingrum = duo agr. iuncti
28.800 pidi quadrat
cuiusq. a 0,2540
02,52 - la migliore
etnologin e a Plin.
XVIII, q quod uno
iugo bonum in die exarari
posset.



Il Vice Presidente
del Consiglio dei Ministri

Ch. Grierson

Rev. belge phil.
hist. 1939

pag. 9

Le Comptes
et inventaires
de l'années

CAMERA DEI DEPUTATI



Rivista Storia
dell'agric. ital.
dal 1962

▶ The Wharfedale
of Clarendon Antiquity
1964

$$\begin{array}{r}
 240 \\
 120 \\
 \hline
 48 \\
 24 \\
 \hline
 28800 \\
 3 \\
 \hline
 864
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 33 \\
 3 \\
 \hline
 99
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 28800 : 300 \\
 \hline
 96
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 28800 : 330 \\
 \hline
 866
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 18 \\
 4 \\
 \hline
 72
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 7 \\
 8 \\
 \hline
 56
 \end{array}$$

Canella

summa

96

Feb. 3-4

CAMERA DEI DEPUTATI

8



me.

51

22 manenti

33

grano

2

costagno

30

anfre

opere medietoy

dimensi XX

polli

34

luna

CLXV

lunice

12

pari 50 10 polli in m anno

3 nell'ella

libellari 8

e commendati man. 8 } grano 38

dimensi 63

polli 16

luna 130

manenti 3300 opere

grano e man ricom CXCV

2 polli abs. 10

3 anfre

10 dimensi

2 polli

10 luna

20 grano 6

450 -

195

765

Troya n. 480 maschi = 30 libbre cise
Lusaka 99 n. 1 8-10 libbre

maggi di Carlo Mangia i maschi pravo x 30 lib
maggi - grande di 45 = 14-15 libbre

Hartmann Arnoldi Klein 625

Rigler L'economia animale nell'Italia

medievale Palermo 1907, 181 -

Lammstadler 313 e lib 150

Lusaka - Guirana 63 libbre

produzione della terra assegnata e

quota per il numero di $\frac{1}{3}$ d. 151

maschi x 12 maschi per famiglia 151 n. 1

per Bobbio - 8 maschi e famiglia x

maschi (Hartmann)

d. 152 almeno più alti 10-14 per d.
autolegi a S. Pietro

Sulle opere --

Monastero di Bobbio: i livellari e commendatori
erano tenuti a 2 la settimana
mentre le milledie non pagavano la
settimana per un anno (Luigi Ruggieri
412 n. 528 tra Ruggieri e Salviali Ste-
di nella prop. fondazioni 54 n. 57 -
Schupfer Pucari e livelli nei documenti e
nelle leggi dell'Alto Medievale Riv. St. Sc
Ant. 1905-6 1-39 e 180-200 partic
183; Rolfe, Azione agraria medievale
in H. Econ. St. e Ann. di Grolla. Torino
1959 29-50)

opere alla Chiesa di Rovereto compresa tra
la offerta libere (Ruggieri 407 n. 519 - P.H. 3
= Marini 137 1, 2, 1-8 e I, 3, 1-8 pag 186 ss.
II, 2, 1-10 e II, 8, 1-10 p. 188-190)

Salviali Contributo alla storia economica
d'Italia durante il Medio Evo, Palermo
1901, 73: l'aldia doveva parte del suo
lavoro mentre il servo lo doveva tutto.

Lochner 105 i servi casati devono per

fronte agnostazioni molto Jesuiti -
 lavorare per il padrone alcuni
 ha aperto la settimana e devono
 anche garantire prestazioni di
 lavoro non limitate - (risposta
 Perini 637 n.) -

CAMERA DEI DEPUTATI



Salvati Storici 473 nelle corti e ville conti-
 nua ininterrotta l'ordinamento agrario romano
 le stesse misure, ingeri e masgi; le stesse forme
 di esercizio, la casa dominicata al centro della
 corte e residenza padronale, intorno le case
 dei coloni: il più diviso in mansi (vestiti
 se affetti a mansari o absentes se privi di
 coltivatori stabili), poi le pertinenze, cioè i
 pascoli e i boschi per i possessori delle corti

nota 1. Iorsi = quanto occorre per una famiglia
 peci o mansus (di 12 ingeri = 3 ha) o
 sedili in cu -

anche nomi germanici: fundum, hobu
 intorno a Roma marae

di nuove corti in continua di mansi
 In Contributi 71 migliaia, oltre 10.000 navi

bibl. de Zoehaend

MARZO / GIOVEDÌ
s. Patrizio vescovo

17

Zutleed Encre la question
du mante - Berne in
Moyen Age latin 1949
id. Allochium in Le
Moyen Age 1951
id. villa 1953

Garschhof Observations sur
le mante à l'époque méro-
vingienne RHD 1955

APPUNTAMENTI

8

Grand Note d'économie
agr. med. : mangas verti-
tus et mangas absens.

5

thus it means very -

10

Études Petot 1959

59

Ground at Delatouche - Stair
again del ¹⁸ Metros Nila
no 1968

42

Her like The Carolinian
manus Ec that Rev

12

1960

14

21

Jones An Italian Estate
900 - 1200 - Ec Hist
Per 1956-7

Jones in Economia e Società
nell'Italia med. Torin
1980

Ratonche Quelques Appareils
sur le moule en Provence
en X et au XI siècle - Revue
Brunel 1955

Leicht Studien zur
Indien im M E. L.
unter c. f. 1903

8 Lot, Le ingran, le manx
etc! Miel. Pizenna 1926

9 Musset, O Perceptions hist.
sur une mesure agraire, le
10 bonnier miel. Halphen 1938

11 Perrin (422)
Ruggieri Ricordo agrario
12 (428)

13 Tulippe Le manx à l'époque
14 Caroline avec Ann. Le manx
Scientifique de Bruxelles 1876

Inby 45 misure del
mauro - 120 gr in the

47 - misure effettive
delle font - diverse
e spiegazione -

48 giorni di aut. mesi o
non

ma anche in the

MERCOLEDÌ 15 AGOSTO

Assunzione della Santa Vergine

Fonti citate da Salvati, *Contro*

p. 71 per i man

man = 12 ingeri Breslau, Hand-
buch d. Naturdenkmale

manus: 1200 man Col. Lang
S. fol. Lang. 997 vii 9

manus (coste in migliaia) ~~Breslau~~

Böhmer - Buchbräcker

Regesta 102; Chartarum I n

32

APPUNTAMENTI

7

15

• migliaia di maiali - (82

11 992 552-553¹⁶ (da 9 a 10 000
• ha)

9

17

• Block letter originali 78

10 il numero in l^{ta} unità piccole
• della regione

11

19

179 - Denominazione secondo le

12 non riguardano la diversità

• Coni non negati

13

21

182 manchi di proprietà del
coltivatore

14

22

Jones 1593
LUNEDI 8 OTTOBRE

s. Nestore martire

16 milioni di morti nelle guerre
gotiche Pace VI 20 21 VII 20
19 22. 19

per lo spopolamento notare Jones
1593 con fonti e dati - Tuttavia
1 16 milioni di morti nelle guerre
gotiche sembrano in ~~po~~ eccesso, come
in altre altre guerre, nelle fonti -
Tuttavia anche alla popolazione complessiva
va all'infinito -

MARTEDI 16 OTTOBRE

s. Edvige vedova

All' antrolo per Boulevard
n. 3 letti - sul nostro villa
lex Alam.

V - VII periodo del Trippon
Jones 1482 e n. 9

Bauter VI - VII nel suo ipso
N. di visita

Troja - Cod. Xipl. Long. XIII, 717-726 after the medals
e di una onza
Schiaparelli Codice Diplomatico Longobardo
Dot. H. H. 1929-33

Beyer. Mitkundenbuch zur deutschen Agrargeschichte,
I, 148 einschliesslich des Abzugs der
Prämien

Les médailles de Harnages Duby 25

Ganshof observations sur le monnaie à l'époque
mérovingienne Rev Hist Droit 1955

dot Le ingenu, le monnaie et les exploitations agricoles
de la France moderne Mél. Pirenne I 1926

Longgott I sent viele große Papirstücke
ecclesiastica 1910

Gandini Il monastero di Nonantola Boll. Ist
stor. It. 38 1916

Hartmann Zur Wirtschaftsgesch. Italiens p. 129 ss
(Bobbio)

Balzani Chronicon Forfense - Fonti per la storia
d'Italia - Ist. It. Ital 1903, 243-277

Solmi L'amministrazione finanziaria del regno
etereo nell'alto medioevo Paris 1932 20-27
(corte di Pavia)

Guérard Polyphtique d'Irminon

Suger Liber de rebus in administratione
sua gestis (ed. Dacey de la
Mare)



CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Picotti - i re barbari erano in linea
4350. rapporti in l'antichità romana
dei latifundisti -

IX - Il passaggio dell'antichità
al medioevo in occidente (1962)

Discorso in Parlamento

Sandoz Albanoz ivi 437 contro il cerchio
di rivoluzione sociale dei Bazarovici in
Hymn



PSI 42° CONGRESSO

PALERMO 22/26 APRILE 1981

**IL RINNOVAMENTO
SOCIALISTA
PER IL RINNOVAMENTO
DELL'ITALIA**

In una recensione al libro di H. Hehlson
sulla schiavitù Boulvert in merito: d'histoire,
spécialement celle de la longue Transition de
l'Antiquité au Moyen Age, s'accommode très dif-
ficilement des cloisonnements chronologiques" (Jura
1975, 140) -



AMMINISTRAZIONE P.T.

RICEVUTA

Accettazione delle raccomandate

Da compilarsi a cura del mittente (Si prega di scrivere a macchina o in stampatello)

Destinatario Mons. 1. Prof. L. H. MEYER

Via 7, IMPASSE ST. EUTROPE N.

Località F 43100 AIX EN PROUVENCE (Prov. FR)
(C.A.P.)

Mittente F. DE MARTINO

Via A. FALCONE N. 258

Località NAPOLI

Servizi
accessori
richiesti☐ Espresso ☐ Via aerea ☐ A. R.Contrassegnare con ☒ Assegno L.È vietato includere denaro o valori nelle raccomandate:
l'Amministrazione non ne risponde.



CAMERA DEI DEPUTATI

le 12 fevr. 1985

Monsieur

cher et très estimé collègue,

Je vous remercie pour votre amicale lettre ~~et~~
~~dans la quelle je~~ Je suis très heureux de lire
que ~~votre~~ mon modeste article a suscité
l'attention d'un si compétent historien de
la condition des travailleurs dans l'antiquité
et le Moyen Age.

Je vous retourne ci joint la page 3 avec
la ligne qui ~~me paraît~~ erronée.

~~Veuillez m'excuser~~ ^{moi} si je vous prie de
faire quelque change à pag. 15-16, que
je me propose d'apporter pour faire compte
du livre Mausson de Zimmermann, ~~écrit~~
~~ment~~ (1984) qui vient de paraître (1984).

Veuillez agréer mes sentiments de

profonde estimation et, si n'est permis, de
choix de véritable amitié dans la mémoire
de notre très regretté Boulevard

très cher.

UNIVERSITÉ D'AIX-MARSEILLE

CENTRE D'HISTOIRE INSTITUTIONNELLE ET ÉCONOMIQUE DE L'ANTIQUITÉ ROMAINE

Faculté ~~de Droit~~

des Sciences Économiques

7 impasse ^{1^{re}} Europe

~~Aix-en-Provence~~

13100 Aix-en-Provence

Le 7.02.85

Monsieur,
Cher et Éminent Collègue,

Je vous prie de vouloir bien excuser mon silence, un silence totalement involontaire : un accident de santé m'a fait commencer l'année dans un hôpital, d'où je ne suis sorti que depuis quelques jours.

Votre article cardinal sur l'économie esclavagiste est arrivé ici le 5 février. Je l'ai lu avec une attention d'autant plus vive que je travaille moi-même depuis plusieurs années sur l'histoire conjointe de la condition ouvrière libre et non libre (du V^e siècle a.C. au XI^e siècle p.C.). Je ne puis donc que vous exprimer — au nom de Mireille Boulvert et du Comité de Rédaction des "Hommes" — notre plus vive gratitude pour avoir réservé cette étude particulièrement précieuse aux "Hommes" à G. Boulvert.

Veuillez croire, Monsieur, Cher et Éminent Collègue, à mes sentiments de déférent mais chaleureux attachement.

A. Mingon

P.S. Je me permets de vous retourner ci-joint le texte de votre page 3, à la fin de laquelle il manque manifestement une ligne.

21.3.84

Caro De Martino,

ecco un appunto per la
ricerca di cui ~~non~~ ho fatto cenno
nel corso della tua ultima visita
all'Istituto -

Spero ti possa essere di una qualche
utilità -

Molte cordiali saluti

Asilino Esposito

Klein's

Plat 7, 125

L'affermazione frequente e non solo di storici marxisti che la società antica sia una società schiavistica, mentre quella medioevale sarebbe caratterizzata dalla servitù della gleba, non si può intendere nel senso che la schiavitù finì di esistere alla caduta del mondo antico e fu sostituita dalla servitù della gleba, perché nell'alto medioevo e ^{per} molti secoli ancora la schiavitù continuava a esistere e non vi era la servitù della gleba, almeno nel senso economico e giuridico in cui essa è stata configurata, cioè come vincolo della persona alla terra. Questa è una schematizzazione grossolana, che implica una periodizzazione della storia, sempre in sé opinabile, come ha rilevato anche il compianto Bouvert, ed addirittura erronea nel nostro caso. Un attento esame delle forme di asservimento, di subordinazione, di dipendenza delle forze di lavoro pone in evidenza che vi furono trasformazioni profonde di quei vincoli, che hanno permesso di configurare la società antica come una società schiavistica, perché lo stato, anche giuridico, dello schiavo non era più quello di un tempo. È questa trasformazione che autorizza a descrivere la società medioevale come diversa da quella schiavistica, indipendentemente dal numero maggiore o minore di schiavi che nei secoli di mezzo esistevano a seconda delle varie vicende anche belliche, che ampliavano o restringevano il numero degli schiavi disponibili. Tali trasformazioni riguardarono in primo luogo la struttura economica. Nella società antica lo schiavo era talmente integrato in essa da non potersene staccare, perché era un *instrumentum vocale* per Varrone, *κτῆμα τῶν ἐργαζομένων καὶ ὡς πρὸς ὀργάνον*, secondo ~~non~~ Aristotele. Egli era quindi una parte organica della struttura come lo erano gli animali e come lo sono oggi le macchine. Da tale integrazione totale derivavano i principi e le norme sullo stato giuridico, secondo cui lo schiavo; pur essendo una persona umana, non si considerava capace di rapporti giuridici ed il diritto ne riconosceva l'esistenza solo in quanto oggetto del dominio del padrone, strumento negli acquisti e nei negozi giuridici, eventualmente oggetto di sanzioni penali. Non vi erano dunque problemi nascenti da

negozi tra padroni e schiavi, né lo schiavo era ~~sorretto~~ capace di obblighi nei confronti del dominus, dato che il prodotto del suo lavoro, della sua gestione di imprese commerciali ed industriali appariva direttamente al dominus. Su questo non vi era differenza tra il diritto romano e quello greco.

Interamente diversa era la condizione del servo nel Medioevo. Vi sono ancora servi che assomigliano a quelli di un tempo, perché prestano il loro servizio alle dipendenze del padrone. Si possono anche rilevare diversità nello stato giuridico, secondo le influenze del diritto romano o del diritto germanico(1). Ma vi è una sempre più diffusa categoria di servi, che non sono più un semplice strumento della produzione, ma sono tenuti ad una prestazione di cose e di opere nei confronti del proprietario. Questo appare chiaramente nelle fonti ed anche nelle leggi denominate barbariche, in ispecie allorché in modo esplicito di-

disciplinavano le prestazioni verso il re o la Chiesa, cui erano tenuti i servi. Ad esempio nella lex Alamannorum è stabilito che i servi della Chiesa devono dei tributi legitime e cioè 16 sicla, ~~cioè~~ ^{cioè} una terza o parte o metà (1) di modio di cervisa - una bevanda di orzo - un maiale del valore di tre assi(2), due modii di pane, cinque polli e venti uova(3). Indipendentemente dall'entità di tali prestazioni, risulta in tutta evidenza che il rapporto tra il servo ed il padrone era di natura completamente diversa da quello dell'età antica, essendo divenuto un obbligo di corrispondere taluni prodotti determinati. La loro entità, per quel che riguarda la Chiesa ed il Re doveva essere sorta una prassi non abbastanza consolidata e questo spiega perché una legge disciplinasse la materia. Ma non si trattava di una prassi isolata nel paese degli Alamanni od altrove, bensì di un uso diffuso in molte regioni dell'Europa continentale, Italia compresa, come risulta dai documenti, a partire dal V secolo, ben noti da lungo tempo(4). Più importante ancora è che il servo ^{se assegnato a un podere,} era tenuto a corrispondere un numero fisso di giornate di lavoro nei fondi direttamente coltivati dal proprietario, la pars dominica, con il che la trasformazione dell'antica schiavitù era compiuta.

E' molto interessante constatare che non solo dal lato della condizione giuridica, dello stato delle persone vero e proprio, ^{ma} anche da que-

lo economico la condizione del servo e quella del colono si erano molto ravvicinate, perché al pari dei servi i coloni erano tenuti a prestare delle opere per il fondo domenicale. Questo implica l'esistenza di una caratteristica unità produttiva formata dal dominio coltivato direttamente per il signore ed una molteplicità di fondi dati in affitto a coloni o servi. La diversità tra di essi tende a divenire evanescente ed in vano si cerca di fissarla in uno schema, riducendo gli obblighi dei coloni liberi al pagamento di un tributo o di opere determinate, mentre quelli dei servi si caratterizzavano in opere indistinte e lasciate alla discrezione del padrone. Già l'editore della lex Alamannorum avverte che la diversità è molto poca e spesso non si avverte nemmeno nel nome. Gli esempi infatti di terre soggette al pagamento di un censo, che erano tenute anche a fornire prodotti ed opere varie sono numerosi. La stessa lezione del cap. XIII della legge nel ms. B2 3 rivela che il pagamento di 6 solidi dipende dall'inadempimento delle opere stabilite. La legge dei Bavari (metà dell'VIII secolo) non lascia dubbi sull'equiparazione tra servi e coloni della Chiesa, che esplicitamente accomuna nel titolo. Essa è interessante perché attribuisce ad un iudex la definizione degli obblighi, enumera accuratamente le cose ed il lavoro da prestare: la decima parte del prodotto - 3 modii su 30 -, un tributo per il scolo secondo l'uso della provincia, arare, seminare, chiudere, raccogliere, trasportare il prodotto, conservarlo ^{per} appezzamenti di misura legale - undecenas legitima - vertica di 10 piedi - 4 vertiche in larghezza, 40 in altezza. Ogni coltivatore doveva seminare due modii di grano estivo, coltivarlo e raccogliarlo. Piantare viti, scavare, porre a dimora le proprietà, potare, vendemmiare. Rendere due fasci di lino, 10 vasi di miele, 4 polli. Dare un cavallo da tiro.

Queste norme riguardano i coloni da un lato e dall'altro una categoria di essi detti accolae. In un ultimo capoverso la legge tratta specificamente dei servi, concessionari di un fondo, quelli che altrove sono detti casati. Essi sono tenuti a corrispondere il tributo secundum possessionem suam, nonché tre giornate di lavoro per settimana. La distinzione che si rileva in altre fonti tra servi e coloni, che consiste nell'impiego di servi interamente alle dipendenze del padrone, qui non si nota, perché entrambe le categorie di dipendenti, anche se in modo diverso, devono prestazioni di lavoro per il signore (5).

da A. D. 22

Nella storia delle strutture agrarie dell'alto Medioevo ci si imbatte in varie questioni. Ne scegliamo alcune fra le più interessanti per il nostro tema. Prendiamo ad esempio il manso della Gallia con la nota distinzione fra mansi ingenuili e servili. Essa viene interpretata sulla base del Polittico di Termini Imerese nel senso che i primi erano tenuti a corrispondere opere, prestazioni di lavoro determinate nella qualità e nei tempi dell'anno, mentre i secondi, di regola, tre giornate per settimana. Senza indugiare sul fatto che nemmeno tale diversità si mantenne con rigore e che in ogni caso la condizione del manso non si caratterizzava se non per lo stato originario del fittavolo e tale restava anche quando lo stato giuridico mutava, è fuori dubbio che la duplicità della categoria non implicava una differenza qualitativa. Il manso nella Gallia, centro settentrionale, nel Belgio, in Lorena ed altrove, altre formazioni e strutture agrarie con nomi diversi in Italia e regioni germaniche e sassoni avevano il carattere di un insediamento stabile di una famiglia, sia di coloni che di servi, tenuti ad assicurare la coltivazione della proprietà del signore, senza essere integrati con essa. Questo vuol dire che l'economia a schiavi era venuta meno ed in suo luogo veniva formandosi una nuova struttura, nella quale la coltivazione assicurata mediante l'utilizzazione più o meno estesa delle forze di lavoro dipendente, sia esso libero che servile. Questo spiega l'affievolirsi o addirittura il venir meno dell'antica distinzione fra servi e coloni con i conseguenti riflessi sullo stato giuridico delle persone, sul quale altrove ci siamo soffermati (5).

Da che cosa derivava questa indubbia trasformazione? In passato si è stati inclini a far dipendere la fine della schiavitù dalla diminuzione del numero degli schiavi in conseguenza della lunga pace romana e quindi dell'inaridirsi della principale fonte di acquisto degli schiavi. Io stesso mi sono avvicinato a tale spiegazione. Senza dubbio in taluni periodi la diminuzione del numero si può rilevare, ma il fenomeno non era costante e non si può ignorare che già nel tardo impero ed anche prima, allorché vi fu disponibilità di popolazioni soggiogate si preferì insediarle sul suolo romano anziché ridurle in schiavitù.

La causa principale del tramonto della schiavitù come forza caratteristica dell'economia antica era di ordine economico, in quanto il lavoro servile era per sua natura poco conveniente. Nell'aver preso coscienza di tale realtà ed averne tratto le conseguenze pratiche consisteva quel

il mutamento della schiavitù in servitù della gleba. Lasciamo da parte tutte le questioni che sorgono intorno a questa categoria, così tradizionale e così vaga, nella sua denominazione e nella grande varietà degli stati sociali e giuridici cui viene di solito riferita. Mi limito ad osservare che non si trattò di una rivoluzione vera e propria ma di un mutamento profondo nella struttura sociale. La ragione principale consisteva nella scarsa convenienza per il proprietario del sistema schiavistico. Lo schiavo infatti doveva essere acquistato ed a prezzi alti, quando vi era penuria sul mercato d'altronde la restrizione dei traffici rese più difficile il rifornimento, salvo che per l'Italia meridionale, come vedremo. Poi doveva essere mantenuto tutti i giorni, anche quando le condizioni climatiche impedivano che egli lavorasse all'aperto o di lavorare a pieno ritmo. Il suo lavoro era di regola scarso e svogliato, come si conveniva ad una "cosa animata", la

5

attività era bassa e comunque la sua utilizzazione richiedeva una rigida disciplina, che implicava altre spese per mantenere coloro che dovevano sorvegliare il lavoro, nonché il vilicus e la sua famiglia indispensabili per la gestione della villa. Sebbene questa fosse una unità molto razionale di organizzazione di una tenuta, tuttavia essa implicava una spesa certa per la sua gestione ed un utile incerto. Già quindi nel II secolo dell'impero proprietari avveduti, come Bli il giovane, preferivano dare le loro terre in affitto e per essere ri di avere un utile praticavano un contratto parziario, con il quale il colono era tenuto a corrispondere al padrone una parte del prodotto, anziché somme di danaro. Questo può individuarsi come il precedente della prassi medioevale, che si affermò ben per tempo. Ma un altro fattore ancor più imponente si era determinato nell'età di transizione dall'antichità al Medioevo, vale a dire la scarsità delle forze di lavoro e la fuga dei contadini dalle campagne nel periodo delle invasioni, accentuando un fenomeno caratteristico del lavoro subordinato e dipendente degli schiavi e dei coloni. Le fonti giuridiche sono piene di casi relativi alla fuga dei servi e dei coloni, il che dimostra l'ampiezza e l'entità del fenomeno. L'indebolirsi del potere statale favoriva il diffondersi del fenomeno, perché il singolo signore aveva pochi mezzi per inseguire o ricercare i suoi dipendenti, che avevano abbandonato la terra, in cerca di migliori condizioni di vita.

La grande povertà di documenti e fonti per i primi secoli dell'alto Medioevo non ci permette di tracciare una ricostruzione dei modi dei tempi del mutamento nelle strutture agrarie. Bisogna attendere l'età carolingia per disporre di una documentazione di una qualche entità intorno al manso ed alle forze di lavoro. Questo tuttavia implica che si debba rinunciare a qualsiasi tentativo di ricostruzione. Se nelle lettere di Gregorio Magno relative all'amministrazione dei beni della Chiesa non si trovano nuove strutture agrarie, né

la menzione di nuove forme di lavoro dipendente, è da notare che nei documenti della Chiesa ravennate del VI secolo fa già la sua apparizione l'obbligo di prestare giornate di lavoro per il fondo del proprietario. Infatti nell'inventario dei beni si trovano saltuariamente annotate opere settimanali, sebbene il più delle volte di esse non si parli e ne manchi ogni traccia per i terreni patavini. In quest'epoca dunque nelle proprietà della Chiesa si cominciava ^{appena} a fare uso di prestazioni di lavoro da parte dei fittuari.

Già peraltro in Francia nel 475 compare in un documento il termine *manso*; si tratta del testamento dell' vescovo di Tours, Perpetuus, ma non vi sono particolari sulla struttura della tenuta (7). Testimonianze più significative appartengono all'età merovingia, cioè nel VII secolo (8) mentre in Cassiodoro si trova il termine *condama* o *condama* per designare un gruppo familiare (9), allorché si parla delle sovvenzioni in danaro ai Gepidi con lo scopo di facilitare il loro insediamento (10). Da queste testimonianze si trae un significativo indizio che dal V al VII secolo in Gallia, in Italia e verosimilmente nelle regioni germaniche si stava formando una nuova struttura agraria, le cui caratteristiche principali consistevano nell'insediamento di famiglie di coltivatori su terreni concessi loro dal signore intorno al suo dominio, tenute a prestazioni e contribuzioni varie di lavoro e prodotti. I nomi nelle varie nazioni erano diversi, la sostanza era uguale.

In Francia il massimo sviluppo si ebbe nell'età carolingia, poi ebbe inizio la crisi. In Inghilterra, in Germania ed anche in Italia vi furono tempi diversi, ma l'evoluzione fu la medesima.

Dato lo stato delle fonti le nostre conoscenze sull'origine di questa struttura si riducono a zero. Ma possiamo, come per tanti altri problemi di origine, formulare delle ipotesi. Vediamone qualcuna per il *manso*, caratteristica struttura della storia agraria francese. Quella che esso sia derivato dal *caput* dell'ordinamento fiscale

p.7

o - H una storia diversa, con caratteri originali, si intravede in Spagna, come mostrano in altre vicende dedicate a questo specifico tema.

romano ha autorevoli sostenitori, a cominciare dal Bloch (16). Ma il fine senso storico di questo studioso lo induce ad avvertire che nella realtà sociale del Medioevo le caratteristiche non erano le stesse. A me pare che bisogna andare più a fondo, fino a negare la derivazione sua, per il semplice motivo che mentre il manso era una effettiva struttura agraria, anche se poteva essere utilizzato come unità di misura e imposizione, il caput era semplicemente una unità fiscale e non corrispondeva ad una unità fondiaria. Non posso comprendere che entità tanto diverse si possano collegare fin a far derivare storicamente l'una

dall'altro. Le ragioni di formazione del manso e della diffusione in tutta l'Europa, anche se sotto nomi diversi, erano di ordine economico e sociale e le leggi non hanno fatto altro che regolare una realtà esistente, disciplinando in particolare gli oneri signorili o regi gravanti su di essi, inclusi naturalmente i domini della Chiesa. L'origine del manso va ricercata nella necessità di provvedere alle forze di lavoro occorrenti per la coltivazione delle terre dopo che le antiche forme di subordinazione erano entrate in una irreparabile crisi, l'antica schiavitù e lo stesso colonato. La famiglia che aveva tenuto in forme varie la concessione di un manso doveva corrispondere prestazioni in natura e giornate di lavoro secondo lo statuto inerente al fondo, qualunque fosse la consistenza e lo stato giuridico della famiglia. Questa nuova forma di servitù non implicava un vincolo perpetuo del contadino alla terra, ma l'assoggettamento della terra a contribuzioni fissate una volta per sempre. La terra dunque sopravviveva al signore e gli obblighi che gravavano su di essa, che vi erano in un certo senso incorporati, ricadevano sul concessionario del manso. La figura giuridica più simile, che viene alla mente, è quella della servitù ed oneri reali, aventi per scopo la coltivazione dei fondi ed il reddito del signore. Le forme giuridiche adottate furono varie, dalla concessione in fitto, all'enfiteusi e diritti analoghi, come precari e livelli. Dipendeva dall'interesse dei proprietari, dalla condizione particolare delle terre, dalla convenienza del dissodamento e del miglioramento, oltre che dalla sopravvivenza dei precedenti romani, l'impiego dell'una o dell'altra forma giuridica. Ma il fine economico era sostanzialmente lo stesso.

Tuttavia non sempre nei documenti questo schema ricorre in modo uniforme. In vari di essi non vi è dubbio che l'obbligo alle contribuzioni sia incorporato nel manso, ma in altri sono nominati i possessori (13). Tale diversità non implica necessariamente una struttura economica e giuridica differente, perché si poteva indicare il nome del titolare del manso per semplice comodità di designazione, ma non per questo si può pensare che l'obbligo alle prestazioni fosse derivato dal manso, perché la persona era tenuta in quanto era titolare del diritto sulla terra.

Meno certa è la dimensione originaria del manso. Una tesi sostenuta già da scrittori meno recenti, come il Salvioli, ritiene che essa fosse di 12 iugeri (9). Altri pensano che fosse molto più ampia, da 12 a 18 ha, sulla base di documenti lorenasi, secondo i quali si trattava di terreni coltivabili in 60 giorni, quindi calcolando 20-30 are per giorno (13). Questa interpretazione sarebbe però generalizzabile se i pochi dati delle fonti si assumessero come espressione di una norma. Per di più il calcolo di un giorno per 20-30 ^{are} appare eccessivo se si tiene conto delle giornate di lavoro giudicate dagli agronomi romani per un iugero, corrispondente a 25 are (14). La qualità della terra, le caratteristiche culturali e quelle economiche di una località avranno influito nella determinazione del manso, come anche la disponibilità di forze di lavoro. Un'esigenza comunque doveva essere rispettata e cioè quella di assicurare ad una famiglia il minimo necessario per il suo sostentamento e per corrispondere le contribuzioni dovute in prodotti e lavoro. In terreni fertili dodici iugeri pari a tre ettari, erano sufficienti per tale fine, mentre dodici erano molti per una famiglia media, tanto più se non disponeva del bestiame necessario per l'aratura e la concimazione dei campi. Inoltre il tipo di cultura era determinante, perché il vigneto richiedeva un impiego di lavoro diverso dall'oliveto e soprattutto dalla cerealicoltura. Comunque sia, l'idea che il manso era una unità fondiaria adeguata al lavoro di una famiglia era giusta, ma finiva con l'essere uno schema economico giuridico in contrasto con la realtà, che implicava

na frazionamento dell'unità fondiaria, che non riuscì quindi a mantenersi inalterata nel corso del tempo. Le ~~stesse~~ dimensioni del manso non erano per nulla uniformi e la ~~stessa~~ varietà dell'estensione non permette di credere ad un tipo ~~unico~~ razionale, applicato dovunque allo stesso modo. E' quindi inutile andare alla ricerca delle misure del manso in corrispondenza delle giornate di lavoro, con il ratro o con la sola zappa, se il concessionario non disponeva di bestie per il giogo. Si possono indicare misure ideali, che spesso non corrispondevano a quelle praticate, che i documenti ci fanno conoscere.

Non era per caso fortuito che l'agricoltura nell'alto medioevo si venne organizzando sulla base dell'insediamento stabile della famiglia, che assicurava al proprietario non soltanto un reddito, ma la coltivazione della terra e la prestazione del lavoro necessario per la parte che egli coltivava direttamente, quella che si chiamava il dominicum o mansus indominicatus. L'obbligo di corrispondere giornate di lavoro e servizi vari era od appariva al proprietario più conveniente dell'impiego degli schiavi. Ma il nuovo sistema aveva in sé stesso due fattori di crisi, da un lato l'impossibilità di assicurare la permanenza dell'unità agraria in rapporto alle vicende di un nucleo familiare e dall'altro lato lo scarso interesse del concessionario del manso a lavorare nella parte dominicale con lo stesso impegno che poneva nella sua. Già del resto non doveva essere facile organizzare il lavoro dei fittavoli nel fondo del signore con la razionalità che gli agronomi romani consigliavano per l'impiego degli schiavi. Sarei quindi più cauto del Grand nell'esaltare gli effetti benefici del manso sull'economia agraria (15).

Per lo meno bisognerebbe distinguere il manso del signore da quelli dei contadini. I proprietari lo sapevano bene, perché l'esperienza aveva insegnato loro a non farsi molte illusioni sulla redditività di grandi estensioni di terre dominicali coltivate per mezzo delle prestazioni obbligate dei coloni. Così si può comprendere perché in grandi domini come quello dell'Abbazia di S. Germain des Prés all'inizio del IX

secolo solo una piccola parte dell'indominicatus era coltivata a cereali, a differenza della parte data in affitto ai contadini. Nell'esempio citato su 32.750 ha, 16.020 appartenevano all'indominicatus e 16.730 erano dati in affitto. Ma nella prima ^{1/2} di ettari coltivati erano 1630, nella seconda invece erano ben 16.000, il resto era vigna, pascolo etc. L'Abate di S. Denis preferiva l'affitto alla gestione diretta, come risulta dal Liber de rebus in administratione¹⁵ (15), come già avveniva nell'agricoltura romana del II secolo d.C. Anche l'inventario della tenuta regia di Annapes, divenuto famoso per la bassissima produttività che si desume dalle quantità rinvenute nei granai dagli ispettori, può fornirci un indizio della nessuna convenienza di adottare una gestione diretta, tanto più se si considera che i contadini con mansi propri traevano dalla terra tanto grano da alimentare cinque mulini ed assicurare così al signore un reddito in tasse per la macinazione ^{usuale} a quello che si otteneva dalla gestione diretta⁽¹⁶⁾. Vari altri esempi sono addotti per dimostrare il mutamento della gestione diretta in affitto⁽¹⁷⁾. La spiegazione che viene data di questo incontestabile fenomeno è però inadeguata e non coglie il fattore fondamentale. Si pensa infatti ad una decadenza generale del commercio nell'età carolingia ovvero ad una diminuzione degli schiavi⁽¹⁸⁾, ma è facile obiettare che tali fenomeni non sono attestati dalle fonti. Un'altra spiegazione ricerca le cause dei mutamenti nell'aumento della popolazione e quindi nella maggiore disponibilità di forze di lavoro⁽¹⁹⁾. Non vedo perché questo avrebbe dovuto convertirsi in una tendenza ad abbandonare la gestione diretta, che anzi avrebbe potuto ricevere maggiore impulso data la disponibilità di mano d'opera. Nemmeno l'ipotesi esattamente opposta del Bloch per le trasformazioni del XII secolo e cioè una maggiore offerta di beni sul mercato, appare più convincente⁽²⁰⁾. Da dove provenivano i più copiosi frutti offerti sul mercato, se non da una migliore gestione della terra? La trasformazione di un'economia chiusa, in buona parte di carattere naturale, in economia degli scambi commerciali, quindi di carattere monetaria, è un processo unitario, nel quale non si possono isolare singoli aspetti. Se ad un sistema chiuso subentrò un sistema aperto, ciò implica che si erano adottate tecniche più razionali, che si disponeva delle forze di lavoro necessarie e che vi erano ormai forme di gestione più convenienti.

Non molto diversamente si vennero modificando in Italia le condizioni dell'agricoltura e le strutture agrarie. I problemi erano grandi, dopo invasioni, la disgregazione del potere imperiale e lo spopolamento, se bene occorrerà guardarsi da ingiustificate stime eccessive (22). Le cause generali di decadimento non potevano non influire sulle pratiche agrarie non meno che sulle strutture sociali. Vi può essere qualche ragione per le riserve di cui Philip Jones circonda la tesi del radicale contrasto tra l'età romana e l'alto Medioevo (23), ma questo non può autorizzare ad ammettere una vera continuità dell'antico regime agrario, come è indotto a sostenere il Jones (23) e prima di lui il Salvioli (24) ed altri. Pur darsi che delle antiche tecniche agrarie non si fosse perso il ricordo e la menzione del maggese rilevata dal Jones in un documento del monastero di Farfa dell'824 potrebbe far pensare che si continuava l'uso romano del riposo annuale della terra e delle rotazioni (25). Non è nemmeno da escludere che i libri degli agrimensores e quelli degli agronomi, come sommari estratti da essi, fossero noti alla gente più colta, in ispecie monaci che nelle grandi Abbazie conservavano o trascrivevano i testi. Ma non si dimentichi che se il più antico manoscritto degli Agrimensores, l'Archerianus, è del V-VI secolo, di Catone la sola menzione è in una glossa a margine del Cod. Prem. 362 del IX secolo, di Columella il codice più antico è del IX secolo proveniente da Saint Germain des Près, dopo essere appartenuto al monastero di Corbie in Piccardia, mentre non sappiamo se l'antichissimo codice Marciano scritto in lettere longobarde, ma perduto, contenesse oltre il testo di Catone anche gli scritti degli altri agronomi (26). Ma anche se la tecnica antica non era del tutto ignorata e sopravviveva nei manoscritti, non sarebbe lecito affermare che essa continuava nella pratica.

I problemi dell'Italia, come ha giustamente osservato il Luzzatto (27) non gli stessi che nel resto dell'Europa, salvo naturalmente le diversità del clima e della natura delle terre. Nella stessa Italia vi erano diversità nelle culture e se il frumento era meglio coltivato nel Centro-Sud la segala lo era nel Nord. Era invece nelle strutture sociali che i mutamenti erano stati profondi e su di questo vi è accordo tra gli st

rici. A partire dal secolo VI l'indebolirsi del potere statale, il costituirsi di un nuovo potere degli invasori, in ispecie i Longobardi, i noti fattori di ordine demografico erano all'origine dello spopolamento e della conseguente crisi delle forze di lavoro. Il problema fondamentale consisteva dunque nel promuovere la cultura delle terre che erano state abbandonate, il dissodamento delle terre invase dai boschi e dalle sterpaglie, la bonifica delle paludi. Per questi fini mancavano ad esempio le forze di lavoro e comunque l'antico ordinamento romano della villa o delle massae con schiavi e coloni non era più idoneo.

Purtroppo la storia agraria d'Italia non dispone di quella ricchezza di documenti che ci è offerta dai polittici in Francia studiati nell'opera ormai classica del Guérard¹⁸. Ma anche da noi vi sono inventari importanti che permettono la conoscenza delle strutture agrarie di grandi possedimenti ed in qualche misura anche dei modi e tempi delle loro trasformazioni. Il fatto che ci siano pervenuti più documenti di contratti che non ci autorizza a ritenere che in Italia fin dall'inizio si sia preferita la gestione indiretta della terra anziché quella diretta per conto del signore⁽²⁸⁾. Le fonti ci provano che anche in Italia il proprietario di grandi possedimenti usasse coltivare una pars dominica corrispondente alla ^{riserva} signorile francese mediante i suoi servi e assegnatari dei poderi compresi nella curtis. Sull'entità della diffusione di tale struttura vi sono indubbie testimonianze. I poderi assegnati si chiamavano sortes, talvolta mansi, come in due documenti di Ugo e Lotario del 938 (CGL.n. 552, 553) ed altrove. La loro estensione era molto varia; una media di 12 iugeri⁽²⁹⁾ è indicata. Non è mio intendimento riscrivere la storia agraria dell'Italia nell'alto Medioevo, che ha già avuto opere importanti e per ultimo quella del Jones, ma di fermarmi su di un punto di particolare interesse, quello delle cause che provocarono una tendenza alle trasformazioni verso contratti vari, che ampliarono grandemente la coltivazione date del contadino mediante un corrispettivo tra il IX ed il X secolo.

I documenti relativi alle corti regie ed ai loro mansi, se ce ne attesta-
no la diffusione e l'ampiezza, non ci danno notizia sulla loro organi-
zazione. Possiamo notare che vi si parla talvolta solo di servi ed an-
cillae, non di altri dipendenti. Abbiamo però importanti documenti re-
lativi al patrimonio di istituzioni ecclesiastiche. Vi è certo il pro-
blema se il regime agrario in essi attestato si possa poi considerare
forme per tutte le altre tenute e se ad esempio nel patrimonio della
Chiesa vi sia qualche particolarità diversa rispetto ai possedimenti
regi o di signori. Con tali riserve metodologiche vediamo che cosa
risulta dai testi dell'epoca. Scegliamo due casi significativi. A Bobbio
l'inventario che abbiamo (a. 862, 883 e primi del X secolo) non contiene
menzione di servi, ma di livellari e massari. La congettura dell'Hartmann
che i servi vi fossero ugualmente, come era altrove, non ha però valide
ragioni a sostegno, dato che i servi in altri polittici sia francesi
sia italiani sono registrati puntualmente. Il confronto tra i
due primi ed il terzo è quasi impossibile, perché i fondi enumerati sono
diversi, nell'ultimo meno numerosi. Negli altri si può rilevare che la
parte coltivata dai concessionari era maggiore, sebbene per il grano
chino i dati del raccolto e vi siano solo quelli della semina e quelli
della parte dovuta al proprietario dai fondi tributari. Nella parte do-
nica si seminavano 2092 moggia di grano. I livellari davano 2199 moggia
di grano ed i massari 1367, poco più di 3500 ^{in tutto} e se la parte dovuta era
1/4 il raccolto complessivo era di 14.000 moggia. Le prestazioni di la-
voro erano per i libellari ~~erano~~ molto varie e meno gravose di quelle
dei massari, talvolta indeterminate, altre fissate in due tre o quattro
la settimana. A parte talune incongruenze nel modo di indicare i pro-
dotti - non si comprende bene perché il grano si esprimeva in misure di
mina, per l'olio, il vino etc. in quantità determinate, mentre l'aleator
del raccolto per tali culture non è minore, è perfino maggiore di quello
del grano, quel che interessa peraltro ai fini della nostra ricerca
che la parte dei contadini rendeva di più di quella del signore, il che
permette di supporre che la gestione diretta era meno conveniente della
l'altra. Nel terzo inventario poi si può affermare con certezza che
la quantità delle opere richieste era molto ridotta.

Il regime delle ~~grandi~~ tenute di S. Giulia di Brescia, ampiamente studiato
dal Darmstadter e dal Luzzatto, ci dà il quadro di un grande possedimento
della Chiesa agli inizi del X secolo (a. 905 o 906). In esso la pars

dominica è molto ampia, suddivisa in 59 curtes, ciascuna delle quali ha un certo numero di sortes, vale a dire poderi dipendenti di estensione non definita. La parte seminativa permette la semina di 9272 giugeri di grano, altri cereali, legumi. Vi è il vigneto, l'oliveto, boschi, pascoli. Quanto alle forze di lavoro vi sono praebendarii nelle corti servi e liberi, manentes nei poderi, tenuti a prestazioni diverse. Vi è dunque una varietà di culture ed una varietà di addetti, le cui attività e contribuzioni sono minutamente enumerate. Tuttavia, nonostante la ricchezza dei dati, vi sono problemi di non facile soluzione. In primo luogo ci s'imbatte nella grande incertezza che regna sulle misure medievali. Allorché si parla di modii a quale misura effettiva il documento si riferiva? Troppo disinvoltamente il Darmstädter faceva sua la tesi del modio equivalente ad hl. 1,46, mentre il modio romano, com'è noto, corrisponde a litri 8,73, nella misura comune di 16 sesterii, maggiore in proporzione in quelle di 22 e 24 sesterii, donna il modius karolinense. Il Guérard calcolò una misura anche essa elevata, di 63 litri. Ma già il Pertz aveva osservato scrupolosamente nelle *Leges Alamannorum* che nel secolo X, se si presta fede al *fragmentum Alaniense*, era in uso il modius carolingio di 24 sesterii. Si può comprendere la grandissima importanza della questione, se si considera la differenza tra il modio rinforzato carolingio corrispondente a litri 11,60 in cifra tonda e quello presunto di hl 1,46! Tutti i computi degli studiosi sull'estensione di un terreno o sulle quantità seminate o su quelle raccolte e distribuite inducono a risultati enormemente diversi, se si accetta l'uno o l'altro criterio. Ma è difficile risolvere in modo certo un simile problema.

Bisogna considerare che tra i molti mutamenti della disorganizzazione dell'Impero romano vi fu anche la fine di quella notevole uniformità metrologica, che esso aveva stabilito, pur con adattamenti alle particolarità locali. Alle antiche misure subentrarono altre e così ebbe luogo una vera e propria molteplicità di usi, che sopravvisse anche se in termini molte volte nuovi fino all'introduzione del sistema metrico decimale ed anche dopo di esso nella pratica. Vi furono altresì interventi legislativi come quello di Liutprando per il piede e di Carlo Magno per il modio e per quel che potremmo chiamare la giustizia dei pesi. Purtroppo nell'età contemporanea non vi è stata la stessa attenzione per le ricerche metrologiche che vi fu in altri tempi e nel fiorire degli studi di storia economica fra

Un nuovo esame del problema dei pesi e misure nell'età carolingia è stato ora compiuto dal Witthöft, Massgebrauch und Masspraxis im Handel und Gewicht. III. Mass, Gewicht und die karolingische Tradition, in Mensura (ed. Zimmermann), II, 1984, 251 ss. L'Autore adduce un testo del vescovo Hildefonsus, che viene datato all'845, già esaminato dal Mabillon e poi dal Soetbeer. Sulla base dell'interpretazione di questo testo si perviene alla conclusione che la libbra carolingia era di 15 e 16 once mentre la romana era di 12. Ma a differenza della misura romana, il sextarius viene ragguagliato a 12 libbre e quindi più pesante del modius, cosiché due sestarii equivalgono a tre modii romani.

il XVIII ed il XIX secolo, anche per il fine pratico di fornire tavole di raffronto fra le misure antiche locali e quelle decimali. La metrologia medioevale non può essere costruita se non sulla base di ricerche locali, che permettano di avere una conoscenza meno frammentaria di quella attuale.

Vediamo qualche dato. Un Capitulare di Liutprando del 10 marzo 730 (CDL.Troya IV, parte 3a nr.480) per gli abitanti di Comacchio a proposito del trasporto del sale ed altre merci, fissa il peso del modius di sale in 30 libbre, il che dava un valore certo rispetto a quello incerto del volume. Già Isid. orig. XVI 10 aveva dato 44 libbre equivalenti a 22 sestarii, misura che Muratori riteneva applicata in Italia. Carlo Magno in un Capitolo di età incerta, ma anteriore al 794, aumentava il modio a 24 sestarii (MGH.Leges, I, 72).

Quanto agli scrittori Goesius, Rei agrariae Auctores, Amsterdam 1674, 324, dà per il modius 24 sestarii di 3 libbre, quindi 72, ed uno più grande di 5 libbre, quindi 120. Du Cange, Glossari IV col. 610-816 dà un ampio elenco di misure locali e giunge alla conclusione: "Modius ubique recentus, si vocem spectes, nullibi fere eiusdem capacitatis reperitur". In Piemonte vi è l'emina equivalente a metà dell'antico sestario, molto più grande del romano: esso era di 20,61 litri secondo Cibrario, Della Economia politica del medio Evo, Torino 1861, II, 152 s., con riferimento a Pietro Rocca, "erudito indagatore della metrologia". Il Porro nell'edizione del Cod.Lang. (HPM. XIII) col. 230 n.1 dà senza fornire prove la misura di hl. 1 46.2, che il Darmstädter fa propria senza alcun argomento. A me sorge il dubbio che la cifra hl 1 46. vuol dire 1 modio = hl 46/2, cioè 23.

Qui sono dati solo alcuni esempi per mostrare l'enorme incertezza dei dati. Non molto ai nostri fini si può trarre dal Tucci

Pesi e misure nella storia della società, in Storia d'Italia di Einaudi, V, 1 Documenti, Torino 1973, 585 ss., che fornisce un'impaginazione interessante per il carattere sociale della determinazione delle misure. Vedi nello stesso la Nota bibliografica a p. 611.

In tempi recentissimi, il Witthöft, che si è occupato in varie ricerche di storia metrologica della Germania, ha richiamato l'attenzione su di un testo del vescovo Eldefonso (845), pubblicato dal Mabillon: "res nummi moderni tantum pondus habent, quantum CLIII maxima ceru grana, quod triticum dicitur.... Et trecenti tales nummi antiquam viginti & quinque solidos efficiunt libram: & duodecim tales libri sextastarios tritici efficiunt unum: ex quo septem panes forari possunt". Il W. dà ragione ai dubbi espressi dal Soetbeer (1866) intorno ad una libbra di 810 gr. come sarebbe quella asserita dal testo, dato che la libbra carolingia era di c. 368 gr., ma poi suppone che Eldefonso abbia in mente una libbra doppia, secondo il rapporto rilevato da lui tra oro ed argento, quindi una libbra di 30 once a ziché di 15. Di conseguenza un sestario sarebbe di 12 libbre, cioè 816,480 gr. oppure 818,624 gr. = 25 solidi, vale a dire 9797,760 o 9823,488 gr., il che corrisponderebbe secondo il rapporto 720-750 gr. per litro a 13,0979 o 13,6437.: Massgebrauch und Messpraxis in Handel und Gewerbe, Miscellanea Mediaevalia, Mensura, ed. Zimmermann, Berlin 1983, 16, 1, 251 ss; in tale scritto rinvii ad altre ricerche dell'autore che non mi è stato possibile conoscere. Ma la suddetta interpretazione del testo di Eldefonso porterebbe ad abbattere la tesi che il modius carolingio sarebbe una volta e mezza quello romano, per il che esso diverrebbe un multiplo del sestario, che sulle orme del Mabillon viene calcolato in 166-7 kg pari a 222 - 222,6 litri (ivi, 259 e n. 83). A sostegno di questa tesi il Witthöft adduce il Cap. de villis, I n. 32 (MGH. Capit. Reges, Cap. 10. 84 e 89) in cui il modius ha un valore maggiore del sestarius, perché duodecim modii de farina dant una carra. Ma lo stesso A. rileva che nel linguaggio dei Concilii allorché si tratta di stabilire la razione dei monaci il riferimento è alla libbra pesante romana di 12 once, mentre nel capitolare carolingio sarebbe il nuovo denaro d'argento. Non mi pare che queste considerazioni, per quanto acute, risolvano il problema e l'interpretazione tratta dal Mabillon del testo di Eldefonso rimane pur sempre una congettura, che poco si adatta ai dati storici relativi alle razioni, cui dobbiamo riferirci per avere un'idea non astratta, ma concreta dell'entità delle misure.

Nota finale: dopo le riforme 2 modi equivalevano a 3.
 Data l'incertezza del problema a me pare obbligatorio di limitarsi a poche osservazioni, fondate su conoscenza sicure, che aiutino indirettamente ed affrontare il problema. La misura di HL 1,46 posta dal Dars ter è impossibile, perché porterebbe ad una razione troppo elevata. V. ricordato che la razione stabilita da Catone per lo schiavo era di 4 modii al mese e di 5 per lavori più pesanti, cioè 900-1000 gr. al giorno. Anche quella del Guérard per Saint Pierre de Corbeix di 1.700 gr.

è troppo alta. Quella stabilita dal Luzzatto per i dipendenti di S. Giulia si avvicina di più alla romana, ma la supera alquanto, soprattutto si considera che essa è supposta come uniforme per tutti, indipendentemente dal sesso e dall'età, 1.200 gr. L'inventario del monastero infatti distingue minuziosamente i praebendarii in maschi adulti, femmine e fanciulli e tale distinzione è fatta sia per stabilire l'entità della forza lavoro, sia la quantità delle razioni per il mantenimento. Si aggiunga anche che le razioni non sono uguali in tutte le curtes. A Temulina 14 praebendarii (3 maschi, 4 femmine, 7 fanciulli) ricevono 159 moggio mentre a Bogonago 8 praebendarii (2 - 1 - 5) ne ricevono 65 e questo implica una razione minore, anche se il numero dei fanciulli è più elevato in proporzione.

Questi pochi dati ci permettono di dire che le stime degli studiosi oscillano fra due estremi entrambi insostenibili: da un lato il mantenimento della misura romana, troppo bassa ed assolutamente insufficiente rapportata al numero dei dipendenti, dall'altro misure troppo elevate che non sono accettabili per epoche di depressione ed indigenza.

Purtroppo vi sono casi nei quali uno storico ha il dovere di ammettere che egli non è in grado di indicare una soluzione per un dato problema. Come semplice congettura possiamo dire che per i luoghi ed il tempo in esame, nessuna delle misure proposte è attendibile; forse ~~ora~~ il modius di 72 libbre indicato dal Goesius sulle orme di antichi scrittori è il meno lontano dal ragionevole peso in rapporto alle razioni attestate dagli inventari.

Questa incertezza pesa negativamente su tutte le altre questioni che suscitano il nostro interesse., a cominciare da quella della dimensione dei fondi domenicali e delle sortes. Il Darmstädter si fondava sul presumibile raccolto, calcolato peraltro con un non dimostrato riferimento ai dati dell'Italia moderna, per stabilire che le curtes andavano da 21 ettari in sopra e tale supponeva che fosse anche la misura dei sors. Ma come si è già detto a proposito del manso in Francia anche in Italia le dimensioni erano tanto varie che non è possibile indicare nemmeno una media.

Merlino conviene fermarsi su talune incongruenze che nascono dal documento. Vi sono casi, come nella corte di Temulina, nei quali i dati forniti sulla terra seminabile, sul raccolto e sulla quota ricevuta dai prebendari, cioè dai lavoratori addetti alla gestione diretta del fondo non sono congruenti, da qualunque lato li si consideri. La terra arabile riceveva 32 moggia, il raccolto era di 77 e la quota dei prebendari era di 159. Da dove si prendeva l'eccedenza necessaria più la semente? E che cosa si dava ai manentes, cioè i contadini dei poderi che prestavano 2250 opere l'anno, oltre a determinati prodotti dei loro fondi? Mi sono limitato ad un esempio, ma in più casi il raccolto è troppo basso rispetto alla semina, talvolta non raggiunge nemmeno l'entità di quella. Non conosciamo nemmeno l'entità del prodotto delle curtes, perché il documento non annota altro che le quote dovute. Dobbiamo appagarci di congetture sulla base di una percentuale della parte dovuta rispetto al prodotto, che si suole indicare in un quarto. Ma poiché le prestazioni non erano uniformi, si può pensare che anche la parte grande dovuta non fosse uguale per tutti, maggiore dove la principale produzione era di cereali e poche le altre prestazioni, minore in altri casi. Il Luzzatto ha calcolato che le opere complessive in un anno dei possessori delle sortes erano di 60.000 giornate⁽³²⁾, quindi di 300 presenze al giorno per 200 giorni. Ma il carico delle opere era molto disuguale

All'onere per i dipendenti diretti bisogna aggiungere quello per le razioni dei manentes, allorché lavoravano nel fondo signorile. Così i proventi si riducevano grandemente.

Un raffronto tra il raccolto delle curtes e quello delle sortes è difficile, perché solo in tre^{340 con 844 famiglie}asette casi sono indicate le sortes^e e non in tutti e perché non sempre sappiamo che cosa esse davano in contribuzioni. Non si può dunque procedere ad un confronto sul totale, ma ci deve limitare a quei casi nei quali vi sono i dati per l'una e l'altra gestione. Prendiamo ad esempio la curtis Canella, sufficientemente estesa, che ha alle sue dipendenze praebendarii (3 maschi adulti, 4 femmine, 6 fanciulli), 22 manentes ed 8 manentes libellarii e commensali. Le sue coltivazioni sono varie, vi è cerealicoltura, vigneto, bosco per l'allevamento. Abbiamo un terreno seminativo nella curtis per 90 moggia, il raccolto è di 51^{12 montoni}. Complessivamente i manentes danno 77 moggia di grano, 33 anfore di vino, 5 o 3 maiali ad anni alterni, del valore di 2 solidi, polli, uova, castagne. Inoltre i libellarii danno 12 denari ed una sors absens 10. Se si ammette che la quota dovuta era di 1/4 il prodotto in grano dei poderi era di 308 moggia, ma bisogna tener conto delle altre produzioni. Il documento ci dà anche la quota consumata dai praebendarii e dai manentes insieme, cioè 195 moggia, il che significa, calcolando tutto l'anno per i praebendarii e 3300 giornate per gli altri come il testo annota, una razione giornaliera di 25 centesimi di moggia. La produzione in cereali della corte è dunque di 51 più 195, cui bisogna aggiungere verosimilmente la parte destinata alla semina, cioè 90, complessivamente 336 moggia. La parte delle sortes, comprese le due absentes è 308 più la semina, quindi 385. È abbastanza chiaro che il lavoro di 30 manentes sulla corte implicava una produzione bassa sia per quest'ultima sia per i poderi loro concessi. Ciascuno dei concessionari non sapeva di quante sortes, ma sicuramente in ogni podere vi era più di una miglia, pagava in media 10 moggia di grano e quindi ne produceva - o dichiarava di produrne - 40. Se brancoliamo nel buio allorché cerchiamo di stabilire le dimensioni effettive della curtis e delle sortes possiamo però dire che ~~pare~~ la prima con una estensione seminabile

per 90 moggia rendeva di meno delle sortes, che avevano una produzione di 385 moggia con una superficie atta alla semina di 77.

L'esempio dà un quadro abbastanza delineato nei tratti caratteristici, si ripete più o meno negli altri casi contenuti nell'inventario. Se ne può trarre la CONFERMA CHE UNA STRUTTURA AGRARIA NELLA QUALE si impiegavano lavoratori alle dirette dipendenze del signore e lavoratori a razione, assegnatari dei poderi, era poco razionale e la tendenza era nel senso di accrescere la produttività nei poderi assegnati rispetto a quelli della curtis, con tutti i limiti che un sistema misto comportava anche nella coltivazione delle sortes.

Non siamo in grado di dire quante opere dovesse fornire ciascuno dei manentes, perché molte volte questo non è registrato ed altre volte il numero varia, né si può fare una media. Abbiamo però ricordato la stima di Luzzatto di 60.000 giornate di lavoro l'anno. Non era di poco conto il fatto di distogliere 300 contadini per 200 o 300 giorni l'anno dalla coltivazione dei loro fondi in periodi intensi, per lavorare sulle terre del padrone. Il sistema avrebbe potuto funzionare se si fosse stati in grado di stabilire un equilibrio fra i bisogni di mano d'opera dei diversi fondi, ma così non era e quindi per sua natura la struttura curtense, della quale peraltro si è contestata la stessa configurazione storica, era una struttura destinata ad essere in crisi permanente. Di tale cosa a me pare che una prova si possa trarre dalla varietà delle categorie di addetti, liberi e servi, praebendarii, livellarii, commendati, manentes, massarii, ciascuna delle quali presenta caratteristiche proprie, sebbene in una sostanziale uniformità di base, con la varietà delle prestazioni per ciascuna di esse rilevabili. Questa stessa varietà dimostra che si era sempre alla ricerca di quelle forme di gestione e quindi di figure contrattuali più convenienti per il proprietario. Né va passata sotto silenzio l'esistenza di mansi absentes, vale a dire senza coltivatori che vi risiedevano in una casa, che erano hospites, abitanti altrove, e che dovevano recarsi al lavoro da sedi più o meno lontane.

Ai casi più noti cui ci siamo riferiti si è poi aggiunta la migliore conoscenza della struttura agraria meridionale, dovuta alle ricerche del Del Treppo sull'Abbazia di S. Vincenzo al Volturno (33). Esse ci mostrano le particolarità dell'ordinamento della terra nelle regioni meridionali, dovute alla diffusione della media e piccola proprietà e le differenze rispetto all'ordinamento curtense delle altre regioni, ma giustamente pongono in risalto che la caratteristica divisione in due parti complementari, una dominica e l'altra di coloni non era estrema e ci si rivela chiaramente nell'assetto del patrimonio dell'Abbazia. La maggiore disponibilità di servi, dovuta al commercio degli schiavi nelle regioni meridionali ed alimentato dai Saraceni, lasciò uno spazio più ampio alla conduzione diretta, ma già lungo il secolo IX si manifesta la diversità tra i servi che sono alle dipendenze dirette dell'Abbazia e quelli che invece si possono raffigurare come servi casati, i servi cum substantia, vale a dire contadini la cui condizione economica e lo stato giuridico non differivano grandemente dalle categorie analoghe dell'Italia centro settentrionale. Il Del Treppo pone la condoma, che appare nei patrimoni ducali dell'VIII secolo e che viene considerata come il nucleo servile a carattere familiare, cui viene affidata una casa con la terra annessa, trasformato poi in una famiglia colonica (34). Via via si crea una struttura analoga alla curtis, con una parte coltivata direttamente ed un'altra assegnata in forme varie a coloni. Importante è rilevare che anche qui la tendenza fu nel senso di estendere ~~via via~~ le concessioni livellate a liberi coloni, con contratti a termine, nei quali non vi era un legame fisso con la terra, ma libertà di movimento. Questa tendenza trovò le condizioni più favorevoli nelle circostanze storiche determinate dall'invasione dei Saraceni. E verso il possesso della terra si svolsero, come diciamo più innanzi, lotte contadine.

Il sistema nel suo insieme era antieconomico, costringeva i contadini a lavorare sui fondi coltivati direttamente per conto del proprietario, senza quella disciplina a suo modo razionale dell'economia a schiavi, nello stesso tempo distoglieva il contadino dal lavoro del campo assottigli. Le rendite erano basse ed i proprietari cercavano in tutti i modi di assicurarsi un guadagno mediante contratti vari, con i quali tentavano di vincolare i contadini alla coltivazione ^{ed al miglioramento} della terra mediante il corrispettivo di censi, canoni, livelli e l'impiego dell'enfiteusi, anche se in forme spurie, differenti dall'originario negozio tardo-romano. Così abbiamo esempi di enfiteuti con canoni in natura o con prestazioni di opere (336).

Sarebbe sbagliato generalizzare uno stato di miseria e di intollerabile sfruttamento per tutti i contadini nell'alto medioevo. Ma il sistema era tale da imporre oneri pesanti, né vale opporre che spesso le decime erano una quota poco elevata del prodotto, dato che non erano le sole e non sempre saranno state corrisposte puntualmente. Indizi sullo stato delle campagne si traggono da fonti di epoche varie. Lo sfruttamento provocava inquietudine e sommovimenti. Già l'Editto di Rotari nel 673 punisce i servi che entrano a gruppi in un villaggio per farvi del male e sono aiutati da liberi (337). Esso prevede sedizioni di rustici e detta pene per ferite ed uccisioni di servi e padroni (338). Vari Capitoli dell'età carolingia si riferiscono a sommosse e cospirazioni di servi e liberi assieme (339). Vengono alla mente le analoghe vicende dell'età romana, le rivolte in Sicilia, il bellum servile di Spartaco. Che cosa poteva unire nella lotta gli schiavi ed i liberi se non la comune condizione di miseria? Nelle campagne meridionali i moti dei contadini, attestati dal Chronicon Volturnense, avevano di mira il possesso della terra, forse anche la rivendicazione della libertà (340).

Interessante è il reclamo che i dipendenti di ^{nel 905} ~~avanzarono~~ contro il ~~pastore~~ ^{Abate} Pedelbert, il quale li angariava in vario modo, pretendeva più del dovuto, li costringeva a traversate sul lago senza necessità, portava loro via il bestiame, li mandava nei luoghi più lontani a tagliare le viti e li obbligava a tagliarsi i capelli. L'Abate aveva sentenziato: "servi estis, quicquid ita iubemus atque precipimus, facere debetis" (40). Un tribunale presieduto

dall'Arcivescovo di Milano -Limonta era un'antica tenuta regia passata a S. Ambrogio- tolse di mezzo l'arbitrio, ma regolò in modo preciso e comunque abbastanza pesante gli obblighi dei contadini. Gli intendenti non erano da meno dei padroni, come già ci hanno insegnato i reclami contro i procuratori dei saltus imperiali nell'Africa romana !

Nonostante l'attenuazione del rigido stato degli schiavi e la nascita di nuove forme di dipendenza, le classi elevate e la stessa Chiesa opprimevano il contadino.

Anche all'alto Medioevo si può adattare la massima di Simon Jull, ricordata dal Bloch: il cavaliere con il suo cavallo si mantenevano con la grande e dura fatica del contadino. Non molto diversamente

sarà che i Greci giustificavano la schiavitù ed il Nietzsche l'ha addirittura esaltata ! Le descrizioni del maso e della curtis troppo positive sono idilliache come quelle del Rustel de Coulances per il colonato. Se il quadro agrario dell'alto Medioevo è un chiaroscuro, in esso i tratti scuri prevalgono nettamente su quelli chiari.

(1) Nehlsen, Sklavenrecht zwischen Antike und Mittelalter, germanische und römisches Recht in den germanischen Rechtsaufzeichnungen, Ostrogoten, Westgoten, Franken und Langobarden, Göttingen 1972.

2) Vedi le fonti citate alla n.41 di MGH.Legum III, p.51 (Pertz). Sicquale equivale a situla. Su cervisa fonti in Du Cange, Glossarium, II, 479 s. Il termine si trova in Plin.nat.hist.XXII, 25(82), 164, riferita ad un

vanda fatta in Gallia da erbe selvatiche. Quanto alla misura del modiosesso differiva da quella romana di 16 sestarii e verosilmente nella Alamannorum equivaleva al moggio riformato da Carlo Magno di 24 sest

24 Il trebisce esisteva già nella monetazione romana, con il valore di un terzo di solido.

3) Lex Alam.cap.XXII.

4) V.per tutti Gracco Ruffini, economia e società nell'Italia annonaria Milano 1861, 407 e n.119, relativo a Marini, 137; Pader, P.3. 4 documento della Chiesa ravennate, nel quale si contiene la più antica testimonianza, che io sappia, delle opere settimanali. Per quanto riguarda il manstrutture analoghe le testimonianze sull'entità delle contribuzioni risalgono all'inizio dell'8° secolo: Doehaard, Economia e società dell'alto medioevo, trad.it.Bari 1983, 104 e s. e l'ampia letteratura ivicitata. Sulle fonti di età merovingia, innanzi nt.8.

5) Su questa legge e sui problemi che essa suscita v.Perrin, Une étatede la seigneurie: l'exploitation de la reserve à Prüm au IX siècle, AnnHist.Ec.et Soc.1934, 453 ss.

6) In Studi sulla tarda antichità in onore di S.Calderone.

7) richiama su di esso l'attenzione il Grand, Les moyens de résoudre dans le Haut Moyen Age, les problèmes ruraux, settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto II, 1955, 530.

8) Fonti in Bloch, I caratteri originali della storia rurale-francese trad.it.Torino 1973, 176 n.2.

9) Var.V, 10, 2 del 523/526; V, 11 del 525/26. Sulla lezione del testo Mommsen, Schriften, VI, 427 e n.2

10) Il Mommsen ritiene che il testo forse ci mostra il valore della Hufe goticq. La conduma sarebbe un'articolazione per la leva, in modo che in ogni territorio occupato dai Goti doveva fornire reparti secondo il numero delle Hufen. Condumae vi erano nei territori della Chiesa nel Lazio. Il significato più comune nei testi è quello di comunità familiare riunita in una domus. Sul tema Luzzatto, I servi della ~~Chiesa~~ nelle grandi proprietà ecclesiastiche, Pisa 1910, 66 e n.5. Vari significati in Du Cange, Glossarium, II, 876.

10b) Caratteri originali, 181. Sul mansus v. la bibliografia citata in Storia economica di Cambridge, trad.it. Torino I, 1976, 963. Aggiungi l'altro studio di Lot, Le iugum, le mansus et les exploitations agricoles de la France moderne, Mélanges Pirenne, I, 1926 e del Ganshof, Quelques aspects principaux de la vie économique dans la monarchie franque au VII siècle, Sett.Studi Spoleto V, 1, 1958, 75 ss.

631m

Passa

Un'idea analoga a quella del Bloch si trova già in Schupfer, Il diritto privato dei popoli germanici, II, 1907, 90, il quale però sostiene una data troppo anticipata, il IX secolo, per il pieno decadimento del manso.

11) Esempi di epoche diverse nell'inventario delle colonie patavine appartenenti alla Chiesa ravennate ci danno i nomi di coloni, come nel *Casier de l'Abbaye de Beaupré* (ultimi anni del XII secolo) ripubblicato da Perrin, *Seigneurie cit.*, 717 ss.

12) Contributi alla storia economica d'Italia durante il Medioevo, Pal. 1901, 71.

13) Perrin, *Recherches sur la seigneurie rurale en Lorraine*, Genève Reun. de l'éd. Paris 1935, 638.

Stime diverse tratte dalla varietà delle terre in Grand-Delatouche, *L'agriculture au Moyen Age de la fin de l'empire romain au XVI^e siècle*, Paris 1951, 75 s. Il Duby, *L'economia rurale nell'Europa medievale* (trad. it. Bari 1984), 145 s. è per una misura di 120 acri o *journaux*, pari a tre arature di 40 giorni ciascuna.

14) Vedi i dati delle fonti raccolti da Kolendo, *L'agricoltura nell'Italia romana*, Roma 1960, 57 ss. 57 ss., particolarmente 60. Per altri esempi analoghi Kula, *Problemi e metodi di storia economica*, trad. it. Milano 1962 s. Per l'incasso medievale si assume però una misura maggiore, v. nt.

15) *Les moyens de résoudre cit.* a n. 7, p. 544 s.

16) Su di esso richiama l'attenzione il Grand, *Moyens de résoudre cit.* 530. Il testo è edito da Lacoy De La Marche.

17) L'osservazione è del Duby, *L'economia rurale cit.* 25.

Economia e società, 127.

nel Piceno ed un numero anche maggiore ma non precisato fin oltre l'Ionio.

21) Caratteri originali, 111.

22) Come i sedici milioni di morti nelle guerre gotiche, di cui parla Ph. Jones, *La storia economica in Storia d'Italia* di Einaudi, II, Torino 1974, 1593 n. 5 con rinvio a Proc. VI, 29, 21; VII, 20, 22; 19. Io trovo semplicemente in VI, 20, 21 la cifra di 50.000 uomini ed in VII, 20, 19 che solo 500 abitanti erano restati in Roma al tempo della presa della città da parte di Totila.

23) *L'economia cit.* 1602 e 1614 s.; *L'Italia agraria nell'alto medioevo*, *Settimane di Studio sull'Alto Medioevo*, XIII, Spoleto 1966, 78, ora *Economia e società nell'Italia medievale*, Torino 1980.

24) *Storia del diritto italiano*, 473.

25) *L'Italia agraria cit.* 80 e n. 85; *Storia economica*, 1604. Il documento è in Lib. *Larg.* n. 7. Per le rotazioni ivi con cit. di fonti.

26) Per gli Agrimensori v. Thulin, *Zur Überlieferungsgeschichte des Corpus Agrimensorum Romanorum*, 1911, 9 e 13 e già Blume, *Ueber die Handschriften und Ausgaben der Agrimensoren*, in Lachmann, *Gromatici veteres* II/Berlin 1852; sulla glossa per Catone v. A. Mazzarino, *Prolegomena a de agricultura*, XV. Sulla conoscenza dei manoscritti Fasoli, *Aspetti di vita economica e sociale nell'Italia del secolo VII*, *Settimane di Studi* cit. Spoleto V, 1958, 135.

27) Mutamenti nell'economia...

- 28) Così Jones, *Storia economica*, 1616.
- 29) Per tutti Luzzatto, *I servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche* cit. 149. La misura dei dodici iugeri è indicata tradizionalmente dagli scrittori. Così già in un Capitolare di Lotario nel Liber Papiens poi in Hincmar e più tardi in Papia, *mansum dictum a manendo quod iugrum fit XII iugeribus*. La misura di un iugero assunta ~~però~~ da scrittori moderni non è però quella romana, cioè di un quarto di ettaro (0,252), ma una tripla o poco più (7854,12 m²), già sostenuta dal Porro CDL.p.205 sulle orme del Fumagalli. Essa è fatta propria dal Darmstadter *Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont*, Strassburg 1896, Nachdruck de Gruyter 1965), 301 e n.2, il quale su tale misura fonda la sua ricostruzione della vastità dei possedimenti. Secondo il Fumagalli il iugero era composto di 12 pertiche, la pertica di 24 tavole, la tavola 12 piedi. Fra i moderni seguono la misura romana il Calvioli, *Contributi*, I, 47 n.6; Dopsch, *Storia economica di Cambridge*, trad. it. I, 251 considera equivalenti acro ed iugero e ritiene che la Hufe fosse un'unità di conto pari a 30 iugeri, 60 quella regia, da 60 a 120 quelle private Stlicher van Bath etc. Fra i più antichi Cuiacio, *De feudis*, tit. I, Opere, Napoli 1722, II, 1196 non parla di altra misura che di quella romana. Du Cange, *Glossarium*, III, 1508 - come già Plin. nat. hist. XVIII, 3, 9 - ritiene che l'estensione di un iugero sia quella di un terreno che può essere arato in un giorno da una coppia di buoi. All. pertica provinciale in uso nell'antica Germania, Hultsch, *Griechische römische Metrologie*, 693 s.
- 30) Luzzatto, op.cit. 15 ss. Vedi anche nello stesso la trattazione degli altri inventari, di S. Lorenzo di Oulx, di Lucca, di Farfa etc. Su S. Giulia v. nt. 32; testo in CDL.n.419 col. 706 ss.
- 31) de agr. 56. Sul tema Étienne, *Les rations alimentaires des esclaves de la "familia rustica" d'après Caton*, Index, 1981, 66 ss. In questo interessante studio, nel quale si trova anche una ampia bibliografia, con scritti concernenti epoche diverse, l'A. Però calcola la razione in pane e non in frumento e quindi è indotto a dare una razione più elevata. In verità Catone parla di triticum per gli operai e per il vilicus etc.; solo per i compediti prevede razioni di pane e la distinzione non è fortuita o dovuta ad imprecisione del meticolosissimo scrittore, bensì al fatto che doveva essere agevole per gli schiavi in catene di preparare e cuocere il pane.
- 32) Così nella ricostruzione del Luzzatto, op.cit. 28 e 71.
- 33) La vita economica e sociale in una grande Abbazia del mezzogiorno San Vincenzo al Volturno nell'alto medioevo, Arch. St. Nap. 1955, 31-109.
- 34) op.cit. 54 e n.3 con fonti e lett. Il Del Treppo non prende in esame l'altro significato del ~~felmine~~ da noi ricordato sopra n. 10.
- 35) Donazione del vescovo di Mantova, Arch. St. Lomb. II, 8; Tirabòschi, *Mod.* 29.
- 36) c. 279, 2.
- 37) c. 280.
- 38) Ponti cit. in Doehaerd, *Economia e società*, 129.
- 39) I, 194 ss. Sul tema Del Treppo, op.cit. 57. Sui limiti dell'economia feudale Kula, *Teoria economica del sistema feudale*, trad. it. Torino 1972.
- 40) CDL (Porro) n. 417; l'episodio è ricordato dal Darmstadter *Reichsgut*

Hultsch, *Griechische und römische Metrologie* 693 s. 7 30. Luzzatto, o.c. 15 ss. Vedi anche nello stesso la trattazione degli altri inventari, di S. Lorenzo di Oulx, di Lucca, di Farfa etc. Su S. Giulia v. nt. 32; testo in CDL. nr. 419 col. 706 ss. 31. *De agr.* 56. Sul tema Etienne, *Les rations alimentaires des esclaves de la « familia rustica » d'après Caton, Index* (1981) 66 ss. In questo interessante studio, nel quale si trova anche un'ampia bibliografia, con scritti concernenti epoche diverse, l'a. però calcola la razione in pane e non in frumento e quindi è indotto a dare una razione più elevata. In verità Catone parla di *tritium* per gli operai e per il *vilicus* etc.; solo per i compediti prevede razioni di pane e la distinzione non è fortuita o dovuta ad imprecisione del meticolosissimo scrittore, bensì al fatto che non doveva essere agevole per gli schiavi in catene di preparare e cuocere il pane. Δ 32. Così nella ricostruzione del Luzzatto, o.c. 28 e 71. 33. *La vita economica e sociale in una grande Abbazia del Mezzogiorno: San Vincenzo al Volturno nell'alto Medioevo*, Arch. St. Nap. (1955) 31-109. 34. O.c. 54 e nt. 3 con fonti e lett. Il Del Treppo non prende in esame l'altro significato del termine da noi ricordato sopra nt. 10. 35. Donazione del vescovo di Mantova, Arch. St. Lomb. II 8; Tiraboschi, *Mod.* I 29. 36. C. 279.2. 37. C. 280. 38. Fonti cit. in Dochaerd, *Economia e società* 129. 39. I 194 ss. Sul tema Del Treppo, o.c. 57. Sui limiti dell'economia feudale Kula, *Teoria economica del sistema feudale* (trad. it., Torino 1972). 40. CDL (Porro) n. 417; l'episodio è ricordato dal Dürmstädter, *Reichsgut* cit. 103.

J 40

1 +

7. Alla comparsa e sviluppo storico del
vigna nell'Italia longobarda e durante il
alto medioevo si riferisce nel *De re rustica* del
Caton. Si tratta di un testo di natura
agricola.

Δ Per quanto riguarda il problema della
ente delle economie rurali del Medioevo, l'archeologia
contadina nell'alto Medioevo (lugli 1979) 15 ss., 211 ss.,
il quale mostra della loro quantità di cereali disponibili,
che si può dai documenti, sostiene che era una base
base fondamentale dell'alimentazione in quell'epoca.

ECONOMIA SOVIETICA ED ALTO MEDIO ORIENTE

Index

Quaderni camerti di studi romanistici
International Survey of Roman Law

HOMMAGES A GÉRARD BOULVERT
ANTIQUITÉ

estratto

15

1987

JOVENE EDITORE NAPOLI

L'affermazione frequente e non solo di storici marxisti che la società antica sia una società schiavistica, mentre quella medioevale sarebbe caratterizzata dalla servitù della gleba, non si può intendere nel senso che la schiavitù finì di esistere alla caduta del mondo antico e fu sostituita dalla servitù della gleba, perché nell'alto Medioevo e ^{per} molti secoli ancora la schiavitù continuava ad esistere e non vi era la servitù della gleba, almeno nel senso economico e giuridico in cui essa è stata configurata, cioè come vincolo della persona alla terra. Questa è una schematizzazione grossolana, che implica una periodizzazione della storia, sempre irrimediabilmente, come ha rilevato anche il compianto Boulvert, ed addirittura erronea nel nostro caso. Un attento esame delle forme di asservimento, di subordinazione, di dipendenza delle forze di lavoro pone in evidenza che vi furono trasformazioni profonde — di quei vincoli, che hanno permesso di configurare la società antica come una società schiavistica, perché lo stato, anche giuridico, dello schiavo non era più quello di un tempo. E' questa trasformazione che autorizza a descrivere la società medioevale come diversa da quella schiavistica, indipendentemente dal numero maggiore o minore di schiavi che nei secoli di mezzo esistevano a seconda delle varie vicende anche belliche, che ampliavano o restringevano il numero degli schiavi disponibili. Tali trasformazioni riguardarono in primo luogo la struttura economica. Nella società antica lo schiavo era talmente integrato in essa da non potersene staccare, perché era un instrumentum vocale per Varrone, κτήμα τι ἐργαζόμενον καὶ ὡς κτήνος ὄργανον, secondo ~~non~~ Aristotele. Egli era quindi una parte organica della struttura, come lo erano gli animali e come lo sono oggi le macchine. Da tale integrazione totale derivavano i principi e le norme sullo stato giuridico, secondo cui lo schiavo; pur essendo una persona umana, non si considerava capace di rapporti giuridici ed il diritto ne riconosceva l'esistenza solo in quanto oggetto del dominio del padrone, suo strumento negli acquisti e nei negozi giuridici, eventualmente oggetto di sanzioni penali. Non vi erano dunque problemi nascenti da

negozi tra padroni e schiavi, né lo schiavo era soggetto capace di obbligazioni nei confronti del dominus, dato che il prodotto del suo lavoro, della sua gestione di imprese commerciali ed industriali apparteneva direttamente al dominus. Su questo non vi era differenza tra il diritto romano e quello greco.

Interamente diversa era la condizione del servo nel Medioevo. Vi sono ancora servi che assomigliano a quelli di un tempo, perché prestano il loro servizio alle dipendenze del padrone. Si possono anche rilevare diversità nello stato giuridico, secondo le influenze del diritto romano o del diritto germanico¹. Ma vi è una sempre più diffusa categoria di servi, che non sono più un semplice strumento della produzione, ma sono tenuti ad una prestazione di cose e di opere nei confronti del proprietario. Questo appare chiaramente nelle fonti ed anche nelle leggi denominate barbariche, in specie allorché in modo esPLICITO di-

sciplinavano le prestazioni verso il re o la Chiesa, cui erano tenuti i servi. Ad esempio nella lex Alamannorum è stabilito che i servi della Chiesa devono dei tributi legitime e cioè 16 sicla², ~~cioè~~ una terza o parte o metà ~~di~~ di modio di cervisa - una bevanda di orzo - un maiale del valore di tre assi², due modii di pane, cinque polli, venti uova³. Indipendentemente dall'entità di tali prestazioni, risulta in tutta evidenza che il rapporto tra il servo ed il padrone era di natura completamente diversa da quello dell'età antica, essendo divenuto un obbligo di corrispondere taluni prodotti determinati. Sulla loro entità, per quel che riguarda la Chiesa ed il Re doveva essere sorta una prassi non abbastanza consolidata e questo spiega perché una legge disciplinasse la materia. Ma non si trattava di una prassi isolata nel paese degli Alamanni od altrove, bensì di un uso diffuso in molte regioni dell'Europa continentale, Italia compresa, come risulta dai documenti, a partire dal V secolo, ben noti da lungo tempo⁴. Più importante ancora è che il servo ^{è assennatore di un podere} ~~vera~~ tenuto a corrispondere un numero fisso di giornate di lavoro nei fondi direttamente coltivati dal proprietario, la pars dominica, con il che la trasformazione dell'antica schiavitù era compiuta.

E' molto interessante constatare che non solo dal lato della condizione giuridica, dello stato delle persone vero e proprio, ^{ma} anche da quello

1 m

SA

100

Da

di più (I, 18)

Queste

di essi

camente

detti

possessionem

zione

l'impiego

nota,

so,

lo economico la condizione del servo e quella del colono si erano molto ravvicinate, perché al pari dei servi i coloni erano tenuti a prestare delle opere per il fondo domenicale. Questo implica l'esistenza di una caratteristica unità produttiva formata dal dominio coltivato direttamente per il signore ed una molteplicità di fondi dati in affitto a coloni o servi. La diversità tra di essi tende a divenire evanescente ed in vano si cerca di fissarla in uno schema, riducendo gli obblighi dei coloni liberi al pagamento di un tributo o di opere determinate, mentre quelli dei servi si caratterizzavano in opere indistinte e lasciate alla discrezione del padrone. Già l'editore della lex Alamannorum avverte che la diversità è molto poca e spesso non si avverte nemmeno nel nome. Gli esempi infatti di terre soggette al pagamento di un censo, che erano tenute anche a fornire prodotti ed opere varie sono numerosi. La stessa lezione del cap. XXIII della legge nel ms. B² 3 rivela che il pagamento di 6 solidi dipende dall'inadempimento delle opere stabilite. La legge dei Bavari (metà dell'VIII secolo) non lascia dubbi ^{sull'assenza} ~~sull'es-~~ ^{di una} ~~di una~~ ^{distinzione} ~~distinzione~~ ^{tra} ~~tra ^{servi e coloni della Chiesa, che esplicitamente accomuna} ~~servi e coloni della Chiesa, che esplicitamente accomuna~~ nel titolo. Essa è interessante perché attribuisce ad un iudex la definizione degli obblighi, enumera accuratamente le cose ed il lavoro da prestare: la decima parte del prodotto - 3 modii su 30 -, un tributo per il pascolo secondo l'uso della provincia, arare, seminare, chiudere, raccogliere trasportare il prodotto, conservarlo ^{per} appezamenti di misura legale - andecenas legitima - vertice di 10 piedi - 4 vertice in larghezza, 40 lunghezza. Ogni coltivatore doveva seminare due moggio di grano estivo, coltivarlo e raccogliarlo. Piantare viti, scavare, porre a dimora le propaganti, potare, vendemmiare. Rendere due fasci di lino, 10 vasi di miele, 4 polli, Da essere conservato da Tizio o recarsi di persona dove veniva ordinato, a guisa di trasporto con carri - angaria - fino a 50 leghe, senza essere costretti a fare di più (I, 18). 5 servi dovevano tra ^{che venivano} ~~giornate~~ ^{stimolati} ~~stimolati~~. Queste norme riguardano i coloni da un lato e dall'altro una categoria di essi detti accolae. In un ultimo capoverso la legge tratta specificamente dei servi, concessionari di un fondo, quelli che altrove sono detti casati. Essi sono tenuti a corrispondere il tributo secundum possessionem suam, nonché tre giornate di lavoro per settimana. La distinzione che si rileva in altre fonti tra servi e coloni, che consiste nell'impiego di servi interamente alle ^{ch'è un'opera} ~~dispendio~~ ^{del padrone, qui non si} ~~del padrone, qui non si~~ nota, perché entrambe le categorie di dipendenti, anche se in modo diverso, devono prestazioni di lavoro per il signore ⁵ ~~(5)~~.~~

Nella storia delle strutture agrarie dell'alto Medioevo ci si imbatte in varie questioni. Ne scegliamo alcune fra le più interessanti per il nostro tema. Prendiamo ad esempio il manso della Gallia con la nota distinzione fra mansi ingenuili e servili. Essa viene interpretata sulla base del Polittico di Erminione nel senso che i primi erano tenuti a corrispondere opere, prestazioni di lavoro determinate nella qualità e nei tempi dell'anno, mentre i secondi, di regola, tre giornate per settimana. Senza indugiare sul fatto che nemmeno tale diversità si mantenne con rigore e che in ogni caso la condizione del manso non si caratterizzava se non per lo stato originario del fittavolo e tale restava anche quando lo stato giuridico mutava, è fuori dubbio che la duplicità della categoria non implicava una differenza qualitativa. Il manso nella Gallia, centro settentrionale, nel Belgio, in Lorena ed altrove, altre formazioni e strutture agrarie con nomi diversi in Italia e regioni germaniche e sassoni avevano il carattere di un insediamento stabile di una famiglia, sia di coloni che di servi, tenuti ad assicurare la coltivazione della proprietà del signore, senza essere integrati con essa. Questo vuol dire che l'economia a schiavi era venuta meno ed in suo luogo veniva formandosi una nuova struttura, nella quale la coltivazione era assicurata mediante l'utilizzazione più o meno estesa delle forze di lavoro dipendente, sia esso libero che servile. Questo spiega l'affievolirsi o addirittura il venir meno dell'antica distinzione fra servi e coloni con i conseguenti riflessi sullo stato giuridico delle persone, sul quale altrove ci siamo soffermati (5).

Da che cosa derivava questa indubbia trasformazione? In passato si è stati inclini a far dipendere la fine della schiavitù dalla diminuzione del numero degli schiavi in conseguenza della lunga pace romana e quindi dell'inaridirsi della principale fonte di acquisto degli schiavi. Io stesso mi sono avvicinato a tale spiegazione. Senza dubbio in taluni periodi la diminuzione del numero si può rilevare, ma il fenomeno non era costante e non si può ignorare che già nel tardo impero ed ancor prima, allorché vi fu disponibilità di popolazioni soggiogate si preferì insediarle sul suolo romano anziché ridurle in schiavitù.

La causa principale del tramonto della schiavitù come forza caratteristica dell'economia antica era di ordine economico, in quanto il lavoro servile era per sua natura poco conveniente. Nell'aver preso coscienza di tale realtà ed averne tratto le conseguenze pratiche consiste quella che molti e fra di essi anche il Lopez considerano una rivoluzione, cioè

5

5

il mutamento della schiavitù in servitù della gleba. Lasciamo da parte tutte le questioni che sorgono intorno a questa categoria, così tradizionale e così vaga, nella sua denominazione e nella grande varietà degli stati sociali e giuridici cui viene di solito riferita. Mi limito ad osservare che non si trattò di una rivoluzione vera e propria, ma di un mutamento profondo nella struttura sociale. La ragione principale consisteva nella scarsa convenienza per il proprietario del sistema schiavistico. Lo schiavo infatti doveva essere acquistato ed a prezzi alti, quando vi era penuria sul mercato d'altronde la restrizione dei traffici rese più difficile il rifornimento, salvo che per l'Italia meridionale, come vedremo. Poi doveva essere mantenuto tutti i giorni, anche quando le condizioni climatiche impedivano che egli lavorasse all'aperto o di lavorare a pieno ritmo. Il suo lavoro era di regola scarso e svogliato, come si conveniva ad una "cosa animata", la pro-

5, e in la Spagna.

6

duttività era bassa e comunque la sua utilizzazione richiedeva una rigida disciplina, che implicava altre spese per mantenere coloro che dovevano sorvegliare il lavoro, nonché il vilicus e la sua famiglia, indispensabili per la gestione della villa. Sebbene, questa fosse una unità molto razionale di organizzazione di una tenuta, tuttavia essa implicava una spesa certa per la sua gestione ed un utile incerto. Già quindi nel II secolo dell'impero proprietari avveduti, come Plinio il giovane, preferivano dare le loro terre in affitto e per essere sicuri di avere un utile praticavano un contratto parziario, con il quale il colono era tenuto a corrispondere al padrone una parte del prodotto, anziché somme di danaro. Questo può individuarsi come il precedente della prassi medioevale, che si affermò ben per tempo. Ma un altro fattore ancor più imponente si era determinato nell'età di transizione dall'antichità al medioevo, vale a dire la scarsità delle forze di lavoro e la fuga dei contadini dalle campagne nel periodo delle invasioni, accentuando un fenomeno caratteristico del lavoro subordinato e dipendente degli schiavi e dei coloni. Le fonti giuridiche sono piene di casi relativi alla fuga dei servi e dei coloni, il che dimostra l'ampiezza e l'entità del fenomeno. L'indebolirsi del potere statale favoriva il diffondersi del fenomeno, perché il singolo signore aveva pochi mezzi per inseguire o ricercare i suoi dipendenti, che avevano abbandonato la terra, in cerca di migliori condizioni di vita.

La grande povertà di documenti e fonti per i primi secoli dell'alto Medioevo non ci permette di tracciare una ricostruzione dei modi e dei tempi del mutamento nelle strutture agrarie. Bisogna attendere l'età carolingia per disporre di una documentazione di una qualche entità intorno al manso ed alle forze di lavoro. Questo tuttavia non implica che si debba rinunciare a qualsiasi tentativo di ricostruzione. Se nelle lettere di Gregorio Magno relative all'amministrazione dei beni della Chiesa non si trovano nuove strutture agrarie, né

7

la menzione di nuove forme di lavoro dipendente, è da notare che nei documenti della Chiesa ravennate del VI secolo fa già la sua apparizione l'obbligo di prestare giornate di lavoro per il fondo del proprietario. Infatti nell'inventario dei beni si trovano saltuariamente annotate opere settimanali, sebbene il più delle volte di esse non si parli e ne manchi ogni traccia per i terreni patavini. In quest'epoca dunque nelle proprietà della Chiesa si cominciava ^{appena} a fare uso di prestazioni di lavoro da parte dei fittuari.

Già peraltro in Francia nel 475 compare in un documento il termine manso; si tratta del testamento del vescovo di Tours, Perpetuus, ma non vi sono particolari sulla struttura della tenuta ⁴ (77). Testimonianze più significative appartengono all'età merovingia, cioè nel VII secolo ⁸ (87), mentre in Cassiodoro si trova il termine condama o condama per designare un gruppo familiare ⁹ (9), allorché si parla delle sovvenzioni in danaro ai Genidi con lo scopo di facilitare il loro insediamento ¹⁰ (107). Da queste testimonianze si trae un significativo indizio che dal V al VII secolo in Gallia, in Italia e verosimilmente nelle regioni germaniche si stava formando una nuova struttura agraria, le cui caratteristiche principali consistevano nell'insediamento di famiglie di coltivatori su terreni concessi loro dal signore intorno al suo dominio, tenute a prestazioni e contribuzioni varie di lavoro e prodotti. I nomi nelle varie nazioni erano diversi, la sostanza era uguale.

In Francia il massimo sviluppo si ebbe nell'età carolingia, poi ebbe inizio la crisi. In Inghilterra, in Germania ed anche in Italia vi furono tempi diversi, ma l'evoluzione fu la medesima.

Dato lo stato delle fonti le nostre conoscenze sull'origine di questa struttura si riducono a zero. Ma possiamo, come per tanti altri problemi di origine, formulare delle ipotesi. Vediamone qualcuna per il manso, caratteristica struttura della storia agraria francese. Quella che esso sia derivato dal caput dell'ordinamento fiscale

I

3. 8

romano ha autorevoli sostenitori, a cominciare dal Bloch¹¹ (1906). Ma il fine senso storico di questo studioso lo induce ad avvertire che nella realtà sociale del Medioevo le caratteristiche non erano le stesse. A me pare che bisogna andare più a fondo, fino a negare la derivazione stessa, per il semplice motivo che mentre il manso era una effettiva sfruttatura agraria, anche se poteva essere utilizzato come unità di misura e di imposizione, il caput era semplicemente una unità fiscale e non corrispondeva ad una unità fondiaria. Non posso comprendere che entità tanto diverse si possano collegare ~~fin~~ a far derivare storicamente l'una

dall'altro. Le ragioni di formazione del manso e della diffusione in tutta l'Europa, anche se sotto nomi diversi, erano di ordine economico sociale e le leggi non hanno fatto altro che regolare una realtà esistente, disciplinando in particolare gli oneri signorili o reperi gravanti ~~sulle unità di coltivazione~~ su di essa, inclusi naturalmente i domini della Chiesa. L'origine del manso va ricercata nella necessità di provvedere alle forze di lavoro occorrenti per la coltivazione delle terre dopo che le antiche forme di subordinazione erano entrate in una irreparabile crisi, l'antica schiavitù e lo stesso colonato. La famiglia che aveva ottenuto in forme varie la concessione di un manso doveva corrispondere prestazioni in natura e giornate di lavoro secondo lo statuto inerente al fondo, qualunque fosse la consistenza e lo stato giuridico della famiglia. Questa nuova forma di servitù non implicava un vincolo perpetuo del contadino alla terra, ma l'assoggettamento della terra a contribuzioni fissate una volta per sempre. La terra dunque serviva al signore e gli obblighi che gravavano su di essa, che vi erano in un certo senso incorporati, ricadevano sul concessionario del manso. La figura giuridica più simile, che viene alla mente, è quella delle servitù ed oneri reali, aventi per scopo la coltivazione dei fondi ed il reddito del signore. Le forme giuridiche adottate furono varie, dalla concessione in fitto, all'enfiteusi e diritti analoghi, come precari e livelli. Dipendeva dall'interesse dei proprietari, dalla condizione particolare delle terre, dalla convenienza del dissodamento e del miglioramento, oltre che dalla sopravvivenza dei precedenti romani, l'impiego dell'una o dell'altra forma giuridica. Ma il fine economico era sostanzialmente lo stesso.

9

Tuttavia non sempre nei documenti questo schema ricorre in modo uniforme. In vari di essi non vi è dubbio che l'obbligo alle contribuzioni sia incorporato nel manso, ma in altri sono nominati i possessori¹² (12). Tale diversità non implica necessariamente una struttura economica e giuridica differente, perché si poteva indicare il nome del titolare del manso per semplice comodità di designazione, ma non per questo si può pensare che l'obbligo alle prestazioni fosse disgiunto dal manso, perché la persona era tenuta in quanto era titolare del diritto sulla terra.

Meno certa è la dimensione originaria del manso. Una tesi sostenuta già da scrittori meno recenti, come il Salvioli, ritiene che essa fosse di 12 iugeri¹³ (13). Altri pensano che fosse molto più ampia, da 12 a 18 ha, sulla base di documenti lorenesi, secondo i quali si trattava di terreni coltivabili in 60 giorni, quindi calcolando 20-30 are per giorno¹⁴ (14). Questa interpretazione sarebbe però generalizzante se i pochi dati delle fonti si assumessero come espressione di una norma. Per di più il calcolo di un giorno per 20-30 ^{are} appare eccessivo, se si tiene conto delle giornate di lavoro giudicate ^{da} dagli agrimen-
^{necessarie} sori romani per un iugero, corrispondente a 25 are ¹⁵ (15). La qualità della terra, le caratteristiche culturali e quelle economiche di una località avranno influito nella determinazione del manso, come anche la disponibilità di forze di lavoro. Un'esigenza comunque doveva essere rispettata e cioè quella di assicurare ad una famiglia il minimo necessario per il suo sostentamento per corrispondere le contribuzioni dovute in prodotti e lavoro. In terreni fertili dodici iugeri¹⁶, pari a tre ettari, erano sufficienti per tale fine, mentre dodici ettari erano molti per una famiglia media, tanto più se non disponeva del bestiame necessario per l'aratura e la concimazione dei campi. Inoltre il tipo di cultura era determinante, perché il vigneto richiedeva un impiego di lavoro diverso dall'oliveto e soprattutto dalla cerealicoltura. Comunque sia, l'idea che il manso era una unità fondiaria adeguata al lavoro di una famiglia era giusta, ma finiva con l'essere uno schema economico giuridico in contrasto con la realtà, che implicava

H

10

ne frazionamento dell'unità fondiaria, che non riuscì quindi a mantenersi inalterata nel corso del tempo. Le ~~stesse~~ dimensioni del manso non erano per nulla uniformi e la ~~stessa~~ varietà dell'estensione non permette di credere ad un tipo ~~uniforme~~, razionale, applicato dovunque allo stesso modo. E' quindi inutile andare alla ricerca delle misure del manso in corrispondenza delle giornate di lavoro, con l'aratro o con la sola zappa, se il concessionario non disponeva di bestie per il giogo. Si possono indicare misure ideali, che spesso non corrispondevano a quelle praticate, che i documenti ci fanno conoscere.

Non era per caso fortuito che l'agricoltura nell'alto medioevo si venne organizzando sulla base dell'insediamento stabile della famiglia, che assicurava al proprietario non soltanto un reddito, ma la coltivazione della terra e la prestazione del lavoro necessario per la parte che egli coltivava direttamente, quella che si chiamava il dominicum o mansus indominicatus. L'obbligo di corrispondere giornate di lavoro e servizi vari era od appariva al proprietario più conveniente dell'impiego degli schiavi. Ma il nuovo sistema aveva in sé stesso due fattori di crisi, da un lato l'impossibilità di assicurare la permanenza dell'unità agraria in rapporto alle vicende di un nucleo familiare e dall'altro lato lo scarso interesse del concessionario del manso a lavorare nella parte domenicale con lo stesso impegno che poneva nella sua. Già del resto non doveva essere facile organizzare il lavoro dei fittavoli nel fondo del signore con la razionalità che gli agronomi romani consigliavano per l'impiego degli schiavi. Sarei quindi più cauto del Grand nell'esaltare gli effetti benefici del manso sull'economia agraria ¹⁶(15). Per lo meno bisognerebbe distinguere il manso del signore da quelli dei contadini. I proprietari lo sapevano bene, perché l'esperienza aveva insegnato loro a non farsi molte illusioni sulla redditività di grandi estensioni di terre dominicali coltivate per mezzo delle prestazioni obbligate dei coloni. Così si può comprendere perché in grandi domini, come quello dell'Abbazia di S. Germain des Prés all'inizio del IX

secolo solo una piccola parte dell'indominicatus era coltivata a cereali, a differenza della parte data in affitto ai contadini. Nell'esempio citato su 32.750 ha, 16.020 appartenevano all'indominicatus e 16.730 erano dati in affitto. Ma nella prima ~~1/2~~ ettari coltivati erano 1630, nella seconda invece erano ben 16.000, il resto era vigneto, pascolo etc. L'Abate di S. Denis preferiva l'affitto alla gestione diretta, come risulta dal Liber de rebus in administratione ^{sua gestione 17} (15), ^{il che} come già avveniva nell'agricoltura romana del II secolo d.C. Anche l'inventario della tenuta regia di Annapes, divenuto famoso per la bassissima produttività che si desume dalle quantità rinvenute nei granai dagli ispettori, può fornirci un indizio della nessuna convenienza di adottare una gestione diretta, tanto più se si considera che i contadini con mansi propri traevano dalla terra tanto erano da alimentare cinque mulini ed assicurare così al signore un reddito in tasse per la macinazione ^{usuale} a quello che si otteneva dalla gestione diretta (16). Vari altri esempi sono addotti per dimostrare il mutamento della gestione diretta in affitto (17). La spiegazione che viene data di questo incontestabile fenomeno è però inadeguata e non coglie il fattore fondamentale. Si pensa infatti ad una decadenza generale del commercio nell'età carolingia ovvero ad una diminuzione degli schiavi (18), ma è facile obiettare che tali fenomeni non sono attestati dalle fonti. Un'altra spiegazione ricerca le cause dei mutamenti nell'aumento della popolazione e quindi nella maggiore disponibilità di forze di lavoro (19). Non vedo perché questo avrebbe dovuto convertirsi in una tendenza ad abbandonare la gestione diretta, che anzi avrebbe potuto ricevere maggiore impulso data la disponibilità di mano d'opera. Nemmeno l'ipotesi esattamente opposta del Bloch per le trasformazioni del XII secolo e cioè una maggiore offerta di beni sul mercato, appare più convincente. ²²⁴ Da dove provenivano i più copiosi frutti offerti sul mercato, se non da una migliore gestione della terra? La trasformazione di un'economia chiusa, in buona parte di carattere naturale, in economia degli scambi commerciali, quindi di carattere monetaria, è un processo unitario, nel quale non si possono isolare singoli aspetti. Se ad un sistema chiuso subentrò un sistema aperto, ciò implica che si erano adottate tecniche più razionali, che si disponeva delle forze di lavoro necessarie e che vi erano ormai forme di gestione più convenienti.

Non molto diversamente si vennero modificando in Italia le condizioni dell'agricoltura e le strutture agrarie. I problemi erano grandi, dopo le invasioni, la disgregazione del potere imperiale e lo spopolamento, sebbene occorra guardarsi da ingiustificate stime eccessive²³ (22). Le cause generali di decadimento non potevano non influire sulle pratiche agrarie non meno che sulle strutture sociali. Vi può essere qualche ragione nelle riserve di cui Philip Jones circonda la tesi del radicale contrasto tra l'età romana e l'alto Medioevo²⁴ (23), ma questo non può autorizzare ad ammettere una vera continuità dell'antico regime agrario, come è indotto a sostenere il Jones²⁴ (23) e prima di lui il Salvioli²⁵ (24) ed altri. Può darsi che delle antiche tecniche agrarie non si fosse perso il ricordo e la menzione del maggese rilevata dal Jones in un documento del monastero di Farfa dell'824 potrebbe far pensare che si continuava l'uso romano del riposo annuale della terra e delle rotazioni²⁶ (25). Non è nemmeno da escludere che i libri degli agrimensori e quelli degli agronomi, come sommari estratti da essi, fossero noti alla gente più colta, in ispecie monaci che nelle grandi Abbazie conservavano o trascrivevano i testi. Ma non si dimentichi che se il più antico manoscritto degli Agrimensori, l'Arcerianus, è del V-VI secolo, di Catone la sola menzione è in una glossa a margine del Cod. Brem. 363 del IX secolo, di Columella il codice più antico è del IX secolo proveniente da Saint Germain des Prés, dopo essere appartenuto al monastero di Corbie in Picardia, mentre non sappiamo se l'antichissimo codice Marciano scritto in lettere longobarde, ma perduto, contenesse oltre il testo di Catone anche gli scritti degli altri agronomi²⁷ (26). Ma anche se la tecnica antica non era del tutto ignorata e sopravviveva nei manoscritti, non sarebbe lecito affermare che essa continuava nella pratica.

I problemi dell'Italia, come ha giustamente osservato il Luzzatto²⁸ (27) erano gli stessi che nel resto dell'Europa, salvo naturalmente le diversità del clima e della natura delle terre. Nella stessa Italia vi erano diversità nelle culture e se il frumento era meglio coltivato nel Centro-Sud la segala lo era nel Nord. Era invece nelle strutture sociali che i mutamenti erano stati profondi e su di questo vi è accordo tra gli sto-

ricca. A partire dal secolo VI l'indebolirsi del potere statale, il costituirsi di un nuovo potere degli invasori, in ispecie i Longobardi, i ben noti fattori di ordine demografico erano all'origine dello spopolamento e della conseguente crisi delle forze di lavoro. Il problema fondamentale consisteva dunque nel promuovere la cultura delle terre che erano state abbandonate, il dissodamento delle terre invase dai boschi e dalle sterpaglie, la bonifica delle paludi. Per questi fini mancavano adeguate forze di lavoro e comunque l'antico ordinamento romano della villa o delle massae con schiavi e coloni non era più idoneo.

Purtroppo la storia agraria d'Italia non dispone di quella ricchezza di documenti che ci è offerta dai polittici in Francia studiati nell'opera ormai classica del Guérard. Ma anche da noi vi sono inventari importanti che permettono la conoscenza delle strutture agrarie di grandi possedimenti ed in qualche misura anche dei modi e tempi delle loro trasformazioni. Il fatto che ci siano pervenuti più documenti di contratti che polittici ci non autorizza a ritenere che in Italia fin dall'inizio si sia preferita la gestione indiretta della terra anziché quella diretta per conto del signore. Le fonti ci provano che anche in Italia il proprietario di grandi possedimenti usasse coltivare una pars dominica, corrispondente alla ^{riserva} signorile francese mediante i suoi servi ed assegnatari dei poderi compresi nella curtis. Sull'entità della diffusione di tale struttura vi sono indubbie testimonianze. I poderi assegnati si chiamavano sortes, talvolta mansi, come in due documenti di Ugone e Lotario del 938 (CDL.n. 552, 553) ed altrove. La loro estensione era molto varia; una media di 12 iugeri ³⁰ è ^{più} indicativa. Non è mio intendimento riscrivere la storia agraria dell'Italia nell'alto Medioevo, che ha già avuto opere importanti e per ultimo quella del Jones, ma di fermarmi su di un punto di particolare interesse, quello delle cause che provocarono una tendenza alle trasformazioni verso contratti vari, che ampliarono grandemente la coltivazione da parte del contadino mediante un corrispettivo tra il IX ed il X secolo.

I documenti relativi alle corti regie ed ai loro mansi, se ce ne attestano la diffusione e l'ampiezza, non ci danno notizie sulla loro organizzazione. Possiamo notare che vi si parla talvolta solo di servi ed ancillae, non di altri dipendenti. Abbiamo però importanti documenti relativi al patrimonio di istituzioni ecclesiastiche. Vi è certo il proble-

ma se il regime agrario in essi attestato si possa poi considerare uniforme per tutte le altre tenute e se ad esempio nel patrimonio della Chiesa vi sia qualche particolarità diversa rispetto ai possedimenti regi o di signori. Con tali riserve metodologiche vediamo che cosa risulta dai testi dell'epoca. Scegliamo due casi significativi. A Bobbio ³¹ gli inventari che abbiamo (a. 862, 883 e primi del X secolo) non contengono menzione di servi, ma di livellari e massari. La congettura dell'Hartmann che i servi vi fossero usualmente, come era altrove, non ha però valide ragioni a sostegno, dato che i servi in altri polittici sia francesi sia italiani sono registrati puntualmente. Il confronto tra i due primi ed il terzo è quasi impossibile, perché i fondi enumerati sono diversi, nell'ultimo meno numerosi. Negli altri si può rilevare che la parte coltivata dai concessionari era maggiore, sebbene per il grano manchino i dati del raccolto e vi siano solo quelli della semina e quelli della parte dovuta al proprietario dai fondi tributari. Nella parte dominica si seminavano 2092 moggia di grano. I livellari davano 2199 moggia di grano ed i massari 1367, poco più di 3500 ^{in parte} e se la parte dovuta era di 1/4 il raccolto complessivo era di 14.000 moggia. Le prestazioni di lavoro erano per i livellari ~~erano~~ molto varie e meno gravose di quelle dei massari, talvolta indeterminate, altre fissate in due tre o quattro la settimana. A parte talune incongruenze nel modo di indicare i prodotti - non si comprende bene perché il grano si esprimeva in misure di semina, per l'olio, il vino etc. in quantità determinate, mentre l'aleatorietà del raccolto per tali culture non è minore, è perfino maggiore di quella del grano, quel che interessa peraltro ai fini della nostra ricerca è che la parte dei contadini rendeva di più di quella del signore, il che permette di supporre che la gestione diretta era meno conveniente dell'altra. Nel terzo inventario poi si può affermare con certezza che la quantità delle opere richieste era molto ridotta.

Il regime delle ~~grandi~~ tenute di S. Giulia di Brescia, ampiamente studiato dal Darmstadter e dal Luzzatto, ci dà il quadro di un grande possedimento della Chiesa agli inizi del X secolo (a. 905 o 906). In esso la pars

dominica è molto ampia, suddivisa in 59 curtes, ciascuna delle quali ha un certo numero di sortes, vale a dire poderi dipendenti di estensione non definita. La parte seminativa permette la semina di 9272 mo-gia di grano, altri cereali, legumi. Vi è il vigneto, l'oliveto, boschi e pascoli. Quanto alle forze di lavoro vi sono praebendarii nelle corti, servi e liberi, manentes nei poderi, tenuti a prestazioni diverse. Vi è dunque una varietà di culture ed una varietà di addetti, le cui attività e contribuzioni sono minutamente enumerate. Tuttavia, nonostante la ricchezza dei dati, vi sono problemi di non facile soluzione. In primo luogo ci s'imbatte nella grande incertezza che regna sulle misure medievali. Allorché si parla di modii a quale misura effettiva il documento si riferiva? Troppo disinvoltamente il Darmstädter faceva sua la tesi del modio equivalente ad hl. I, 46, mentre il modio romano, com'è noto, corrisponde a litri 8,73, nella misura comune di 16 sestari, maggiore in proporzione in quelle di 22 e 24 sestari, doppia nel modius kastrense. Il Guérard calcola una misura di ch'essa elevata, cioè di 63 litri. Ma già il Pertz aveva osservato scrupolosamente nelle note alla lex Alamannorum che nel secolo X, se si presta fede al fragmentum Augiense, era in uso il modius carolingio di 24 sestarii. Si può comprendere la grandissima importanza della questione, se si considera la differenza tra il modio rinforzato carolingio corrispondente a litri 11,60 in cifra tonda e quello presunto di hl. I, 46! Tutti i computi degli studiosi sull'estensione di un terreno o sulle quantità seminate o su quelle raccolte e distribuite inducono a risultati enormemente diversi, se si accetta l'uno o l'altro criterio. ^{Ma} è difficile risolvere in modo certo un simile problema.

Prova!
corpo più
vicino!!

⌈ Bisogna considerare che tra i molti mutamenti della disprezazione dell'Impero romano vi fu anche la fine di quella notevole uniformità metrologica, che esso aveva stabilito, pur con adattamenti alle particolarità locali. Alle antiche misure subentrarono altre e così ebbe luogo una vera e propria molteplicità di usi, che sopravvisse anche se in termini molte volte nuovi fino all'introduzione del sistema metrico decimale ed anche dopo di esso nella pratica. Vi furono altresì interventi legislativi come quello di Liutprando per il piede e di Carlo Magno per il modio e per quel che potremmo chiamare la giustizia dei pesi. Purtroppo nell'età contemporanea non vi è stata la stessa attenzione per le ricerche metrologiche che vi fu in altri tempi e nel fiorire degli studi di storia economica fra

15
16

il XVIII ed il XIX secolo, anche per il fine pratico di fornire tavole di raffronto fra le misure antiche locali e quelle decimali. La metrologia medioevale non può essere costruita se non sulla base di ricerche locali, che permettano di avere una conoscenza meno frammentaria di quella attuale.

Punta
con
15

Vediamo qualche dato. Un Capitulare di Liutprando del 10 marzo 730 (CDL.Trova IV, parte 3a nr.480) per gli abitanti di Comacchio a proposito del trasporto del sale ed altre merci, fissa il peso del modius di sale in 30 libbre, il che dava un valore ~~certo~~ rispetto a quello incerto del volume. Già Isid. orig. XVI, 26, 10 aveva dato 44 libbre equivalenti a 22 sestarii, misura che i Muratori riteneva applicata in Italia. Carlo Magno in un Capit. di età incerta, ma anteriore al 794, aumentava il modio a 24 sestarii (MGH.Leges, I, 72).

Quanto agli scrittori Goesius, Rei agrariae auctores, Amsterdam 1674, 324, dà per il modius 24 sestarii di 3 libbre, quindi 72, ed uno più grande di 5 libbre, quindi 120. Du Cange, Glossarium, IV col. 810-816 dà un ampio elenco di misure locali e giunge alla conclusione: "Modius ubique recentus, si vocem spectes, nullibi fere eiusdem capacitatis reperitur". In Piemonte vi è l'emina equivalente a metà dell'antico sestario, molto più grande del romano: esso era di 20, 41 litri secondo Cibrario, Della Economia politica del medio Evo, Torino 1861, II, 152 s., con rinvio a Pietro Rocca, "erudito indagatore della metrologia". Il Porro nell'edizione del Cod. Lang. (MPH. XIII) col. 230 n.1 dà senza fornire prove la misura di hl. 1 46.2, che il Barmstadter fa propria, senza alcun argomento. A me sorse il dubbio che la cifra hl 1 46.2 voglia dire 1 modio = hl 46/2, cioè 23.

Li

Qui sono dati solo alcuni esempi per mostrare l'enorme incertezza dei dati. Non molto ai nostri fini si può trarre dal Tucci,

Pesi e misure nella storia della società, in Storia d'Italia di Einaudi, V, 1 Documenti, Torino 1973, 585 ss., che fornisce un'impostazione interessante per il carattere sociale della determinazione delle misure. Vedi nello stesso la Nota bibliografica a p. 611.



L70
P. 161
P. 161

In tempi recentissimi, il Witthöft, che si è occupato in varie ricerche di storia metrologica della Germania, ha richiamato l'attenzione su di un testo del vescovo Eldefonsus (845), pubblicato dal Mabillon: "tres nummi moderni tantum pondus habent, quantum CLIII maxima cerulei grana, quod triticum dicitur.... Et trecenti tales nummi antiquam per viginti & quinque solidos efficiunt libram: & duodecim tales librae sextastarios tritici efficiunt unum: ex quo septem panes formari possunt". Il W. dà ragione ai dubbi espressi dal Soetbeer (1862) intorno ad una libbra di 810 gr. come sarebbe quella asserita dal testo, dato che la libbra carolingia era di c. 368 gr., ma poi suppone che Eldefonso abbia in mente una libbra doppia, secondo il rapporto rilevato da lui tra oro ed argento, quindi una libbra di 30 once anziché di 15. Di conseguenza un sestario sarebbe di 12 libbre, cioè 816,480 gr. oppure 818,624 gr. = 25 solidi, vale a dire 9797,760 o 9823,488 gr., il che corrisponderebbe secondo il rapporto 720-750 gr. per litro a 13,0979 o 13,6437.: Massegebrauch und Messpraxis in Handel und Gewerbe, Miscellanea Mediaevalia, Mensura, ed. Zimmermann, Berlin 1983, 16, 1, 251 ss; in tale scritto rinvii ad altre ricerche dell'Autore che non mi è stato possibile conoscere. Ma la suddetta interpretazione del testo di Eldefonso porterebbe ad abbattere la tesi che il modius carolingio sarebbe una volta e mezza quello romano, perché esso diverrebbe un multiplo del sestario, che sulle orme del Mabillon viene calcolato in 166-7 kg pari a 222 -222,6 litri (ivi, 259 e n. 83). A sostegno di questa tesi il Witthöft adduce il Cap. de villis, I n. 32 (MGH. Cap. p. 84 e 89) in cui il modius ha un valore maggiore del sestarius, perché duodecim modii de farina danno una carra. Ma lo stesso A. rileva che nel linguaggio dei Concili allorché si tratta di stabilire la razione dei monaci il riferimento è alla libbra pesante romana di 12 once, mentre nel capitolare carolingio sarebbe il nuovo denaro d'argento. Non mi pare che queste considerazioni, per quanto acute, risolvano il problema e l'interpretazione tratta dal Mabillon del testo di Eldefonso rimane pur sempre una congettura, che poco si adatta ai dati storici relativi alle razioni, cui dobbiamo riferirci per avere un'idea non astratta, ma concreta dell'entità delle misure.

Data l'incertezza del problema a me pare obbligatorio di limitarsi a poche osservazioni, fondate su conoscenza sicure, che aiutino indirettamente ed affrontare il problema.. La misura di HL 1,46 posta dal Darstädter è impossibile, perché porterebbe ad una razione troppo elevata. Va ricordato che la razione stabilita da Catone per lo schiavo era di 4 modii al mese e di 5 per lavori più pesanti, cioè 900-1000 gr. al giorno. Anche quella del Guérard per Saint Pierre de Corbeix di 1.700 gr.

è troppo alta. Quella stabilita dal Luzzatto per i dipendenti di S. Giulia si avvicina di più alla romana, ma la supera alquanto, soprattutto se si considera che essa è supposta come uniforme per tutti, indipendente dal sesso e dall'età, 1.200 gr. L'inventario del monastero infatti distingue minuziosamente i praebendarii in maschi adulti, femmine e fanciulli e tale distinzione è fatta sia per stabilire l'entità della forza lavoro, sia la quantità delle razioni per il mantenimento. Si aggiunga anche che le razioni non sono uguali in tutte le curtes. A Temulina 14 praebendarii (3 maschi, 4 femmine, 7 fanciulli) ricevono 159 morcia, mentre a Bogonago 8 praebendarii (2 -1-5) ne ricevono 65 e questo implica una razione minore, anche se il numero dei fanciulli è più elevato in proporzione.

Questi pochi dati ci permettono di dire che le stime degli studiosi si aggirano fra due estremi entrambi insostenibili: da un lato il mantenimento della misura romana, troppo bassa ed assolutamente insufficiente rapportata al numero dei dipendenti, dall'altro misure troppo elevate che non sono accettabili per epoche di depressione ed indigenza.

Purtroppo vi sono casi nei quali uno storico ha il dovere di ammettere che egli non è in grado di indicare una soluzione per un dato problema.

Come semplice congettura possiamo dire che per i luoghi ed il tempo in esame, nessuna delle misure proposte è attendibile: forse era il modius di 72 libbre indicato dal Goessius sulle orme di antichi scrittori

il meno lontano dal ragionevole peso in rapporto alle razioni attestate dagli inventari.

Questa incertezza pesa negativamente su tutte le altre questioni che suscitano il nostro interesse., a cominciare da quella della dimensione dei fondi domenicali e delle sortes. Il Darmstädter si fondava sul presumibile raccolto, calcolato peraltro con un non dimostrato riferimento ai dati dell'Italia moderna, per stabilire che le curtes andavano da 21 ettari in sopra e tale supponeva che fosse anche la misura di una sors. Ma come si è già detto a proposito del manso in Francia anche in Italia le dimensioni erano tanto varie che non è possibile indicare nemmeno una media.

Però conviene fermarsi su talune incongruenze che nascono dal documento. Vi sono casi, come nella corte di Temulina, nei quali i dati forniti sulla terra seminabile, sul raccolto e sulla quota ricevuta dai prebendarii, cioè dai lavoratori addetti alla gestione diretta del fondo, non sono congruenti, da qualunque lato li si consideri. La terra arabile riceveva 32 modie, il raccolto era di 77 e la quota dei prebendari era di 159. Ma dove si prendeva l'eccedenza necessaria più la semente? E che cosa si dava ai manentes, cioè i contadini dei poderi che prestavano 2250 opere l'anno, oltre a determinati prodotti dei loro fondi? Mi sono limitato ad un esempio, ma in più casi il raccolto è troppo basso rispetto alla semina, talvolta non raggiunge nemmeno l'entità di quella. Non conosciamo nemmeno l'entità del prodotto delle sortes, perché il documento non annota altro che le quote dovute. Dobbiamo appagarci di congetture sulla base di una percentuale della parte dovuta rispetto al prodotto, che si suole indicare in un quarto. Ma poiché le prestazioni non erano uniformi, si può pensare che anche la parte di ~~granda~~ dovuta non fosse uguale per tutti, maggiore dove la principale produzione era di cereali e poche le altre prestazioni, minore in altri casi. Il Luzzatto ha calcolato che le opere complessive in un anno dei possessori delle sortes erano di 60.000 giornate, quindi di 300 presenze al giorno per 200 giorni. Ma il carico delle opere era molto disuguale.

All'onere per i dipendenti diretti bisogna aggiungere quello per le razioni dei manentes, allorché lavoravano nel fondo signorile. Così i proventi si riducevano grandemente.

Un raffronto tra il raccolto delle curtes e quello delle sortes è difficile, perché solo in treasette casi sono indicate le sortes e non in tutti e perché non sempre sappiamo che cosa esse davano in contribuzioni. Non si può dunque procedere ad un confronto sul totale, ma ci si deve limitare a quei casi nei quali vi sono i dati per l'una e l'altra gestione. Prendiamo ad esempio la curtis Canella, sufficientemente estesa, che ha alle sue dipendenze praebendarii (3 maschi adulti, 4 femmine, 6 fanciulli), 2 manentes ed 8 manentes libellarii e commendati. Le sue coltivazioni sono varie, vi è cerealicoltura, vigneto, bosco per l'allevamento. Abbiamo un terreno seminativo nella curtis per 90 moggia, il raccolto è di 51 moggia complessivamente i manentes danno 77 moggia di grano, 33 anfore di vino, 6 o 3 maiali ad anni alterni, del valore di 2 solidi, polli, uova, castagne. Inoltre i libellarii danno 12 denari ed una sors absens 10. Se si ammette che la quota dovuta era di $\frac{1}{4}$ il prodotto in grano dei poderi era di 308 moggia, ma bisogna tener conto delle altre produzioni. Il documento dà anche la quota consumata dai praebendarii e dai manentes insieme, cioè 195 moggia, il che significa, calcolando tutto l'anno per i praebendarii e 3300 giornate per gli altri, come il testo annota, una razione giornaliera di 25 centesimi di moggio. La produzione in cereali della corte è dunque di 51 più 195, cui bisogna aggiungere verosimilmente la parte destinata alla semina, cioè 90, complessivamente 336 moggia. La parte delle sortes, comprese le due absentes è 308 più la semina, quindi 385. È abbastanza chiaro che il lavoro dei 30 manentes sulla corte implicava una produzione bassa sia per questa, sia per i poderi loro concessi. Giacché dei concessionari non sappiamo di quante sortes, ma sicuramente in ogni podere vi era più di una famiglia, pagava in media 10 moggia di grano e quindi ne produceva - o dichiarava di produrne - 40. Se brancoliamo nel buio allorché cerchiamo di stabilire le dimensioni effettive della curtis e delle sortes possiamo però dire che ~~avere~~ la prima con una estensione seminabile &

per 90 moggia rendeva di meno delle sortes, che avevano una produzione di 385 moggia con una superficie atta alla semina di 77.

L'esempio dà un quadro abbastanza delineato nei tratti caratteristici, che si ripete più o meno negli altri casi contenuti nell'inventario. Se ne può trarre ^{la conferma di una struttura agraria nella quale} ~~la conferma che una struttura agraria nella quale~~ si impiegavano lavoratori alle dirette dipendenze del signore e lavoratori a giornata, assegnatari dei poderi, era poco razionale e la tendenza era nel senso di accrescere la produttività nei poderi assegnati rispetto a quelli della curtis, con tutti i limiti che un sistema misto comportava anche nella coltivazione delle sortes.

Non siamo in grado di dire quante opere dovesse fornire ciascuno dei manentes, perché molte volte questo non è registrato ed altre volte il numero varia, né si può fare una media. Abbiamo già ricordato la stima del Luzzatto di 60.000 ^{giornate} ~~giornate~~ di lavoro l'anno. Non era di poco certo il fatto di distogliere 100 contadini per 200 o 300 giorni l'anno dalla coltivazione dei loro fondi in periodi intensi, per lavorare sulle terre ~~re~~ del padrone. Il sistema avrebbe potuto funzionare se si fosse stati in grado di stabilire un equilibrio fra i bisogni di mano d'opera dei diversi fondi, ma così non era, e quindi per sua natura la struttura curtense, della quale peraltro si è contestata la stessa configurazione storica, era una struttura destinata ad essere in crisi permanente. Di tale crisi a me pare che una prova si possa trarre dalla varietà delle categorie di addetti, liberi e servi, præbendarii, livellarii, commendati, manentes, massarii, ciascuna delle quali presenta caratteristiche proprie, sebbene in una sostanziale uniformità di base, con la varietà delle prestazioni per ciascuna di esse rilevabili. Questa stessa varietà dimostra che si era sempre alla ricerca di quelle forme di gestione e quindi di figure contrattuali più convenienti per il proprietario. Né va passata sotto silenzio l'esistenza di mansi absentes, vale a dire senza coltivatori che vi risiedevano in una casa, che erano hospites, abitanti altrove, e che dovevano recarsi al lavoro da sedi più o meno lontane.

Ai casi più noti cui ci siamo riferiti si è poi aggiunta la migliore conoscenza della struttura agraria meridionale, dovuta alle ricerche del Del Treppo sull'Abbazia di S. Vincenzo al Volturno³⁴ (33). Esse ci mostrano le particolarità dell'ordinamento della terra nelle regioni meridionali, dovute alla diffusione della media e piccola proprietà e le differenze rispetto all'ordinamento curtense delle altre regioni, ma giustamente pongono in risalto che la caratteristica divisione in due parti complementari, una dominica e l'altra di coloni non era estranea e ci si rivela chiaramente nell'assetto del patrimonio dell'Abbazia. La maggiore disponibilità di servi, dovuta al commercio degli schiavi nelle regioni meridionali ed alimentato dai Saraceni, lascia uno spazio più ampio alla conduzione diretta, ma già lungo il secolo IX si manifesta la diversità tra i servi che sono alle dipendenze dirette dell'Abbazia e quelli che invece si possono raffigurare come servi casati, i servi cum substantia, vale a dire contadini la cui condizione economica e lo stato giuridico non differivano grandemente dalle categorie analoghe dell'Italia centro settentrionale. In questo quadro il Del Treppo pone la condoma, che appare nei patrimoni ducali dell'VIII secolo e che viene considerata come il nucleo servile a carattere familiare, cui viene affidata una casa con la terra annessa, trasformatosi poi in una famiglia colonica³⁵ (34). Via via si crea una struttura analoga alla curtis, con una parte coltivata direttamente ed un'altra assegnata in forme varie a coloni. Importante è rilevare che anche qui la tendenza fu nel senso di estendere ~~via via~~ le concessioni livellari a liberi coloni, con contratti a termine, nei quali non vi era un legame fisso con la terra, ma libertà di movimento. Questa tendenza trovò le condizioni più favorevoli nelle circostanze storiche determinate dall'invasione dei Saraceni. E verso il possesso della terra si svolsero, come diciamo più innanzi, lotte contadine.

Il sistema nel suo insieme era antieconomico, costringeva i contadini a lavorare sui fondi coltivati direttamente per conto del proprietario, ma senza quella disciplina a suo modo razionale dell'economia a schiavi, e nello stesso tempo distoglieva il contadino dal lavoro del campo assegnatogli. Le rendite erano basse ed i proprietari cercavano in tutti i modi di assicurarsi un guadagno mediante contratti vari, con i quali tentavano di vincolare i contadini alla coltivazione ^{ed al miglioramento} della terra mediante il corrispettivo di censi, canoni, livelli e l'impiego dell'enfiteusi, anche se in forme spurie, differenti dall'originario negozio tardo-romano. Così abbiamo esempi di enfiteuti con canoni in natura o con prestazioni di opere ³⁶ (336).

Sarebbe sbagliato generalizzare uno stato di miseria e di intollerabile sfruttamento per tutti i contadini nell'alto medioevo. Ma il sistema era tale da imporre oneri pesanti, né vale opporre che spesso le decime erano una quota poco elevata del prodotto, dato che non erano le sole e non sempre saranno state corrisposte puntualmente. Indizi sullo stato delle campagne si traggono da fonti di epoche varie. Lo sfruttamento provocava inquietudine e sommovimenti. Già l'Editto di Rotari nel 673 punisce i servi che entrano a gruppi in un villaggio per farvi del male e sono aiutati da liberi ³⁷ (367). Esso prevede sedizioni di rustici e detta pene per ferite ed uccisioni di servi e padroni ³⁸ (367). Vari Capitoli dell'età carolingia si riferiscono a sommosse e cospirazioni di servi e liberi assieme ³⁹ (387). Vengono alla mente le analoghe vicende dell'età romana, le rivolte in Sicilia, il bellum servile di Spartaco. Che cosa poteva unire nella lotta gli schiavi ed i liberi se non la comune condizione di miseria? Nelle campagne meridionali i moti dei contadini, attestati dal Chronicon Volturnense, avevano di mira il possesso della terra, forse anche la rivendicazione della libertà ⁴⁰ (397). ~~Varri~~

Interessante è il reclamo che i dipendenti di Li ^{nel 905} monta sul Lago di Como ~~avanzarono~~ contro il gastaldo Pedelbert, il quale li angariava in vario modo, pretendeva più del dovuto, li costringeva a traversate sul lago senza necessità, portava loro via il bestiame, li mandava nei luoghi più lontani a tagliare le viti e li obbligava a tagliarsi i capelli. L'Abate aveva sentenziato: "servi estis, quicquid ita iubemus atque precipimus, facere debetis" ⁴¹ (407). Un tribunale presieduto

dall'Arcivescovo di Milano -Limonta era un'antica tenuta regia passata a S.Ambrogio- tolse di mezzo l'arbitrio, ma regolò in modo preciso e comunque abbastanza pesante gli obblighi dei contadini. Gli intendenti non erano da meno dei padroni, come già ci hanno insegnato i reclami o contro i procuratori dei saltus imperiali nell'Africa romana!

Nonostante l'attenuazione del rigido stato degli schiavi e la nascita di nuove forme di dipendenza, le classi elevate e la stessa Chiesa opprimevano il contadino.

Anche all'alto Medioevo si può adattare la massima di Ramon Lull, ricordata dal Bloch: il cavaliere con il suo cavallo si mantenevano con la grande e dura fatica del contadino. Non molto diversamente

~~ancora~~ i Greci giustificavano la schiavitù ed il Nietzsche l'ha addirittura esaltata! Le descrizioni del ~~marco~~ ^{marco} e della curtis troppo positive sono idilliache come quelle del Fustel de Coulanges per il colonato. Se il quadro agrario dell'alto Medioevo è un chiaroscuro, in esso i tratti scuri prevalgono nettamente su quelli chiari.

- 1 (X) Nehlsen, Sklavenrecht zwischen Antike und Mittelalter, germanisches und römisches Recht in den germanischen Rechtsaufzeichnungen, Ostgoten, Westgoten, Franken und Langobarden, Göttingen 1972.
- 2 X Vedi le fonti citate alla n.41 di MGH, Legum III, p.51 (Pertz). Sicla equivale a situla. Su cervisa fonti in Du Cange, Glossarium, II, 479 s.
 Il termine si trova in Plin. nat. hist. XXII, 25(82), 164, riferita ad una bevanda fatta in Gallia da erbe selvatiche. Quanto alla misura del modio esso differiva da quella romana di 16 sestarii e verosilmente nella lex Alamannorum equivaleva al moggio riformato da Carlo Magno di 24 sestarii
- 3 X Il tre ~~mis~~ ^{mis} misse esisteva già nella monetazione romana, con il valore di un terzo di solido.
- 3 X Lex Alam. cap. XXII.
- 4 X V. per tutti Cracco Ruzgini, Economia e società nell'Italia annonaria, Milano 1961, 407 e n. 119, relativo a Marini, 137; Tjäder, P. 3 ⁱ documento della Chiesa ravennate, nel quale si contiene la più antica testimonianza, che io sappia, delle opere settimanali. Per quanto riguarda il manso e strutture analoghe le testimonianze sull'entità delle contribuzioni risalgono all'inizio dell'8° secolo: Doshaerd, Economia e società dell'alto medioevo, trad. it. Bari 1983, 104 e s. e l'ampia letteratura ivi citata. Sulle fonti di età merovingia, innanzi nt. 8.
- 5 X Su questa legge e sui problemi che essa suscita v. Perrin, Une étape de la seigneurie: l'exploitation de la réserve à Prüm au IX siècle, Ann. Hist. Ec. et Soc. 1934, 453 ss.
- 6 X In Studi sulla tarda antichità in onore di S. Calderone.
- 7 X Richiama su di esso l'attenzione il Grand, Les moyens de résoudre dans le Haut Moyen Age, les problèmes ruraux, Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto II, 1955, 530.
- 8 X Fonti in Bloch, I caratteri originali della storia rurale francese, trad. it. Torino 1973, 176 n. 2.
- 9 X Var. V, 10, 2 del 523/526; V, 11 del 525/26. Sulla lezione del testo Mommsen, Schriften, V, 427 e n. 2
- 10 10) Il Mommsen ritiene che il testo forse ci mostra il valore della Hufe gotica. La conduma sarebbe un'articolazione per la leva, in modo che in ogni territorio occupato dai Goti doveva fornire reparti secondo il numero delle Hufen. Condumae vi erano nei territori della Chiesa nel Lazio. Il significato più comune nei testi è quello di comunità familiare riunita in una domus. Sul tema Luzzatto, I servi della gleba nelle grandi proprietà ecclesiastiche, Pisa 1910, 65 e n. 5. Vari significati in Du Cange, Glossarium, II, 876.
- 11 10b) Caratteri originali, 181. Sul mansus v. la bibliografia citata in Storia economica di Cambridge, trad. it. Torino I, 1976, 963. Aggiungi l'altro studio di Lott, Le iugum, le mansus et les exploitations agricoles de la France moderne, Mélanges Pirenne, I, 1926 e del Ganshof, Quelques aspects principaux de la vie économique dans la monarchie franque au VII siècle, Sett. Studi Spoleto V, 1, 1958, 75 ss.

28

Un'idea analoga a quella del Bloch si trova già in Schupfer, Il diritto privato dei popoli germanici, II, 1907, 90, il quale però sostiene una data troppo anticipata, il IX secolo, per il pieno decadimento del manso.

12 ~~11~~ Esempi di epoche diverse nell'inventario delle colonie patavine appartenenti alla Chiesa ravennate ci danno i nomi di coloni, come nel Censier de l'Abbaye de Beaupré (ultimi anni del XII secolo) ripubblicato da Perrin, Seigneurie cit., 717 ss.

13 ~~12~~ Contributi alla storia economica d'Italia durante il Medioevo, Palermo 1901, 71.

14 ~~13~~ Perrin, Recherches sur la seigneurie rurale en Lorraine, Genève Reprint de l'éd. Paris 1935, 638.

Stime diverse tratte dalla varietà delle terre in Grand-Delatouche, L'agriculture au Moyen Age de la fin de l'empire romain au XVI^e siècle, Paris 1951, 75 s. Il Duby, L'economia rurale nell'Europa medievale (trad. it. Bari 1984), 45 ... è per una misura di 120 acri o journaux, pari a tre arature di 40 giorni ciascuna.

15 ~~14~~ Vedi i dati delle fonti raccolti da Kolendo, L'agricoltura nell'Italia romana, Roma 1980, 57 ss. 57 ss., particolarmente 60. Per altri esempi analoghi Kula, Problemi e metodi di storia economica, trad. it. Milano 1972, 502 s. Per l'iugero medievale si assume però una misura maggiore, v. nt. 30.

16 ~~15~~ Les moyens de résoudre cit. a n. 7, p. 544 s.

17 ~~16~~ Su di esso richiama l'attenzione il Grand, Moyens de résoudre cit. 530. Il testo è edito da Lacey De La Marche.

18 ~~17~~ L'osservazione è del Duby, L'economia rurale cit. 25.

19 ~~18~~ Fonti in Economia e società, 127. Fonti in Poehaerz, Economia e società, 124. nel Piceno ed un numero anche maggiore ma non precisato fin oltre l'Ionio.

20 Sez. cit. sopra n. 5, p. 158.

21 Poehaerz, Economia e società, 127 s.

22 Caratteri originali, 111.

23 ~~22~~ ... Come i sedici milioni di morti nelle guerre gotiche, di cui parla Ph. Jones, La storia economica in Storia d'Italia di Einaudi, II, Torino 1974, 1593 n. 5 con rinvio a Proc. VI, 29, 21; VII, 20, 19, 22, 19. Io trovo semplicemente in VI, 20, 21 la cifra di 50.000 uomini ed in VII, 20, 19 che solo 500 abitanti erano restati in Roma al tempo della presa della città da parte di Totila.

24 ~~23~~ L'economia cit. 1602 e 1614 s.; L'Italia agraria nell'alto medioevo, Settimane di Studio sull'Alto Medioevo, XIII, Spoleto 1966, 78, ora in Economia e società nell'Italia medievale, Torino 1980.

25 ~~24~~ Storia del diritto italiano, 473.

26 ~~25~~ L'Italia agraria cit. 80 e n. 85; Storia economica, 1604. Il documento è in Lib. Larg. n. 7. Per le rotazioni ivi con cit. di fonti.

27 ~~26~~ Per gli Agrimensori v. Thulin, Zur Überlieferungsgeschichte des Corpus Agrimensorum Romanorum, 1911, 9 e 13 e già Blume, Ueber die Handschriften und Ausgaben der Agrimensoren, in Lachmann, Gromatici veteres, II, Berlin 1892; sulla glossa per Catone v. A. Mazzarino, Prolegomena a de agricultura, XV, Sulla conoscenza dei manoscritti Fasoli, Aspetti di vita economica e sociale nell'Italia del secolo VII, Settimane di Studio cit. Spoleto V, 1958, 135.

28 ~~27~~ Mutamenti nell'economia agraria italiana dalla caduta dei Carolingi al principio del secolo XI, Settimane di Studio cit. II, Spoleto 1953, 603.

29 ~~28~~ Così Jones, Storia economica, 1616.

30 ~~29~~ Per tutti Luzzatto, I servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche cit. 149. La misura dei dodici iugeri è indicata tradizionalmente dagli scrittori. Così già in un Capitolare di Lotario nel Liber Papiensis, poi in Hincmar e più tardi in Pavia, mansum dictum a manendo quod interpretum fit XII iugeribus. La misura di un iugero assunta ~~non~~ da scrittori moderni non è però quella romana, cioè di un quarto di ettaro (0,252), ma una tripla o poco più (0,754, 12 m.), già sostenuta dal Porro CDL.p.205 sulle orme del Fumacalli. Essa è fatta propria dal Darmstädter Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, Strassburg 1896, Nachdruck de Gruyter 1965), 301 e n.2, il quale su tale misura fonda la sua ricostruzione della vastità dei possedimenti. Secondo il Fumacalli il iugero era composto di 12 pertiche, la pertica di 24 tavole, la tavola di 12 piedi. Fra i moderni seguono la misura romana il Malvioli, Contributi, I, 47 n.6; Dopsch, Storia economica di Cambridge, trad. it. I, 251 considera equivalenti acro ed iugero e ritiene che la iuga fosse un'unità di conto pari a 30 iugeri, 60 quella regia, da 60 a 120 quelle private; Stlicher van Bath etc. Fra i più antichi Cuiacio, De feudis, tit.1, Opere, Napoli 1722, II, 1196 non parla di altra misura che di quella romana. Du Cange, Glossarium, III, 1508 - come già Plin. nat. hist. XVIII, 3, 9 - ritiene che l'estensione di un iugero sia quella di un terreno che può essere arato in un giorno da una coppia di buoi. Sulla pertica provinciale in uso nell'antica Germania, Multsch, Griechische und römische Metrologie, 693 s.

31 ~~30~~ Luzzatto, op.cit. 15 ss. Vedi anche nello stesso la trattazione degli altri inventari, di S. Lorenzo di Oulx, di Lucca, di Farfa etc. Su S. Giulia v. nt. 32; testo in CDL.n.419 col.706 ss.

32 ~~31~~ de agr.56. Sul tema Étienne, Les rations alimentaires des esclaves de la "familia rustica" d'après Caton, Index, 1981, 66 ss. In questo interessante studio, nel quale si trova anche una ampia bibliografia, con scritti concernenti epoche diverse, l'A. Però calcola la razione in pane e non in frumento e quindi è indotto a dare una razione più elevata. In verità Catone parla di tritium per gli operai e per il vilicus etc.; solo per i compediti prevede razioni di pane e la distinzione non è fortuita o dovuta ad imprecisione del meticolosissimo scrittore, bensì al fatto che non doveva essere agevole per gli schiavi in catene di preparare e cuocere il pane.

33 ~~32~~ Così nella ricostruzione del Luzzatto, op.cit. 28 e 71.

34 ~~33~~ La vita economica e sociale in una grande Abbazia del mezzogiorno: San Vincenzo al Volturno nell'alto Medioevo, Arch. St. Nap. 1955, 31-109.

35 ~~34~~ op.cit. 54 e n.3 con fonti e lett. Il Del Treppo non prende in esame l'altro significato del termine da noi ricordato sopra n. 10.

36 ~~35~~ Donazione del vescovo di Mantova, Arch. St. Lomb. II, 8; Tirabàschi, Mod. I, 29.

37 ~~36~~ c.279, 2.

38 ~~37~~ c.280.

39 ~~38~~ Fonti cit. in Doehaerd, Economia e società, 129.

40 ~~39~~ I, 194 ss. Sul tema Del Treppo, op.cit. 57.

Sui limiti dell'economia feudale Kula, Teoria economica del sistema feudale, trad. it. Torino 1972.

41 ~~40~~ CDL (Porro) n.417; l'episodio è ricordato dal Darmstädter, Reichsgut cit. 103.